

# Anima ELTIF Italia 2026

## Prospetto

relativo all'offerta al pubblico di Quote del  
Fondo di Investimento Europeo a Lungo Termine (ELTIF)  
rientrante nell'ambito di applicazione del  
Regolamento (UE) n. 2015/760

denominato

“Anima ELTIF Italia 2026”

Fondo Comune di Investimento Alternativo mobiliare chiuso non riservato

Il Fondo di Investimento Europeo a Lungo Termine (ELTIF), FIA italiano, in forma chiusa non riservato, denominato “Anima ELTIF Italia 2026” è offerto dal 1° aprile 2021 al 30 settembre 2021.

Il Prospetto è stato depositato presso la CONSOB in data 29 marzo 2021.

L'adempimento di pubblicazione del Prospetto non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. Il Prospetto è a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede legale della SGR in Milano, Corso Garibaldi n. 99, sul sito internet [www.animasgr.it](http://www.animasgr.it) e presso i soggetti collocatori indicati nel Prospetto.

**ANIMA**



# Indice

Nota di Sintesi	7
<b>SEZIONE A - INTRODUZIONE CONTENENTE AVVERTENZE</b> (ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. a) del Regolamento UE 1129/2017)	7
<b>SEZIONE B - INFORMAZIONI FONDAMENTALI CONCERNENTI IL FONDO</b>	8
3.1.1 Rischio legato all'investimento in società non quotate, con particolare riferimento al rischio di liquidità	9
3.1.2 Rischio di valutazione	9
3.1.3 Rischio di mercato	9
3.1.4 Rischio legato agli investimenti in società non quotate	10
3.1.5 Rischio di credito	10
3.1.6 Rischio di controparte	10
3.1.7 Rischio normativo e regolamentare	10
3.1.8 Rischio fiscale	10
3.1.9 Rischio sistemico	10
3.1.10 Rischio di sostenibilità	10
<b>SEZIONE C - INFORMAZIONI FONDAMENTALI SULLE QUOTE DEL FONDO</b>	10
<b>SEZIONE D - INFORMAZIONI FONDAMENTALI SULL'OFFERTA PUBBLICA DELLE QUOTE DEL FONDO</b>	12
<b>Fattori di rischio</b>	14
3.1 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DI INVESTIMENTO DEL FONDO	14
3.1.1 Rischio legato all'investimento in società non quotate, con particolare riferimento al rischio di liquidità	14
3.1.2 Rischio di valutazione	14
3.1.3 Rischio di mercato	14
3.1.4 Rischio legato agli investimenti in società non quotate	14
3.1.5 Rischio di credito	15
3.1.6 Rischio di controparte	15
3.1.7 Rischio sistemico	15
3.1.8 Rischio di sostenibilità	15
3.2 PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALLE CARATTERISTICHE DELLE QUOTE DEL FONDO	15
3.2.1 Rischio connesso alla durata dell'investimento	15
3.2.2 Rischi connessi all'assenza di un mercato secondario regolamentato e all'illiquidità delle Quote	15
3.3 ALTRI FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AL FONDO	16
3.3.1 Rischio normativo e regolamentare	16
3.3.2 Rischio fiscale	16
3.3.3 Rischio di decisioni avverse nei confronti dei Partecipanti di minoranza	16
<b>Documento di Registrazione</b>	17
<b>CAPITOLO I PERSONE RESPONSABILI, INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, RELAZIONI DI ESPERTI E APPROVAZIONE DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI</b>	18
1.1 Persone responsabili delle informazioni riportate nel documento di registrazione	18
1.2 Dichiarazione di responsabilità	18
1.3 Relazioni di esperti	18
1.4 Informazioni provenienti da terzi	18
1.5 Autorità competenti	18
<b>CAPITOLO II REVISORI LEGALI</b>	19
2.1 Nome e indirizzo dei revisori del Fondo e della SGR	19
2.2 Informazioni circa dimissioni, revoche dall'incarico o mancato rinnovo dell'incarico alla Società di Revisione	19
<b>CAPITOLO III FATTORI DI RISCHIO</b>	20
<b>CAPITOLO IV INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SGR E AL FONDO</b>	21
4.1 Denominazione legale e commerciale della SGR	21
4.2 Luogo, numero di registrazione della SGR e codice identificativo del soggetto giuridico (LEI)	21
4.3 Data di costituzione e durata della SGR	21
4.4 Forma giuridica e domicilio della SGR	21
4.5 Denominazione del Fondo	21
4.6 Numero di registrazione del Fondo	21
4.7 Data di costituzione e durata del Fondo	21
4.8 Residenza e forma giuridica del Fondo, legislazione in base alla quale opera, paese di registrazione, indirizzo e numero di telefono della sede sociale, sito web	22

<b>CAPITOLO V STRUTTURA ORGANIZZATIVA</b>	23
5.1 Descrizione del Gruppo a cui appartiene la SGR	23
5.2 Società controllate dalla SGR	23
<b>CAPITOLO VI RESOCONTO DELLA SITUAZIONE GESTIONALE E FINANZIARIA</b>	24
6.1 Situazione finanziaria	24
6.2 Informazioni riguardanti fattori significativi che hanno avuto ripercussioni significative sul reddito derivante dall'attività del Fondo	24
<b>CAPITOLO VII RISORSE FINANZIARIE</b>	25
7.1 Informazioni riguardanti eventuali limitazioni all'uso delle risorse finanziarie che abbiano avuto, o potrebbero avere, direttamente o indirettamente, ripercussioni significative sull'attività del Fondo	25
<b>CAPITOLO VIII CONTESTO NORMATIVO</b>	26
<b>CAPITOLO IX PREVISIONI O STIME DEGLI UTILI</b>	27
<b>CAPITOLO X ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE E DI SORVEGLIANZA E ALTI DIRIGENTI</b>	28
10.1 Organi di amministrazione, direzione, vigilanza e alti dirigenti della SGR	28
10.1.1 Consiglio di Amministrazione	28
10.1.2 Collegio Sindacale	31
10.1.3 Direttore Generale e principali dirigenti	36
10.2 Conflitti di interessi dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei componenti del Collegio Sindacale, del Direttore Generale e dei principali dirigenti	37
10.2.1 Potenziali conflitti di interesse dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, del Direttore Generale e dei principali dirigenti	37
10.2.2 Accordi o intese con i principali azionisti, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali sono stati scelti membri degli organi di amministrazione, di direzione o di controllo o principali dirigenti	39
10.2.3 Eventuali restrizioni concordate dai membri del Consiglio di Amministrazione e/o del Collegio Sindacale e/o dai principali dirigenti per quanto riguarda la cessione dei titoli della Società	39
<b>CAPITOLO XI REMUNERAZIONE E BENEFICI</b>	40
11.1 Remunerazione e benefici dei membri degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza della SGR	40
11.2 Ammontare importi accantonati a favore dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e degli alti dirigenti per la corresponsione di pensioni, indennità di fine rapporto o benefici analoghi	40
<b>CAPITOLO XII PRASSI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b>	41
12.1 Durata della carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei membri del Collegio Sindacale	41
12.2 Informazioni sui contratti di lavoro stipulati dai componenti del Consiglio di Amministrazione, dai componenti del Collegio Sindacale e dai principali dirigenti con la Società che prevedono un'indennità di fine rapporto	41
12.3 Informazioni sui comitati endo-consiliari	41
12.4 Recepimento delle norme in materia di governo societario	43
12.5 Potenziali impatti significativi sul governo societario	43
<b>CAPITOLO XIII DIPENDENTI</b>	44
13.1 Partecipazioni azionarie e <i>stock-option</i> detenute dai membri degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza	44
<b>CAPITOLO XIV PRINCIPALI AZIONISTI DELLA SGR</b>	45
14.1 Azionisti che detengono partecipazioni superiori al 5% del capitale della SGR	45
14.2 Diritti di voto diversi in capo ai principali azionisti della SGR	45
14.3 Controllo diretto o indiretto della SGR	45
14.4 Accordi che possono determinare una variazione dell'assetto di controllo della Società	45
<b>CAPITOLO XV OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DEL FONDO</b>	46
15.1 Parti correlate	46
<b>CAPITOLO XVI INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ E LE PASSIVITÀ, LA SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE DELLA SGR</b>	47
16.1 Informazioni finanziarie relative agli esercizi passati	47
16.1.2 Modifica della data di riferimento contabile	50
16.1.3 Principi contabili	50
16.1.4 Modifica della disciplina contabile	50
16.1.5 Contenuto delle informazioni finanziarie redatte secondo i Principi Contabili Nazionali	51
16.1.6 Bilancio consolidato	51
16.1.7 Data delle informazioni finanziarie	51
16.2 Informazioni finanziarie infrannuali e altre informazioni finanziarie	51
16.3 Revisione delle informazioni finanziarie annuali relative agli esercizi passati	51
16.3.1 Informazioni finanziarie sottoposte a revisione	51
16.3.2 Ulteriori informazioni controllate dai revisori	51
16.4 Informazioni finanziarie proforma	51
16.5 Politica dei dividendi	51
16.5.1 Descrizione della politica dei dividendi adottata dalla SGR	51
16.5.2 Ammontare dei dividendi relativi agli esercizi cui si riferiscono le informazioni finanziarie	51
16.6 Procedimenti giudiziari e arbitrati	51
16.7 Cambiamenti significativi nella situazione finanziaria della SGR	51

<b>CAPITOLO XVII INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ E LE PASSIVITÀ, LA SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE DEL FONDO</b>	52
<b>CAPITOLO XVIII INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI RELATIVE AL FONDO</b>	53
18.1 Forma e patrimonio del Fondo	53
18.2 Regolamento del Fondo	53
18.2.1 Registro e numero di iscrizione. Oggetto e scopo del Fondo	53
18.2.2 Classi di Quote, diritti, privilegi e restrizioni connesse a ciascuna Classe	53
18.2.3 Disposizioni del Regolamento del Fondo che potrebbero avere l'effetto di ritardare, rinviare o impedire una modifica dell'assetto di controllo del Fondo	57
<b>CAPITOLO XIX PRINCIPALI CONTRATTI DELLA SGR</b>	58
19.1 Funzioni relative al Fondo affidate in <i>outsourcing</i>	58
19.2 Funzioni della SGR affidate in <i>outsourcing</i>	58
<b>CAPITOLO XX DOCUMENTI ACCESSIBILI AL PUBBLICO</b>	59
20.1 Informazioni agli investitori	59
<b>CAPITOLO XXI OBIETTIVO E POLITICA DI INVESTIMENTO DEL FONDO</b>	60
21.1 Descrizione della politica, della strategia e degli obiettivi di investimento del Fondo	60
21.2 Descrizione delle procedure con cui l'organismo di investimento collettivo può modificare la propria strategia o politica di investimento, o entrambe	61
21.3 I limiti della leva finanziaria utilizzabile dal Fondo	61
21.4 Status del Fondo sotto il profilo della regolamentazione e nome dell'Autorità di vigilanza competente in relazione al Fondo	61
21.5 Profilo dell'investitore tipico per cui il Fondo è pensato	62
21.6 Autorità competente	62
<b>CAPITOLO XXII RESTRIZIONI ALL'INVESTIMENTO DEL FONDO</b>	63
22.1 Restrizioni e limiti agli investimenti del Fondo	63
22.2 Investimento del Fondo in misura superiore al 20% del suo patrimonio in un unico emittente sottostante, o in uno o più OICR che a loro volta investano più del 20% in altri OICR, o in attività che dipendono dall'affidabilità creditizia o dalla solvibilità di una controparte del Fondo	63
22.3 Investimento di una parte superiore al 20% del patrimonio del Fondo in un altro OICR	63
22.4 Informazioni sulle garanzie collaterali a copertura della quota di esposizione di una qualsiasi delle controparti del Fondo superiore al 20% del patrimonio del Fondo	63
22.5 Investimento di una parte superiore al 40% del patrimonio del Fondo in un altro OICR	63
22.6 Investimento diretto in materie prime	63
22.7 Descrizione del patrimonio immobiliare del Fondo	63
22.8 Strumenti finanziari derivati/Strumenti del mercato monetario/Valute	63
<b>CAPITOLO XXIII FORNITORI DI SERVIZI DEL FONDO</b>	64
Oneri e spese a carico del Fondo	64
Oneri a carico dei Partecipanti	64
23.1 Benefici a favore di prestatori di servizi al Fondo	66
23.2 Commissione che il Fondo deve corrispondere direttamente o indirettamente, che non può essere calcolata conformemente al punto 23.1 e che è, o potrebbe essere, significativa	67
23.3 Qualora un fornitore di servizi del Fondo riceva benefici da terzi (diversi dal Fondo) per servizi prestati al Fondo, e qualora tali benefici non possano essere destinati all'organismo di investimento collettivo, dichiarare tale fatto, fornire il nome dei terzi, se noto, e descrivere la natura dei benefici	67
23.4 Identità dei prestatori di servizi e descrizione dei loro obblighi e dei diritti dell'investitore	67
23.5 Conflitti di interessi significativi dei prestatori di servizi del Fondo	68
<b>CAPITOLO XXIV GESTORE DEGLI INVESTIMENTI DEL FONDO E CONSULENTI</b>	69
24.1 Gestori delegati	69
24.2 Consulenti	69
<b>CAPITOLO XXV CUSTODIA</b>	70
25.1 Modalità di custodia delle attività del Fondo	70
25.2 Attività di custodia svolte da soggetti diversi da quelli indicato al precedente punto 25.1	70
<b>CAPITOLO XXVI VALUTAZIONE</b>	71
26.1 Calcolo del valore della Quota	71
26.2 Sospensione della valutazione e informativa agli investitori	71
<b>CAPITOLO XXVII OBBLIGAZIONI INCROCIATE</b>	72
27.1 Obbligazioni incrociate	72
<b>CAPITOLO XXVIII INFORMAZIONI FINANZIARIE SUL FONDO</b>	73
28.1 Informazioni finanziarie relative agli esercizi passati	73

<b>Nota Informativa</b>	74
<b>CAPITOLO I PERSONE RESPONSABILI, INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, RELAZIONI DI ESPERTI E APPROVAZIONE DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI</b>	75
1.1 Indicazione delle persone responsabili	75
1.2 Dichiarazione di responsabilità	75
1.3 Dichiarazioni e relazioni di esperti	75
1.4 Informazioni provenienti da terzi	75
1.5 Autorità competente	75
<b>CAPITOLO II FATTORI DI RISCHIO</b>	76
<b>CAPITOLO III INFORMAZIONI ESSENZIALI</b>	77
3.1 Dichiarazione relativa al capitale circolante	77
3.2 Capitalizzazione e indebitamento	77
3.3 Interessi di persone fisiche e giuridiche Partecipanti all'offerta	77
3.4 Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi	77
<b>CAPITOLO IV INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE</b>	78
4.1 Descrizione del tipo e della Classe degli strumenti finanziari	78
4.2 Legislazione in base alla quale le Quote del Fondo sono state create	78
4.3 Natura degli strumenti finanziari	78
4.4 Valuta di emissione delle Quote	78
4.5 Diritti connessi alle Quote	78
4.6 Delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali le Quote sono emesse	81
4.7 Data di emissione delle Quote	81
4.8 Trasferimento delle Quote e restrizioni alla loro trasferibilità	81
4.9 Legislazione nazionale in materia di offerta pubblica di acquisto	82
4.10 Offerte pubbliche di acquisto effettuate da terzi sulle azioni dell'Emittente nel corso dell'ultimo esercizio e dell'esercizio in corso	82
4.11 Trattamento fiscale	82
4.12 Potenziale impatto sull'investimento in caso di risoluzione a norma della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio	84
4.13 Identità e i dati di contatto della SGR	84
<b>CAPITOLO V TERMINI E CONDIZIONI DELL'OFFERTA PUBBLICA DI TITOLI</b>	85
5.1 Condizioni, statistiche relative all'offerta, calendario previsto e modalità di Sottoscrizione dell'offerta	85
5.1.1 Condizioni alle quali l'offerta è subordinata	86
5.1.2 Ammontare totale dell'offerta	86
5.1.3 Periodo di validità dell'offerta e descrizione della procedura di sottoscrizione	86
5.1.4 Momento e circostanze in cui l'offerta può essere revocata o sospesa	87
5.1.5 Riduzione della sottoscrizione e modalità di rimborso dell'ammontare eccedente versato dai Sottoscrittori	87
5.1.6 Ammontare minimo e massimo della Sottoscrizione	87
5.1.7 Periodo durante il quale la sottoscrizione può essere ritirata	87
5.1.8 Modalità e termini per il pagamento e la consegna delle Quote	87
5.1.9 Indicazione della data in cui i risultati dell'offerta verranno resi pubblici e descrizione completa delle modalità seguite	87
5.1.10 Procedura per l'esercizio di un eventuale diritto di prelazione, per la negoziabilità dei diritti di sottoscrizione e per il trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati	87
5.2 Piano di ripartizione e di assegnazione	88
5.2.1 Categorie di potenziali investitori	88
5.2.2 Sottoscrizione dell'offerta da parte dei principali azionisti o dei membri degli organi di amministrazione, di direzione o di sorveglianza della SGR	88
5.2.3 Informazioni da comunicare prima dell'assegnazione	88
5.2.4 Procedura per comunicare ai Sottoscrittori l'ammontare assegnato e indicazione dell'eventuale possibilità di iniziare le negoziazioni prima della notifica	88
5.3 Fissazione del prezzo	88
5.3.1 Indicazione del prezzo al quale le Quote saranno offerte e dell'importo delle spese e delle imposte a carico del Sottoscrittore o dell'acquirente	88
5.3.2 Procedura per la comunicazione del prezzo dell'offerta	89
5.3.3 Se gli azionisti dell'emittente hanno un diritto di prelazione e se tale diritto è limitato o soppresso, indicare la base per il calcolo del prezzo di emissione, se si tratta di un'emissione contro pagamento in contanti, nonché i motivi e i beneficiari della limitazione o della soppressione	89
5.3.4 Confronto tra il contributo del pubblico indistinto all'offerta delle Quote e l'effettivo contributo dei membri degli organi di amministrazione, di direzione o di sorveglianza e gli alti dirigenti, o persone collegate, della SGR	89
5.4 Collocamento e Sottoscrizione	89
5.4.1 Coordinatori dell'offerta e collocatori	89
5.4.2 Organismi incaricati del servizio finanziario e agenti depositari in ogni Paese	89

---

5.4.3	Soggetti incaricati di collocare il Fondo senza un impegno di assunzione a fermo, elementi essenziali degli accordi, ammontare complessivo della commissione di sottoscrizione e della commissione di collocamento	89
5.4.4	Data in cui è stato o sarà concluso l'accordo di sottoscrizione	89
	<b>CAPITOLO VI AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE</b>	<b>90</b>
	<b>CAPITOLO VII POSSESSORI DI TITOLI CHE PROCEDONO ALLA VENDITA</b>	<b>91</b>
	<b>CAPITOLO VIII SPESE RELATIVE ALL'OFFERTA</b>	<b>92</b>
	<b>CAPITOLO IX DILUIZIONE</b>	<b>93</b>
	<b>CAPITOLO X INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI</b>	<b>94</b>
10.1	Consulenti legati all'emissione delle Quote	94
10.2	Informazioni sottoposte a revisione	94
	<b>Appendice</b>	<b>95</b>
	<b>Glossario dei termini tecnici utilizzati nel Prospetto</b>	<b>99</b>

---

## Nota di Sintesi

La presente nota di sintesi (la “**Nota di Sintesi**”), redatta ai sensi dell’art. 7 del Regolamento 1129/2017, del Regolamento Delegato 979/2019 e del Regolamento Delegato 980/2019, fornisce le informazioni chiave relative alla SGR, al Fondo e al settore di attività in cui gli stessi operano e deve essere letta insieme con le altre parti del Prospetto per aiutare gli investitori al momento di valutare l’opportunità di investire in tale Fondo Quote. I termini riportati con la lettera maiuscola hanno il significato loro attribuito nell’apposita Sezione “Glossario” del Prospetto Informativo.

### **SEZIONE A - INTRODUZIONE CONTENENTE AVVERTENZE**

(ai sensi dell’art. 7, comma 4, lett. a) del Regolamento Delegato UE 1129/2017)

*Denominazione del Fondo e codice internazionale di identificazione delle Quote (ISIN)*

Il Fondo del presente Prospetto è denominato “Anima ELTIF Italia 2026”.

Le Quote del Fondo hanno i seguenti codici ISIN:

Quote di “Classe A” il cui codice ISIN è: IT0005405870;

Quote di “Classe AP” il cui codice ISIN è: IT0005421471.

*Informazioni relative al Fondo*

Il Fondo denominato “Anima ELTIF Italia 2026” è un Fondo di Investimento Europeo a Lungo Termine (ELTIF), FIA italiano, in forma chiusa non riservato. Il codice identificativo del Fondo (LEI) è il seguente: 549300SJTWGP8MUD321.

*Informazioni relative alla SGR*

Il Fondo è gestito da ANIMA SGR S.p.A. (la “SGR” o “ANIMA”), con sede legale in Milano, Corso Garibaldi n. 99, Codice fiscale, Registro delle Imprese e Partita IVA n. 07507200157, iscritta all’Albo tenuto dalla Banca d’Italia, di cui all’art. 35 del D. Lgs. 58/98 (“TUF”), al n. 8 della Sezione Gestori di OICVM, al n. 6 della Sezione Gestori di FIA e, ai sensi dell’articolo 4-*quinquies*.1, comma 2 del TUF, al n. 3 nella Sezione Gestori di ELTIF è il Gestore dell’ELTIF, ai fini e ai sensi del Regolamento ELTIF.

Sito internet: [www.animasgr.it](http://www.animasgr.it); numero di telefono: 02 806381.

Il codice LEI identificato della SGR è 549300FEFKSO50KOU830.

*Identità e dati di contatto dell’autorità competente*

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“CONSOB”), con sede in Roma, Via G. B. Martini n. 3, telefono +39 06 84771, sito internet [www.consob.it](http://www.consob.it).

*Data di pubblicazione del Prospetto*

Il Prospetto è stato pubblicato in data 29 marzo 2021. La SGR ha trasmesso il Prospetto alla CONSOB in quanto autorità nazionale competente ai sensi del Regolamento ELTIF e dell’art. 4-*quinquies*.1, comma 4, lett. a) e del TUF.

*Avvertenze*

Si avvertono gli investitori che:

- (a) la presente Nota di Sintesi dovrebbe essere letta come un’introduzione al Prospetto.
- (b) Qualsiasi decisione di investire nelle Quote dovrebbe basarsi sull’esame del Prospetto completo da parte dell’investitore.
- (c) L’investitore potrebbe incorrere in una perdita totale o parziale del capitale investito.
- (d) Qualora sia proposto un ricorso dinanzi all’organo giurisdizionale in merito alle informazioni contenute nel Prospetto, l’investitore ricorrente potrebbe essere tenuto, a norma del diritto nazionale, a sostenere le spese di traduzione del Prospetto prima dell’inizio del procedimento.
- (e) La responsabilità civile incombe solo alle persone che hanno presentato la presente Nota di Sintesi, comprese le sue eventuali traduzioni, ma soltanto se tale Nota di Sintesi risulta fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con le altre parti del Prospetto o non offre, se letta insieme con le altre parti del Prospetto, le informazioni fondamentali per aiutare gli investitori al momento di valutare l’opportunità di investire nelle Quote.
- (f) State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.
- (g) Il Fondo si caratterizza come illiquido, vista la sua natura di Fondo chiuso in quanto non è previsto a carico del Fondo né della SGR un obbligo di rimborso o di riacquisto delle Quote prima del termine di durata del Fondo.
- (h) Il Fondo non è quotato sui mercati regolamentati ovvero su di un sistema multilaterale di negoziazione.
- (i) Il Fondo mira a conseguire una crescita del capitale investendo principalmente in strumenti finanziari emessi da imprese italiane che svolgono attività diverse da quella finanziaria, non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione oppure, se ammesse alla negoziazione, a bassa e media capitalizzazione e non ricomprese negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati. La durata del Fondo è fissata in 6 anni a decorrere dal giorno di chiusura del Periodo di Sottoscrizione, fatti salvi i casi di liquidazione anticipata del Fondo e di proroga del termine di durata del Fondo. Gli obiettivi del Fondo, la strategia di investimento adottata ed il termine di durata del medesimo, qualificano il Fondo come Fondo a lungo termine.

(l) Si consiglia agli investitori di investire nel Fondo soltanto una piccola quota del loro portafoglio di investimenti complessivo.

## SEZIONE B - INFORMAZIONI FONDAMENTALI CONCERNENTI IL FONDO

### Chi è l'Emittente delle Quote?

L'emittente delle Quote è il Fondo denominato "Anima ELTIF Italia 2026" gestito da ANIMA SGR S.p.A. (la "SGR" o "ANIMA"). Il codice LEI identificativo della SGR è il seguente: 549300SJTWGP8MUD321.

Il Fondo mira a conseguire una crescita del capitale investendo principalmente in strumenti finanziari quotati e non quotati emessi da imprese italiane che svolgono attività diverse da quella finanziaria. In particolare, il Fondo investe almeno il 70% del suo capitale in strumenti finanziari azionari (inclusi strumenti rappresentativi di *quasi-equity*) o obbligazionari emessi da imprese italiane che svolgono attività diverse da quella finanziaria, non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione oppure, se ammesse alla negoziazione, a bassa e media capitalizzazione e non ricomprese negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati (c.d. investimenti "qualificati" tramite "Imprese di Portafoglio Ammissibili"). Il Fondo persegue il suo obiettivo in un orizzonte di investimento di lungo termine, nel rispetto degli obblighi relativi alle politiche di investimento degli ELTIF previsti dal Regolamento (UE) 2015/760. Il Fondo rientra tra gli investimenti "qualificati" destinati ai piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) ai sensi della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. "legge finanziaria 2017") e dell'articolo 13-bis, comma 2-bis, del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e successive modificazioni.

Dal momento che il Fondo rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR), e in conformità alla normativa prevista in materia, almeno a partire dalla data di conclusione del periodo massimo di tre mesi decorrenti dalla chiusura del periodo di sottoscrizione dedicati all'avvio delle attività del Fondo (il "Periodo di Investimento") e fino al Termine di Durata del Fondo, nel rispetto dei limiti di investimento previsti dal regolamento (UE) n. 2015/760:

- in ciascun anno solare, o frazione, per almeno i due terzi dell'anno stesso, investe almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati ("Investimenti Qualificati PIR");
- per la restante parte (c.d. "Quota Libera PIR"), può essere destinato a investimenti che non hanno le caratteristiche per essere considerati come Investimenti Qualificati PIR, nonché in impieghi di liquidità, quali depositi e conti correnti;
- secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 103 della Legge 232/2016 e dall'articolo 13-bis, comma 2-bis, del D. L. 124/2019, le attività del Fondo non possono essere investite per una quota superiore al 20% del totale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti;
- secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 105 della Legge 232/2016, le attività del Fondo non possono essere investite in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.

I suddetti vincoli di investimento cessano di essere applicati dal momento in cui il Fondo inizia a vendere le attività, in modo da rimborsare le Quote degli investitori, e sono temporaneamente sospesi quando il Fondo riduce il capitale, purché tale sospensione non sia superiore a 12 mesi.

In relazione alla politica di investimento perseguita, il Fondo non rientra invece tra gli investimenti qualificati destinati ai PIR costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020 che rispettano i vincoli di investimento stabiliti dall'articolo 13-bis, comma 2, del D.L. n. 124/2019 e quelli di cui all'art. 1, commi da 211 a 215, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (di seguito "Legge 145/2018") costituiti tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019.

Nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni sopra richiamate, il Fondo investe almeno il 70% del suo capitale in strumenti finanziari azionari (inclusi strumenti rappresentativi di *quasi-equity*) o obbligazionari emessi da imprese italiane che svolgono attività diverse da quella finanziaria, non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione oppure, se ammesse alla negoziazione, a bassa e media capitalizzazione e non ricomprese negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati (c.d. investimenti "qualificati" tramite "Imprese di Portafoglio Ammissibili").

Inoltre, fermi restando i limiti e divieti previsti nel Regolamento (UE) n. 2015/760, il Fondo può investire:

- in strumenti finanziari emessi da emittenti italiani ed esteri indipendentemente dal merito di credito;
- in parti di OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la politica di investimento del Fondo, fino al 10% delle attività;
- in depositi bancari denominati in Euro, fino al 30% delle attività.

Il Fondo non investe in attività reali e non eroga prestiti alle imprese oggetto di investimento.

Il Fondo non investe altresì in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.

L'attivo del Fondo, nel rispetto dei limiti e divieti previsti nel Regolamento (UE) n. 2015/760, può essere investito in misura non superiore al 20% in strumenti finanziari emessi da una singola Impresa di Portafoglio Ammissibile. Nel computo del limite di concentrazione relativo ai conti correnti non si tiene conto della liquidità detenuta per esigenze di tesoreria presso il Depositario.

L'esposizione a valute diverse dall'Euro non può superare il 10% delle attività del Fondo.

Nella gestione del Fondo la SGR non intende assumere prestiti.

La SGR si avvale, relativamente alla componente gestita in titoli, di una procedura interna ("Policy ESG") disponibile sul sito web della Società ([www.animasgr.it](http://www.animasgr.it)) per l'analisi, la valutazione e la classificazione degli emittenti in funzione di fattori ambientali, sociali e di *governance*. Il Fondo è gestito da ANIMA SGR S.p.A., società soggetta ad attività di direzione e coordinamento dell'azionista unico, nonché Capogruppo, Anima Holding S.p.A..

Alla Data del Prospetto, il Dott. Alessandro Melzi d'Eril è l'amministratore delegato della SGR, nato a Milano il 29 marzo 1975.

Alla Data del Prospetto, la società incaricata dalla revisione legale dei conti della SGR e per il Fondo, per gli esercizi 2017-2025 è DELOITTE & TOUCHE S.p.A. con sede legale in Milano, Via Tortona n. 25.

### **Quali sono le informazioni finanziarie fondamentali relative al Fondo?**

Il Prospetto non contiene alcun resoconto della situazione finanziaria e gestionale del Fondo in quanto il medesimo è stato istituito in data 27 settembre 2019 e, da tale data, non ha ancora iniziato l'attività né redatto alcuna relazione di gestione. Si segnala che non sono stati segnalati rilievi dalla Società di revisione in relazione ai bilanci della SGR relativi agli esercizi 2017-2018-2019.

Quali sono i principali rischi specifici del Fondo?

La partecipazione ad un Fondo comporta un alto livello di rischiosità in considerazione delle possibili variazioni del valore delle Quote, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le risorse del Fondo.

In considerazione della tipologia di prodotto di investimento, con particolare riferimento alla durata, al profilo di illiquidità degli attivi oggetto di investimento e, in generale, alle caratteristiche del Fondo, l'investimento nel Fondo è adatto ad investitori che:

- hanno una buona conoscenza degli strumenti finanziari e delle operazioni di investimento e/o esperienza nel settore finanziario;
- hanno ricevuto, preliminarmente all'operazione di sottoscrizione del Fondo, una consulenza adeguata in materia di investimenti;
- hanno un orizzonte temporale di investimento di lungo termine;
- sono orientati al rischio e disposti a sopportare perdite fino all'intero ammontare investito;
- investono nel Fondo soltanto una piccola quota del proprio portafoglio di investimenti complessivo e sono disposti a detenere nel Fondo le somme investite fino alla data di scadenza dello stesso, anche in considerazione del fatto che il Fondo ha forma chiusa.

La SGR non garantisce il raggiungimento dell'obiettivo del Fondo né la restituzione del capitale investito. Il rischio di perdita totale o parziale del capitale investito nel Fondo è insito in questa tipologia di prodotti.

In particolare, per apprezzare il rischio derivante dall'investimento del patrimonio del Fondo in strumenti finanziari occorre considerare i seguenti principali fattori di rischio:

#### **3.1.1 Rischio legato all'investimento in società non quotate, con particolare riferimento al rischio di liquidità**

Il Fondo può investire fino al 70% del suo capitale in strumenti finanziari azionari (inclusi strumenti rappresentativi di *quasi-equity*) o obbligazionari emessi da imprese italiane che svolgono attività diverse da quella finanziaria, non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione oppure, se ammesse alla negoziazione, a bassa e media capitalizzazione e non ricomprese negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati. Il rischio di liquidità è il rischio che una o più posizioni all'interno del Fondo non possano essere vendute, liquidate o chiuse limitando i costi ed entro un tempo ragionevole. Nel caso di titoli illiquidi lo smobilizzo di una posizione potrebbe non essere realizzabile per mancanza di una controparte ovvero potrebbe avvenire a condizioni diverse da quelle auspiccate. È pertanto possibile che la vendita di tali titoli illiquidi avvenga ad un prezzo significativamente inferiore al valore degli strumenti stessi.

#### **3.1.2 Rischio di valutazione**

È il rischio che la valutazione degli strumenti finanziari, emessi principalmente da imprese a bassa e media capitalizzazione, non corrisponda al reale valore di realizzo degli stessi strumenti.

#### **3.1.3 Rischio di mercato**

Il rischio di mercato consiste nel rischio che il Valore Unitario delle Quote del Fondo subisca una diminuzione in seguito alle oscillazioni del valore degli attivi nei quali sono investite le disponibilità del Fondo. Fra gli elementi che possono influenzare il valore degli attivi detenuti dal Fondo sono inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo

e in relazione alle specifiche caratteristiche del singolo attivo considerato, l'evoluzione del rischio di credito dell'emittente dello strumento finanziario, l'evoluzione dei mercati finanziari e dei tassi di interesse, l'andamento del settore industriale e dell'area geografica di riferimento e, più in generale, l'evoluzione del quadro macroeconomico.

#### **3.1.4 Rischio legato agli investimenti in società non quotate**

La politica di investimento del Fondo prevede che il suo patrimonio possa essere investito in strumenti finanziari emessi da società non quotate (sia in strumenti di debito sia in azioni), che, per loro natura e in ragione della loro difficile liquidabilità, comportano livelli di rischio superiori rispetto ai titoli quotati.

In particolare le società non quotate non sono assoggettate ad un sistema di controllo pubblicitario analogo a quello predisposto per le società quotate. Ciò comporta, fra l'altro, l'indisponibilità di un flusso di informazioni pari, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, a quello delle società con titoli quotati e una conseguente difficoltà nell'effettuare verifiche indipendenti nelle società.

La mancanza di un mercato regolamentato può inoltre generare difficoltà nel disinvestimento dei titoli in portafoglio che, se perduranti, potrebbero determinare un ritardo nella liquidazione delle Quote oltre i termini di scadenza del Fondo. Tali difficoltà si potrebbero riflettere sul prezzo di vendita della partecipazione e, conseguentemente, sul valore della Quota.

Inoltre, per quanto concerne la possibilità di effettuare investimenti in azioni di società non quotate è da considerare che per questi titoli è maggiormente complesso e aleatorio determinare il prezzo di mercato e conseguentemente potrebbe essere difficoltoso e penalizzante il loro smobilizzo, circostanze che potrebbero avere effetti negativi sull'andamento del valore delle Quote del Fondo.

#### **3.1.5 Rischio di credito**

È il rischio che la controparte di una delle transazioni risulti inadempiente prima del regolamento dei flussi finanziari della transazione stessa (ad esempio, il soggetto emittente le obbligazioni non assolve, anche solo in parte, gli obblighi di pagamento degli interessi e di rimborso del capitale). La performance degli attivi in cui investe il Fondo può essere condizionata dal mancato o incompleto adempimento delle obbligazioni assunte dalle proprie controparti.

#### **3.1.6 Rischio di controparte**

Esprime la rischiosità insita nell'esposizione verso le controparti nelle operazioni cui ricorre il Fondo. Le controparti del Fondo sono, da un lato, gli emittenti degli strumenti finanziari nei quali il Fondo investe, dall'altro i soggetti utilizzati per operazioni di copertura, di deposito o investimento della liquidità.

#### **3.1.7 Rischio normativo e regolamentare**

Il Fondo è sottoposto a specifiche regolamentazioni del settore di appartenenza. Eventuali modifiche regolamentari, al quadro normativo nazionale e internazionale, ovvero l'adozione di nuovi provvedimenti da parte delle Autorità di Vigilanza, ovvero modifiche interpretative della normativa vigente potrebbero influire sull'attività del Fondo e sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria, sulla possibilità di perseguire efficacemente la politica di investimento e sulle operazioni di investimento e di disinvestimento.

#### **3.1.8 Rischio fiscale**

Il rendimento dell'investimento nelle Quote del Fondo da parte di ciascun Sottoscrittore potrà essere influenzato anche negativamente per effetto dell'introduzione di modifiche normative ovvero della mutata interpretazione di normative esistenti, inerenti il regime fiscale applicabile al Fondo e/o al trattamento fiscale applicabile ai singoli Sottoscrittori.

#### **3.1.9 Rischio sistemico**

Esprime il rischio che l'insolvenza o il fallimento di uno o più intermediari o emittenti determini generalizzati fenomeni d'insolvenza o fallimenti a catena. Le cause che portano a eventi sistemici risiedono principalmente nell'influenza che i vari soggetti del network hanno gli uni con gli altri.

#### **3.1.10 Rischio di sostenibilità**

La Società prende in considerazione i rischi di sostenibilità attraverso l'utilizzo di criteri di esclusione e di monitoraggio attivo dei profili ESG dei singoli titoli e del portafoglio nel suo complesso, come descritto nella Policy ESG disponibile sul sito web della Società. A questo proposito, si evidenzia che tutti i prodotti sono stati classificati su una scala a 4 valori come indicato nella sezione "Fattori di rischio". Il Fondo è stato classificato nella categoria "Rischi di sostenibilità potenzialmente elevati", sulla base dei criteri previsti dall'apposita Policy approvata dal Consiglio di Amministrazione della SGR; ciò in quanto, investendo il Fondo tipicamente in società di piccola dimensione ed essendo scarsa la disponibilità di rating ESG su quegli emittenti, la percentuale complessiva di emittenti con copertura ESG si pone al di sotto del livello minimo predefinito.

## **SEZIONE C - INFORMAZIONI FONDAMENTALI SULLE QUOTE DEL FONDO**

### ***Quali sono le principali caratteristiche delle Quote del Fondo?***

#### ***A. Tipologia, Classe e codice ISIN***

Il Fondo si qualifica come Fondo di Investimento Europeo a Lungo Termine (ELTIF) ai sensi del Regolamento ELTIF e si configura Fondo comune di investimento mobiliare chiuso e non riservato. Il Fondo è stato istituito il 27 settembre

2019 con la denominazione di “Anima ELTIF Italia” ed è stato approvato dalla Banca d’Italia con nota n. 1529919 del 17.12.2019, delibera n. 721/2019, che contestualmente ha approvato il Regolamento; il Regolamento successivamente è stato modificato con delibera dell’organo amministrativo della SGR in data 28 luglio 2020 e in data 2 ottobre 2020 e approvato in via generale dalla Banca d’Italia. Nelle citate sedute del C.d.A. del 28 luglio 2020 e del 2 ottobre 2020, l’organo amministrativo ha deliberato, tra le modifiche, la variazione della denominazione del Fondo in “Anima ELTIF Italia 2026”, l’adeguamento della disciplina di cui all’“Oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche”, a seguito della previsione che il Fondo rientra tra gli investimenti “qualificati” destinati ai piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) ai sensi della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. “legge finanziaria 2017”) e dell’articolo 13-bis, comma 2-bis, del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e successive modificazioni apportate dalla legge di conversione del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 in materia di “Piani Individuali di Risparmio Alternativi” di cui all’art. 136 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (“Decreto Rilancio”) convertito in Legge dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché la durata massima del Periodo di sottoscrizione fissata in mesi 6 (sei).

Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di Gestione e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della Società di Gestione o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositaro o nell’interesse degli stessi.

Sono previste due Classi di Quote, denominate Quote di “Classe A” e Quote di “Classe AP”, entrambe a capitalizzazione dei proventi, che presentano le medesime caratteristiche per quanto attiene al regime commissionale applicato. Le Quote di “Classe A” il cui codice ISIN è IT0005405870 e le Quote di “Classe AP” il cui codice ISIN è IT0005421471, sono ordinarie, rappresentate da certificati nominativi e liberamente trasferibili. A richiesta degli aventi diritto, è ammesso il frazionamento o il raggruppamento dei certificati nominativi.

Le Quote di “Classe AP” sono finalizzate esclusivamente all’investimento nei piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR), pertanto possono essere acquistate solo dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato italiano. Per la predetta Classe di Quote non è consentita la cointestazione.

Per i piani di risparmio a lungo termine di cui all’art. 13-bis, comma 2-bis, del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 e successive modifiche, gli investitori possono destinare somme o valori per un importo non superiore a 300.000,00 Euro all’anno e a 1.500.000,00 Euro complessivi.

Le Quote di “Classe AP” possono, pertanto, essere sottoscritte da ogni singolo Partecipante nel limite massimo di 300.000,00; per le sottoscrizioni con importi maggiori, la parte eccedente verrà destinata alla sottoscrizione delle Quote di “Classe A”.

#### *B. Valuta di emissione delle Quote, valore nominale delle Quote e durata del Fondo*

Le Quote sono denominate in “Euro”. Il valore unitario iniziale della Quota è pari a 5 Euro. La durata del Fondo è fissata, fatte salve le ipotesi di liquidazione anticipata o di proroga in 6 anni a decorrere dal giorno di chiusura del “Periodo di Sottoscrizione”.

#### *C. Diritti connessi alle Quote*

Tutte le Quote hanno uguale valore e uguali diritti. Gli investitori beneficiano di pari trattamento: non sono previsti trattamenti preferenziali o vantaggi economici specifici a favore di singoli investitori o di gruppi di investitori.

Ciascuna Quota riconosce al Partecipante il diritto a:

- concorrere proporzionalmente ai risultati economici e agli incrementi di valore del patrimonio del Fondo;
- partecipare alla Distribuzione di Proventi e alla Distribuzione di Capitale;
- intervenire e votare nell’Assemblea dei Partecipanti per deliberare sulle materie alla stessa riservate;
- ottenere, allo scadere della durata del Fondo, il rimborso delle Quote del Fondo mediante la ricezione del riparto di denaro spettante per ogni Quota al netto della eventuale Commissione Variabile Finale prevista dal rendiconto Finale di Liquidazione.

#### *D. Conseguenza di un’eventuale bail-in*

Il Fondo, compatibilmente con la politica di investimento degli ELTIF, potrà investire in titoli assoggettabili a riduzione o conversione degli strumenti di capitale e/o a “bail-in”. La riduzione o conversione degli strumenti di capitale e il *bail-in* costituiscono misure per la gestione della crisi di una banca o di una impresa di investimento introdotte dai decreti legislativi nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015 di recepimento della direttiva 2014/59/UE (c.d. Banking Resolution and Recovery Directive).

Si evidenzia, altresì, che i depositi degli Organismi di investimento collettivi sono esclusi da qualsiasi rimborso da parte dei Sistemi di garanzia dei Depositi (art. 5, comma 1, lett. h) della Direttiva 2014/49UE).

#### *E. Eventuali restrizioni alla libera negoziabilità delle Quote*

Alla Data del Prospetto, i Partecipanti al Fondo potranno cedere, in tutto o in parte, le Quote ferme le cautele, i limiti e le altre disposizioni del Regolamento ELTIF in materia di commercializzazione di Quote di ELTIF agli investitori al dettaglio. La SGR verifica che i soggetti che ricevano in tutto o in parte le Quote possiedano i medesimi requisiti in capo ai Partecipanti cedenti.

#### *F. Politica in materia di dividendi o pagamenti*

Il Fondo è del tipo a capitalizzazione dei proventi. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai Partecipanti ma restano compresi nel patrimonio del Fondo.

#### *Dove saranno negoziati le Quote del Fondo?*

Non è attualmente prevista la negoziazione delle Quote del Fondo in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione.

#### *Al Fondo è connessa una garanzia?*

La SGR non garantisce il raggiungimento dell'obiettivo del Fondo né la restituzione del capitale investito.

#### *Quali sono i principali rischi specifici delle Quote?*

##### **Rischio connesso alla durata dell'investimento**

L'orizzonte temporale di lungo periodo che caratterizza gli investimenti effettuati dal Fondo comporta la variabilità nel tempo dei fattori economico-finanziari presi a riferimento al momento della Sottoscrizione delle Quote. Parimenti legato all'orizzonte di lungo periodo dell'investimento è la mancanza di certezza sulla continuità nel tempo del management della SGR avuto a riferimento al momento dell'adesione.

##### **Rischi connessi all'assenza di un mercato secondario regolamentato e all'illiquidità delle Quote**

Data la natura di tipo "chiuso" del Fondo, l'investimento nelle Quote è da considerarsi illiquido. Salvo quanto previsto dal Regolamento, infatti, non è previsto a carico del Fondo né della SGR un obbligo di rimborso o di riacquisto delle Quote prima della scadenza del Fondo. In circostanze normali il rimborso delle Quote avviene con la liquidazione finale del Fondo alla scadenza dello stesso. I Partecipanti possono inoltre richiedere il rimborso anticipato delle Quote alle condizioni previste dal Regolamento di gestione del Fondo.

La SGR può prorogare, con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione e con il parere favorevole dell'organo di controllo, il Termine di Durata del Fondo per un periodo massimo di 1 anno (il "Periodo di Grazia") per il completamento delle operazioni di smobilizzo degli investimenti in portafoglio.

L'assenza della previsione della quotazione delle Quote del Fondo e dunque di un mercato secondario regolamentato accentuano il rischio di illiquidità delle Quote del Fondo poiché, nonostante il trasferimento delle Quote sia in astratto possibile, per sua natura il Fondo non è destinato allo smobilizzo e l'effettivo disinvestimento è necessariamente subordinato al reperimento di una controparte disposta ad acquistare le Quote, circostanza che potrebbe generare una differenza, anche negativa e non quantificabile a priori, tra il prezzo di cessione della Quota e il valore di mercato degli attivi del Fondo riflesso dal Valore Unitario delle Quote del Fondo.

##### **Rischio di decisioni avverse nei confronti dei Partecipanti di minoranza**

Il Regolamento di gestione del Fondo attribuisce all'Assemblea dei Partecipanti, ai sensi dell'articolo 37 del TUF, il potere di deliberare in merito alla sostituzione del Gestore di ELTIF. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Partecipanti sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle Quote degli intervenuti all'Assemblea. Il quorum deliberativo non può in ogni caso essere inferiore al 10 per cento del valore di tutte le Quote in circolazione.

Tale potere implica il rischio che i Partecipanti di minoranza possano subire delle decisioni contrarie alla propria volontà che potrebbero influire negativamente sul risultato complessivo del proprio investimento nelle Quote del Fondo.

## **SEZIONE D - INFORMAZIONI FONDAMENTALI SULL'OFFERTA PUBBLICA DELLE QUOTE DEL FONDO**

#### ***A quali condizioni posso investire in questo Fondo e qual è il calendario previsto?***

La sottoscrizione delle Quote del Fondo avviene, esclusivamente durante il "Periodo di Sottoscrizione", mediante versamento in un'unica soluzione. L'importo minimo della sottoscrizione è pari a 10.000 Euro. Le Quote del Fondo sono sottoscritte mediante compilazione e sottoscrizione di apposito modulo predisposto dalla SGR e indirizzato alla stessa accompagnato dalla disposizione irrevocabile dell'ordine di sottoscrizione. Le date di apertura e di chiusura del "Periodo di Sottoscrizione", saranno rese inoltre note mediante pubblicazione sul predetto sito della SGR [www.animasgr.it](http://www.animasgr.it). La SGR si riserva, in ogni caso, la facoltà di prolungare la durata del "Periodo di Sottoscrizione" ovvero di cessare anticipatamente l'offerta al pubblico delle Quote del Fondo. L'eventuale prolungamento del "Periodo di Sottoscrizione" o la cessazione anticipata dell'offerta saranno resi noti mediante pubblicazione sul predetto sito della SGR [www.animasgr.it](http://www.animasgr.it). La durata del "Periodo di Sottoscrizione" non potrà risultare in ogni caso superiore a sei mesi. La richiesta di versamento del controvalore in denaro in attuazione degli impegni assunti con la sottoscrizione delle Quote avverrà al termine del periodo di sottoscrizione. Al termine della raccolta delle sottoscrizioni, e nel rispetto del termine di recesso ove applicabile, la SGR procederà alla richiesta di versamento del controvalore in denaro degli impegni assunti con la sottoscrizione delle Quote del Fondo. La SGR, successivamente, comunicherà al Cliente, entro 15 giorni successivi alla prima valorizzazione delle Quote, la conferma dell'avvenuto investimento nonché la chiusura delle sottoscrizioni. Viene inoltre previsto che la SGR, anche per il tramite dei soggetti incaricati del collocamento, entro 15 giorni dalla data di chiusura della raccolta delle sottoscrizioni, procederà a comunicare ai Partecipanti l'eventuale liberazione dagli impegni assunti. Qualora la SGR abbia ricevuto, durante il periodo di sottoscrizione, richieste di sottoscrizione per un ammontare inferiore all'importo minimo potrà non procedere al richiamo degli impegni dandone avviso, anche per il

tramite del Soggetto Incaricato del Collocamento, ai Sottoscrittori entro il termine di 30 giorni dalla data di chiusura del Periodo di Sottoscrizione o, in alternativa, qualora l'Obiettivo di raccolta non sia stato raggiunto, potrà procedere al ridimensionamento del patrimonio.

Il patrimonio del Fondo viene raccolto mediante un'unica emissione di Quote al termine del "Periodo di Sottoscrizione". Non sono previste nuove emissioni di Quote successivamente alla chiusura del "Periodo di Sottoscrizione".

Per la sottoscrizione di Quote di "Classe A" e di "Classe AP" si applica una commissione di sottoscrizione del valore massimo pari al 3% dell'ammontare lordo delle somme investite.

Il periodo di sottoscrizione va dal 1° aprile 2021 al 30 settembre 2021.

La SGR ha il diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del Sottoscrittore:

- a) un diritto fisso pari a 8,00 Euro sul versamento iniziale; se il Sottoscrittore opta, nel Modulo di sottoscrizione, per l'invio della lettera di conferma dell'operazione in formato elettronico, il diritto fisso è pari a 6,00 Euro;
- b) un diritto fisso pari a 8,00 Euro per ogni operazione di rimborso; se il Partecipante, nel Modulo di sottoscrizione, opta per l'invio della lettera di conferma dell'operazione in formato elettronico il diritto fisso è pari a 6,00 Euro;
- c) un diritto fisso per il rimborso delle spese amministrative per l'emissione e il frazionamento dei certificati fisici, pari a 10,00 Euro per ogni nuovo certificato;
- d) ove richiesto dal Sottoscrittore che non voglia avvalersi della facoltà di ritirare i certificati presso il Depositario, il rimborso delle spese di spedizione dei certificati, che viaggeranno a rischio del richiedente;
- e) un diritto fisso per ogni pratica di successione, pari a 75,00 Euro;
- f) le imposte e tasse eventualmente dovute ai sensi delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti anche in relazione alla stipula del contratto di sottoscrizione e alla comunicazione dell'avvenuto investimento e disinvestimento;
- g) nel limite della copertura degli oneri effettivamente sostenuti che saranno di volta in volta indicati al Partecipante, il rimborso delle spese di spedizione e di assicurazione per l'invio dei mezzi di pagamento.

Gli importi di cui alla precedente lett. b), potrebbero essere aggiornati ogni anno sulla base della variazione intervenuta rispetto all'ultimo aggiornamento dell'indice generale accertato dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Tali aggiornamenti verranno adeguatamente pubblicizzati dalla SGR con avviso sul sito.

I soggetti incaricati del collocamento non possono porre a carico dei clienti oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Regolamento.

#### **Chi è l'offerente delle Quote?**

L'offerente delle Quote del Fondo è ANIMA SGR S.p.A., sottoposto all'attività di coordinamento e direzione di Anima Holdind S.p.A., con sede legale in Milano, Corso Garibaldi n. 99, iscritta all'Albo tenuto dalla Banca d'Italia, di cui all'art. 35 del D. Lgs. 58/98 ("TUF"), al n. 8 della Sezione Gestori di OICVM, al n. 6 della Sezione Gestori di FIA e, ai sensi dell'articolo 4-*quinquies*.1, comma 2 del TUF, al n. 3 nella Sezione Gestori di ELTIF è il Gestore dell'ELTIF, ai fini e ai sensi del Regolamento ELTIF. Sito internet: [www.animasgr.it](http://www.animasgr.it); Numero di telefono: 02 806381.

#### **Perché è redatto il presente Prospetto?**

Il presente Prospetto è redatto in conformità all'articolo 23, comma 1 del Regolamento ELTIF in quanto il Fondo è un Fondo di Investimento Europeo a Lungo Termine.

#### **Utilizzo importo stimato netto dei proventi**

L'ammontare ricavato dall'offerta delle Quote costituirà il patrimonio del Fondo e sarà gestito dalla SGR secondo le modalità indicate nel Regolamento del Fondo.

#### **Accordi di sottoscrizione con assunzione a fermo**

L'offerta del Fondo non è soggetta ad un accordo di sottoscrizione con assunzione a fermo.

#### **Conflitti di interesse più significativi**

La SGR, al fine di commercializzare le Quote del Fondo, si avvale di collocatori terzi con i quali ha concluso accordi aventi ad oggetto compensi, commissioni o prestazioni non monetarie, il cui pagamento è volto ad accrescere la qualità del servizio di gestione collettiva e non ostacola l'adempimento dell'obbligo di servire al meglio gli interessi del Fondo o dei Sottoscrittori. In particolare, la SGR riconosce ai distributori, a fronte dell'attività di promozione e del collocamento di tali Quote e delle attività di assistenza pre e post-vendita e/o di consulenza in materia di investimenti prestate agli investitori:

- la totalità degli importi percepiti a titolo di commissione di sottoscrizione;
- una percentuale degli importi percepiti a titolo di commissione di gestione.

In ragione delle caratteristiche degli emittenti degli strumenti finanziari in cui investe il Fondo, non saranno attivati accordi di cooperazione commerciale con banche per la segnalazione - fra la clientela delle banche stesse - di aziende che presentino caratteristiche finanziarie tali da rendere utile od opportuna una valutazione sulla possibile effettuazione di un'operazione di investimento da parte del Fondo.

---

## Fattori di rischio

### 3.1 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DI INVESTIMENTO DEL FONDO

La partecipazione ad un Fondo comporta un alto livello di rischiosità in considerazione delle possibili variazioni del valore delle Quote, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le risorse del Fondo. Il Fondo è un Fondo di investimento alternativo e pertanto classificato come prodotto finanziario complesso ai sensi della comunicazione CONSOB n. 97996/14 del 22 dicembre 2014. I fattori di rischio di seguito descritti devono essere letti congiuntamente alle altre informazioni contenute nel Prospetto. **La SGR non garantisce il raggiungimento dell'obiettivo del Fondo né la restituzione del capitale investito.** Il rendimento del Fondo può variare significativamente di anno in anno in funzione del rendimento delle singole attività nelle quali il patrimonio del Fondo è investito.

In considerazione della tipologia di prodotto di investimento, con particolare riferimento alla durata, al profilo di illiquidità degli attivi oggetto di investimento e, in generale, alle caratteristiche del Fondo, l'investimento nel Fondo è adatto ad investitori che:

- hanno una buona conoscenza degli strumenti finanziari e delle operazioni di investimento e/o esperienza nel settore finanziario;
- hanno ricevuto, preliminarmente all'operazione di sottoscrizione del Fondo, una consulenza adeguata in materia di investimenti;
- hanno un orizzonte temporale di investimento di lungo termine;
- sono orientati al rischio e disposti a sopportare perdite fino all'intero ammontare investito;
- investono nel Fondo soltanto una piccola quota del proprio portafoglio di investimenti complessivo e sono disposti a detenere nel Fondo le somme investite fino alla data di scadenza dello stesso, anche in considerazione del fatto che il Fondo ha forma chiusa.

I rischi associati al Fondo sono quelli di seguito descritti.

#### 3.1.1 Rischio legato all'investimento in società non quotate, con particolare riferimento al rischio di liquidità

Il Fondo può investire fino al 70% del suo capitale in strumenti finanziari azionari (inclusi strumenti rappresentativi di *quasi-equity*) o obbligazionari emessi da imprese italiane che svolgono attività diverse da quella finanziaria, non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione oppure, se ammesse alla negoziazione, a bassa e media capitalizzazione e non ricomprese negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati. Il rischio di liquidità è il rischio che una o più posizioni all'interno del Fondo non possano essere vendute, liquidate o chiuse limitando i costi ed entro un tempo ragionevole. Nel caso di titoli illiquidi lo smobilizzo di una posizione potrebbe non essere realizzabile per mancanza di una controparte ovvero potrebbe avvenire a condizioni diverse da quelle auspicate. È pertanto possibile che la vendita di tali titoli illiquidi avvenga ad un prezzo significativamente inferiore al valore degli strumenti stessi.

#### 3.1.2 Rischio di valutazione

È il rischio che la valutazione degli strumenti finanziari, emessi principalmente da imprese a bassa e media capitalizzazione, non corrisponda al reale valore di realizzo degli stessi strumenti. Per le informazioni di dettaglio relative alle procedure di valutazione del Fondo di investimento alternativo, si rimanda alla lettera G dell'Appendice al Prospetto.

#### 3.1.3 Rischio di mercato

Il rischio di mercato consiste nel rischio che il Valore Unitario delle Quote del Fondo subisca una diminuzione in seguito alle oscillazioni del valore degli attivi nei quali sono investite le disponibilità del Fondo. Fra gli elementi che possono influenzare il valore degli attivi detenuti dal Fondo sono inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo e in relazione alle specifiche caratteristiche del singolo attivo considerato, l'evoluzione del rischio di credito dell'emittente dello strumento finanziario, l'evoluzione dei mercati finanziari e dei tassi di interesse, l'andamento del settore industriale e dell'area geografica di riferimento e, più in generale, l'evoluzione del quadro macroeconomico.

#### 3.1.4 Rischio legato agli investimenti in società non quotate

La politica di investimento del Fondo prevede che il suo patrimonio possa essere investito in strumenti finanziari emessi da società non quotate (sia in strumenti di debito sia in azioni), che, per loro natura e in ragione della loro difficile liquidabilità, comportano livelli di rischio superiori rispetto ai titoli quotati. In particolare le società non quotate non sono assoggettate ad un sistema di controllo pubblicistico analogo a quello predisposto per le società quotate. Ciò comporta, fra l'altro, l'indisponibilità di un

flusso di informazioni pari, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, a quello delle società con titoli quotati e una conseguente difficoltà nell'effettuare verifiche indipendenti nelle società. La mancanza di un mercato regolamentato può inoltre generare difficoltà nel disinvestimento dei titoli in portafoglio che, se perduranti, potrebbero determinare un ritardo nella liquidazione delle Quote oltre i termini di scadenza del Fondo. Tali difficoltà si potrebbero riflettere sul prezzo di vendita della partecipazione e, conseguentemente, sul valore della Quota.

Inoltre, per quanto concerne la possibilità di effettuare investimenti in azioni di società non quotate è da considerare che per questi titoli è maggiormente complesso e aleatorio determinare il prezzo di mercato e conseguentemente potrebbe essere difficoltoso e penalizzante il loro smobilizzo, circostanze che potrebbero avere effetti negativi sull'andamento del valore delle Quote del Fondo.

### **3.1.5 Rischio di credito**

È il rischio che la controparte di una delle transazioni risulti inadempiente prima del regolamento dei flussi finanziari della transazione stessa (ad esempio, il soggetto emittente le obbligazioni non assolve, anche solo in parte, gli obblighi di pagamento degli interessi e di rimborso del capitale). La performance degli attivi in cui investe il Fondo può essere condizionata dal mancato o incompleto adempimento delle obbligazioni assunte dalle proprie controparti.

### **3.1.6 Rischio di controparte**

Esprime la rischiosità insita nell'esposizione verso le controparti nelle operazioni cui ricorre il Fondo. Le controparti del Fondo sono, da un lato, gli emittenti degli strumenti finanziari nei quali il Fondo investe, dall'altro i soggetti utilizzati per operazioni di copertura, di deposito o investimento della liquidità.

### **3.1.7 Rischio sistemico**

Esprime il rischio che l'insolvenza o il fallimento di uno o più intermediari o emittenti determini generalizzati fenomeni d'insolvenza o fallimenti a catena. Le cause che portano a eventi sistemici risiedono principalmente nell'influenza che i vari soggetti del network hanno gli uni con gli altri.

### **3.1.8 Rischio di sostenibilità**

La Società prende in considerazione i rischi di sostenibilità attraverso l'utilizzo di criteri di esclusione e di monitoraggio attivo dei profili ESG dei singoli titoli e del portafoglio nel suo complesso, come descritto nella Policy ESG disponibile sul sito web della Società. A questo proposito, si evidenzia che tutti i prodotti sono stati classificati su una scala a 4 valori secondo un ordine crescente di rischio relativo ai fattori di sostenibilità, nell'ottica che a un maggior rischio si associ un impatto potenziale negativo maggiore sui ritorni del prodotto stesso. Sulla base di tale scala sono state definite le seguenti classi: Minori rischi di sostenibilità; Rischi di sostenibilità intermedi; Maggiori rischi di sostenibilità; Rischi di sostenibilità potenzialmente elevati. La classificazione del rischio di sostenibilità è oggetto di monitoraggio su base periodica e l'eventuale assegnazione al prodotto di una diversa Classe comporta l'aggiornamento del Prospetto. Il Fondo è stato classificato nella categoria "Rischi di sostenibilità potenzialmente elevati", sulla base dei criteri previsti dall'apposita Policy approvata dal Consiglio di Amministrazione della SGR; ciò in quanto, investendo il Fondo tipicamente in società di piccola dimensione ed essendo scarsa la disponibilità di rating ESG su quegli emittenti, la percentuale complessiva di emittenti con copertura ESG si pone al di sotto del livello minimo predefinito.

## **3.2 PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALLE CARATTERISTICHE DELLE QUOTE DEL FONDO**

### **3.2.1 Rischio connesso alla durata dell'investimento**

L'orizzonte temporale di lungo periodo che caratterizza gli investimenti effettuati dal Fondo comporta la variabilità nel tempo dei fattori economico-finanziari presi a riferimento al momento della Sottoscrizione delle Quote. Parimenti legato all'orizzonte di lungo periodo dell'investimento è la mancanza di certezza sulla continuità nel tempo del *management* della SGR avuto a riferimento al momento dell'adesione.

### **3.2.2 Rischi connessi all'assenza di un mercato secondario regolamentato e all'illiquidità delle Quote**

Data la natura di tipo "chiuso" del Fondo, l'investimento nelle Quote è da considerarsi illiquido. Salvo quanto previsto dal Regolamento, infatti, non è previsto a carico del Fondo né della SGR un obbligo di rimborso o di riacquisto delle Quote prima della scadenza del Fondo. In circostanze normali il rimborso delle Quote avviene con la liquidazione finale del Fondo alla scadenza dello stesso. I Partecipanti possono inoltre richiedere il rimborso anticipato delle Quote alle condizioni previste dal Regolamento di gestione del Fondo. La SGR può prorogare, con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione e con il parere favorevole dell'organo di controllo, il Termine di Durata del Fondo per un periodo massimo

---

di 1 anno (il “Periodo di Grazia”) per il completamento delle operazioni di smobilizzo degli investimenti in portafoglio. L’assenza della previsione della quotazione delle Quote del Fondo e dunque di un mercato secondario regolamentato accentuano il rischio di illiquidità delle Quote del Fondo poiché, nonostante il trasferimento delle Quote sia in astratto possibile, per sua natura il Fondo non è destinato allo smobilizzo e l’effettivo disinvestimento è necessariamente subordinato al reperimento di una controparte che è disposta ad acquistare le Quote, circostanza che potrebbe generare una differenza, anche negativa e non quantificabile a priori, tra il prezzo di cessione della Quota e il valore di mercato degli attivi del Fondo riflesso dal Valore Unitario delle Quote del Fondo.

### **3.3 ALTRI FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AL FONDO**

La Sottoscrizione di Quote del Fondo presenta inoltre elementi di rischio connessi ai fattori di seguito indicati.

#### **3.3.1 Rischio normativo e regolamentare**

Il Fondo è sottoposto a specifiche regolamentazioni del settore di appartenenza. Eventuali modifiche regolamentari, al quadro normativo nazionale e internazionale, ovvero l’adozione di nuovi provvedimenti da parte delle Autorità di Vigilanza, ovvero modifiche interpretative della normativa vigente potrebbero influire sull’attività del Fondo e sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria, sulla possibilità di perseguire efficacemente la politica di investimento e sulle operazioni di investimento e di disinvestimento.

#### **3.3.2 Rischio fiscale**

Il rendimento dell’investimento nelle Quote del Fondo da parte di ciascun Sottoscrittore potrà essere influenzato anche negativamente per effetto dell’introduzione di modifiche normative ovvero della mutata interpretazione di normative esistenti, inerenti il regime fiscale applicabile al Fondo e/o al trattamento fiscale applicabile ai singoli Sottoscrittori. Le Quote del Fondo “Classe AP” rientrano tra gli investimenti “qualificati” destinati ai “piani di risparmio a lungo termine” (PIR) ai sensi della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. “legge finanziaria 2017”) e dell’art. 13-bis, comma 2-bis, del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124. Pertanto, non sono soggetti a tassazione i redditi relativi a Quote detenute da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato italiano nell’ambito di un PIR alternativo al di fuori dell’esercizio di un’attività di impresa commerciale. L’investitore può destinare nel PIR alternativo somme o valori per un importo non superiore a 300.000,00 Euro all’anno e a 1.500.000,00 Euro complessivi e potrà beneficiare del regime di esenzione purché siano soddisfatte tutte le condizioni stabilite dalla legge di bilancio 2017. Tale regime di esenzione è applicabile anche nei confronti degli enti di previdenza obbligatoria di cui al D. Lgs. n. 509/94 e al D. Lgs. n. 103/96 e delle forme pensionistiche complementari di cui al D. Lgs. n. 252/05 che, a norma dei commi 88 e 92 dell’art. 1 della legge di bilancio 2017, rientrano tra i soggetti che possono essere titolari di un PIR alternativo, nel quale possono destinare risorse per un ammontare pari al 10% dell’attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente.

Nei confronti delle persone fisiche è previsto, altresì, un regime di esenzione dall’imposta di successione delle Quote del Fondo detenute nel PIR alternativo e, pertanto, in caso di decesso del titolare del piano, queste non concorrono a formare l’attivo ereditario.

#### **3.3.3 Rischio di decisioni avverse nei confronti dei Partecipanti di minoranza**

Il Regolamento di gestione del Fondo attribuisce all’Assemblea dei Partecipanti, ai sensi dell’articolo 37 del TUF, il potere di deliberare in merito alla sostituzione del Gestore di ELTIF. Le deliberazioni dell’Assemblea dei Partecipanti sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle Quote degli intervenuti all’Assemblea. Il quorum deliberativo non può in ogni caso essere inferiore al 10 per cento del valore di tutte le Quote in circolazione.

Tale potere implica il rischio che i Partecipanti di minoranza possano subire delle decisioni contrarie alla propria volontà che potrebbero influire negativamente sul risultato complessivo del proprio investimento nelle Quote del Fondo.

---

Offerta al pubblico di Quote del  
Fondo di Investimento Europeo a Lungo Termine (ELTIF)  
rientrante nell'ambito di applicazione del  
Regolamento (UE) n. 2015/760 denominato

## **ANIMA ELTIF ITALIA 2026**

Fondo Comune di Investimento Alternativo mobiliare chiuso non riservato

# **Documento di Registrazione**

---

## CAPITOLO I

### Persone responsabili, informazioni provenienti da terzi, relazioni di esperti e approvazione da parte delle autorità competenti (Regolamento Delegato UE 980/2019, Allegato I, Sezione I)

#### 1.1 Persone responsabili delle informazioni riportate nel documento di registrazione

Il Soggetto responsabile per le informazioni fornite nel presente Prospetto è ANIMA SGR. La Società di Gestione del Risparmio ANIMA SGR S.p.A. (la "SGR"), società di gestione del risparmio - soggetta ad attività di direzione e coordinamento dell'azionista unico, nonché Capogruppo, Anima Holding S.p.A. - con sede legale in Milano, Corso Garibaldi n. 99, iscritta all'Albo tenuto dalla Banca d'Italia, di cui all'art. 35 del D. Lgs. 58/98 ("TUF"), al n. 8 della Sezione Gestori di OICVM, al n. 6 della Sezione Gestori di FIA e, ai sensi dell'articolo 4-*quinquies*.1, comma 2 del TUF, al n. 3 nella Sezione Gestori di ELTIF.

#### 1.2 Dichiarazione di responsabilità

ANIMA SGR S.p.A., in qualità di soggetto responsabile della redazione del Prospetto, dichiara che le informazioni contenute nel presente Prospetto sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

#### 1.3 Relazioni di esperti

Nel Prospetto non vi sono pareri o relazioni di esperti.

#### 1.4 Informazioni provenienti da terzi

Nel Prospetto non vi sono informazioni provenienti da terzi.

#### 1.5 Autorità competenti

Ai sensi dell'articolo 4-*quinquies*.1 del TUF Banca d'Italia e CONSOB, secondo le relative attribuzioni e finalità indicate all'art. 5 del TUF, sono le autorità competenti ai sensi del Regolamento (UE) 2015/760.

Il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi che congiuntamente costituiscono il presente Prospetto sono stati pubblicati in data 1° aprile 2020. La pubblicazione del Prospetto non dovrebbe essere considerata un avallo della qualità del Fondo.

---

## CAPITOLO II

### Revisori Legali

(Regolamento Delegato (UE) 980/2019, Allegato I, Sezione 2)

#### 2.1 Nome e indirizzo dei revisori del Fondo e della SGR

DELOITTE & TOUCHE S.p.A. con sede legale in Milano, Via Tortona n. 25, è la Società di Revisione della SGR e del Fondo, iscritta nel Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Alla Società di Revisione è affidata la revisione legale dei conti della SGR. La Società di Revisione provvede altresì, con apposita relazione di revisione, a rilasciare un giudizio sulla relazione del Fondo.

La Società di Revisione è indipendente dalla società per cui effettua la revisione legale dei conti (nel caso di specie, la SGR) e non è in alcun modo coinvolto nel processo decisionale di quest'ultima, né per quanto attiene agli aspetti riguardanti la SGR né per quanto attiene la gestione del Fondo.

I revisori legali e la Società di Revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. Nei rapporti interni tra i debitori solidali, essi sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato.

Il responsabile della revisione ed i dipendenti che hanno collaborato all'attività di revisione contabile sono responsabili, in solido tra loro, e con la Società di Revisione legale, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati. Essi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato.

In caso di inadempimento da parte della Società di Revisione dei propri obblighi, i Partecipanti ai Fondi hanno a disposizione gli ordinari mezzi di tutela previsti dall'ordinamento italiano.

La Società di Gestione ha conferito l'incarico alla Società di Revisione per un novennio, dall'esercizio 2017 fino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025.

#### 2.2 Informazioni circa dimissioni, revoche dall'incarico o mancato rinnovo dell'incarico alla Società di Revisione

In data 27 aprile 2017, l'Assemblea dei soci di Anima Holding S.p.A. (la "Capogruppo") ha approvato la risoluzione consensuale del contratto di revisione legale in essere con EY (il cui mandato sarebbe scaduto nel 2022) e nominato Deloitte quale revisore legale dei conti per gli esercizi 2017-2025. In particolare, la Capogruppo ed EY hanno deciso di risolvere consensualmente il loro rapporto in considerazione del fatto che con l'approvazione da parte dell'Assemblea degli azionisti di ANIMA del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016 è giunta a scadenza ai sensi di legge l'incarico di revisione legale precedentemente conferito a EY. Pertanto, in conseguenza della significativa rilevanza di ANIMA rispetto al bilancio consolidato della Capogruppo, nel mese di febbraio 2017 la Capogruppo ed EY hanno manifestato la reciproca intenzione di addivenire ad una risoluzione consensuale del mandato di revisione in essere per il periodo 2014-2022. Tale risoluzione ha avuto effetto a decorrere dall'approvazione della stessa da parte dell'Assemblea dei soci della Capogruppo del 27 aprile 2017 e dal contestuale conferimento dell'incarico di revisione legale a Deloitte.

---

## CAPITOLO III

### Fattori di rischio

*(Regolamento Delegato (UE) 980/2019, Allegato I, Sezione 3)*

Per una descrizione dei fattori di rischio legati all'investimento nel Fondo che sono rilevanti per assumere una decisione di investimento informata, si rinvia alla specifica sezione "Fattori di rischio" del presente Prospetto.

---

## CAPITOLO IV

### Informazioni relative alla SGR e al Fondo

(Regolamento (UE) 980/2019, Allegato I, Sezione 4)

#### Informazioni relative alla SGR

##### 4.1 Denominazione legale e commerciale della SGR

La denominazione sociale della SGR è "Anima Società di Gestione del Risparmio S.p.A." o, sinteticamente, ANIMA SGR S.p.A..

##### 4.2 Luogo, numero di registrazione della SGR e codice identificativo del soggetto giuridico (LEI)

La SGR è iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano al numero 07507200157, nonché all'Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 35 del D. Lgs. 58/98 ("TUF"), al n. 8 della Sezione Gestori di OICVM, al n. 6 della Sezione Gestori di FIA e, ai sensi dell'articolo 4-*quinquies*.1, comma 2 del TUF, al n. 3 nella Sezione Gestori di ELTIF.

Il codice LEI della SGR è 549300FEFKSO50KOU830.

##### 4.3 Data di costituzione e durata della SGR

ANIMA SGR S.p.A. è stata costituita in data 20/06/1984 con atto del notaio Dott. Piergaetano Marchetti, n. repertorio 10577/2142.

La durata della SGR è fissata sino al 31 dicembre 2050.

##### 4.4 Forma giuridica e domicilio della SGR

La Società è costituita in Italia in forma di società per azioni, opera in base alla legislazione italiana ed è soggetta ad attività di direzione e coordinamento dell'azionista unico, nonché Capogruppo, Anima Holding S.p.A..

La SGR ha sede legale in Milano, Corso Garibaldi n. 99. Telefono: +39 02 80638.1.

Le informazioni sulla SGR e la documentazione relativa al Fondo sono disponibili sul sito internet [www.animasgr.it](http://www.animasgr.it).

**Si avverte che le informazioni contenute nel sito web della SGR non fanno parte del presente Prospetto, salvo che non siano state incluse nel medesimo Prospetto mediante riferimento e non sono state controllate né approvate dalla CONSOB.**

#### Informazioni sul Fondo

##### 4.5 Denominazione del Fondo

La denominazione del Fondo è "Anima ELTIF Italia 2026".

##### 4.6 Numero di registrazione del Fondo

Per il Fondo sono previste le due seguenti Classi di Quote:

Codice ISIN Classe A portatore: IT0005405870.

Codice ISIN Classe AP portatore: IT0005421471.

##### 4.7 Data di costituzione e durata del Fondo

La SGR ha istituito il Fondo di Investimento Europeo a Lungo Termine (ELTIF), FIA italiano, in forma chiusa, non riservato, con la denominazione di "Anima ELTIF Italia" a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2019, approvando contestualmente il relativo Regolamento di gestione. Il Regolamento di gestione del Fondo è stato approvato dalla Banca d'Italia con nota n. 1529919 del 17.12.2019, delibera n. 721/2019.

Nella seduta del 28 luglio 2020, il Consiglio di Amministrazione della SGR ha deliberato la modifica della denominazione del Fondo in "Anima ELTIF Italia 2026" e approvato le modifiche regolamentari principalmente finalizzate ad adeguare il prodotto di investimento alle nuove disposizioni normative in materia di "Piani Individuali di Risparmio Alternativi" di cui all'art. 136 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 ("Decreto Rilancio") convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77. Nella seduta del 2 ottobre 2020, il Consiglio di Amministrazione della SGR ha inoltre deliberato le modifiche regolamentari volte all'adeguamento al nuovo limite di importo annuale destinabile ai Piani Individuali di Risparmio Alternativi nonché alla variazione della durata del Periodo di sottoscrizione. Il Regolamento di gestione del Fondo, come modificato nelle due citate delibere consiliari, non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia, in quanto rientrante nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.

La durata del Fondo è fissata, fatte salve le ipotesi di liquidazione anticipata o di proroga, in 6 (sei) anni a decorrere dal giorno di chiusura del "Periodo di Sottoscrizione".

---

In conformità a quanto previsto dal Regolamento del Fondo, la SGR può prorogare, con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione e con il parere favorevole dell'organo di controllo, il Termine di Durata del Fondo per un periodo massimo di 1 anno per il completamento delle operazioni di smobilizzo degli investimenti in portafoglio.

**4.8 Residenza e forma giuridica del Fondo, legislazione in base alla quale opera, paese di registrazione, indirizzo e numero di telefono della sede sociale, sito web**

Il Fondo è un FIA chiuso non riservato, autorizzato dalla Banca d'Italia quale Fondo di Investimento Europeo di Lungo Termine (ELTIF), ai sensi del Regolamento ELTIF, soggetto alla legislazione italiana.

Le informazioni e la documentazione relativa al Fondo sono disponibili sul sito internet [www.animasgr.it](http://www.animasgr.it).

Il numero di telefono della SGR è 02.806381.

Avvertenza: si avvertono gli investitori che le informazioni contenute nel sito web non fanno parte del Prospetto, a meno che le stesse siano incluse nel Prospetto medesimo mediante riferimento, e non sono state controllate né approvate dalla CONSOB.

## CAPITOLO V

### Struttura organizzativa

(Regolamento (UE) 980/2019, Allegato I, Sezione 6)


#### 5.1 Descrizione del Gruppo a cui appartiene la SGR

La SGR è controllata al 100% da Anima Holding S.p.A., Capogruppo del Gruppo ANIMA ed è soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico nonché Capogruppo Anima Holding S.p.A..

Il Capitale Sociale della SGR interamente versato è pari a Euro 23.793.000.

La Società e il Gruppo sono il risultato di un processo di aggregazione di società operanti in Italia e all'estero nel settore del risparmio gestito, realizzato attraverso una serie di articolate operazioni di acquisizione e societarie. Tale processo di aggregazione - avviato a partire dal 2008 - ha portato alla creazione del maggiore operatore indipendente (inteso quale soggetto non appartenente ad alcun gruppo bancario e/o assicurativo né da esso controllato) nel settore dell'asset management in Italia.

Di seguito viene riportato un grafico della struttura del Gruppo ANIMA alla Data del Prospetto.



ANIMA SGR non appartiene ad alcun gruppo bancario, ad essa, tuttavia, spetta la realizzazione del progetto condiviso a suo tempo tra Banca Popolare di Milano S.c.ar.l. (oggi Banco BPM S.p.A.), Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e Clessidra SGR S.p.A. (quest'ultime fuoriuscite dall'azionariato della Capogruppo), finalizzato alla creazione di un polo indipendente di aggregazione del risparmio gestito specializzato nella produzione e distribuzione di prodotti d'investimento e che si propone di acquisire una posizione di leadership nel mercato italiano, ponendosi anche come realtà aggregante di altre entità attive nella promozione e/o gestione di prodotti d'investimento.

ANIMA SGR controlla interamente il capitale sociale di una società di diritto irlandese denominata Anima Asset Management Ltd (per tale Società, ANIMA SGR svolge le attività di marketing e comunicazione, risk management, information technology, supporto all'ingegnerizzazione di prodotto).

#### 5.2 Società controllate dalla SGR

Alla Data del Prospetto, la SGR esercita il controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. della società Anima Asset Management Limited, con sede in Irlanda.

---

## CAPITOLO VI

### Resoconto della situazione gestionale e finanziaria

(Regolamento Delegato (UE) 980/2019, Allegato I, Sezione 7, Punto 7.1 e 7.2.1)

#### 6.1 Situazione finanziaria

Il Fondo è di nuova istituzione e non ha avviato l'operatività, conseguentemente alla data di redazione del Prospetto non è possibile fornire un resoconto dell'andamento e dei risultati del Fondo.

Il Fondo avvia le proprie attività successivamente al termine del Periodo di Sottoscrizione, che ha una durata massima di 6 mesi a decorrere dal 1° aprile 2021. Secondo quanto previsto dal Regolamento del Fondo, il ciclo di vita del Fondo prevede una prima fase della durata massima di 3 mesi decorrenti dalla chiusura del Periodo di Sottoscrizione ("Periodo di Investimento") dedicata alla costruzione graduale del portafoglio di investimenti del Fondo. In conformità alla normativa prevista in materia di ELTIF e PIR alternativi, il Fondo investe almeno il 70% del suo capitale in strumenti finanziari azionari (inclusi strumenti rappresentativi di *quasi-equity*) o obbligazionari emessi da imprese italiane che svolgono attività diverse da quella finanziaria, non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione oppure, se ammesse alla negoziazione, a bassa e media capitalizzazione e non ricomprese negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati (c.d. investimenti "qualificati" tramite "Imprese di Portafoglio Ammissibili"). Per "imprese italiane" si intendono le imprese residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio dello Stato italiano. Per "imprese che svolgono attività diverse da quella finanziaria" si intendono le imprese che non si qualificano come "impresa finanziaria" ai sensi dell'articolo 2, punto n. 7) del Regolamento ELTIF. Si definiscono "a bassa e media capitalizzazione" le imprese caratterizzate da capitalizzazione di mercato inferiore a 500.000.000 Euro. In conformità a quanto previsto dall'art. 17, comma 1, del Regolamento ELTIF, anche nel Periodo di smobilizzo del portafoglio non si applicheranno le disposizioni in materia di composizione del portafoglio. Gli investimenti potranno quindi essere effettuati in strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria indipendentemente dal merito di credito (compresi gli OICR di tale natura), principalmente di emittenti italiani o europei, nonché in depositi bancari ed in liquidità. La scadenza del Fondo è fissata in 6 (sei) anni a decorrere dal giorno di chiusura del "Periodo di Sottoscrizione". La SGR provvede alle operazioni di investimento del patrimonio del Fondo secondo la politica di investimento prevista dal Regolamento e nel rispetto dei limiti definiti dalla Normativa ELTIF e dalla Normativa PIR Alternativi.

#### 6.2 Informazioni riguardanti fattori significativi che hanno avuto ripercussioni significative sul reddito derivante dall'attività del Fondo

Poiché il Fondo è di nuova istituzione e non ha ancora avviato l'operatività, non vi sono stati accadimenti significativi che hanno avuto ripercussioni importanti sul patrimonio del Fondo.

---

## CAPITOLO VII

### Risorse finanziarie

*(Regolamento Delegato (UE) 980/2019, Allegato I, Sezione 8, Punto 8.4)*

#### **7.1 Informazioni riguardanti eventuali limitazioni all'uso delle risorse finanziarie che abbiano avuto, o potrebbero avere, direttamente o indirettamente, ripercussioni significative sull'attività del Fondo**

Non sono previste eventuali limitazioni all'uso delle risorse finanziarie che possano determinare, anche indirettamente, ripercussioni significative sull'attività del Fondo, in quanto il medesimo è stato istituito in data 27 settembre 2019 e, da tale data, non ha ancora iniziato l'attività né redatto alcuna relazione di gestione.

Le risorse finanziarie saranno utilizzate nell'attività di ordinaria amministrazione del Fondo, nel rispetto del Regolamento di gestione e nel rispetto dei limiti previsti dalla Banca d'Italia per gli ELTIF.

---

## CAPITOLO VIII

### Contesto normativo

(Regolamento Delegato (UE) 980/2019, Allegato I, Sezione 9)

Il Fondo è un Fondo comune di investimento alternativo, c.d. FIA (in quanto rientrante nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE, c.d. AIFM), mobiliare di tipo chiuso non riservato, istituito ai sensi della disciplina comunitaria e nazionale applicabile e soggetto alla legislazione italiana.

Il Fondo ha natura di Fondo comune d'investimento, ossia un patrimonio collettivo costituito dalle somme versate da una pluralità di Partecipanti e investite in strumenti finanziari. Il Fondo è costituito come patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della SGR, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima. Il Fondo è "mobiliare" poiché il suo patrimonio è investito esclusivamente in strumenti finanziari. È "chiuso" in quanto non è previsto a carico del Fondo né della SGR un obbligo di rimborso o di riacquisto delle Quote prima della scadenza del Fondo.

Il Fondo si qualifica come Fondo di Investimento Europeo a Lungo Termine (ELTIF) istituito ai sensi del Regolamento UE 2015/760 del 29 aprile 2015 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 e pertanto è conforme a quanto disciplinato dal Regolamento ELTIF in materia di investimento ammissibili, composizione e diversificazione del portafoglio, concentrazione, e tenuto altresì conto delle disposizioni in materia di politica di investimento previste nel Regolamento di gestione del Fondo e nel Regolamento Delegato (UE) 2018/480 della Commissione del 4 dicembre 2017.

Il Fondo e la SGR sono regolati da un complesso di norme, sovranazionali (quali Regolamenti UE, direttamente applicabili) nonché nazionali, di rango primario (D. Lgs. n. 58 del 1998) e secondario (regolamenti ministeriali, della CONSOB e della Banca d'Italia).

Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di Gestione e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni contratte per conto del Fondo, la Società di Gestione risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della Società di Gestione o nell'interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi.

La Società di Gestione non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei Fondi gestiti.

Il rapporto contrattuale tra i Partecipanti e la Società di Gestione è disciplinato dal Regolamento di gestione.

Alla Data del Prospetto, non c'è alcuna politica o fattore di natura governativa, economica, di bilancio, monetaria o politica che abbiano avuto, o potrebbero avere, direttamente o indirettamente, ripercussioni significative sull'attività dell'Emittente.

---

## CAPITOLO IX

### Previsioni o stime degli utili

*(Regolamento Delegato (UE) 980/2019, Allegato I, Sezione 11)*

Il Prospetto non contiene previsioni o stime relativamente agli utili del Fondo.

## CAPITOLO X

### Organi di amministrazione, di direzione e di sorveglianza e alti dirigenti

(Regolamento Delegato (UE) 980/2019, Allegato I, Sezione 12)

#### 10.1 Organi di amministrazione, direzione, vigilanza e alti dirigenti della SGR

##### 10.1.1 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione è l'organo responsabile della gestione del Fondo. Il Consiglio di Amministrazione della Società in carica alla Data del Prospetto è composto da 7 membri che durano in carica per un periodo non superiore a 3 esercizi e sono rieleggibili; l'attuale Consiglio è in carica sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 30 dicembre 2022 ed è così composto:

I componenti del Consiglio di Amministrazione, alla data del presente Prospetto, sono riportati nella seguente tabella:

Titolo, Nome e Cognome	Carica	Luogo e data di nascita
Livio Raimondi	Presidente (Indipendente)*	Milano, l'11 maggio 1958
Alessandro Melzi d'Eril	Amministratore Delegato	Milano, il 29 marzo 1975
Antonello di Mascio	Consigliere	Pescara, il 16 settembre 1963
Francesca Pasinelli	Consigliere (Indipendente)*	Gardone Val Trompia (BS), il 23 marzo 1960
Gianfranco Venuti	Consigliere	Gorizia, il 18 gennaio 1966
Maurizio Biliotti	Consigliere (Indipendente)	Firenze, il 3 marzo 1953
Maria Luisa Mosconi**	Consigliere (Indipendente)*	Varese, il 18 maggio 1962

\* Amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal "Protocollo di Autonomia per la gestione dei conflitti d'interessi" (il "Protocollo di Autonomia") predisposto da Assogestioni, a cui la SGR ha pienamente aderito.

\*\* Nominata per cooptazione nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 2 ottobre 2020.

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione sono domiciliati per la carica presso la sede legale della Società.

Nessuno dei membri del Consiglio di Amministrazione ha rapporti di parentela con gli altri membri del Consiglio di Amministrazione, con i componenti del Collegio Sindacale, con il Direttore Generale e con i principali dirigenti.

Vengono di seguito riportate le precedenti esperienze professionali e le principali attività attualmente esercitate dai componenti l'organo amministrativo al di fuori della SGR.

##### Livio Raimondi

Laureato presso l'Università Commerciale "L. Bocconi" facoltà di Economia e Commercio.

Dal 1982 al 1985 è stato Analista finanziario e assistente alla gestione di portafoglio presso RAS S.p.A. dove si è occupato di analisi dei mercati obbligazionari in Europa e Operazioni in cambi e in valori mobiliari sui mercati internazionali. Dal 1985 al 1989 è stato Responsabile degli investimenti presso Cofina S.p.A., occupandosi di Gestione di portafoglio per la clientela privata e relazione con i principali clienti. Dal 1989 al 1998 ha ricoperto la funzione di Direttore degli investimenti ed in seguito Direttore Generale presso Gestiras S.p.A..

Dal 1985 al 1989 ha lavorato presso Allianz Global Investors Italia SGR S.p.A. in qualità di Direttore Generale.

Dal novembre 2012 al dicembre 2017 ha ricoperto il ruolo di Responsabile Funzione Finanza presso PREVIP Fondo Pensione.

##### Alessandro Melzi d'Eril

Laureato in Economia Politica con una specializzazione in Mercati Finanziari e Monetari presso l'Università Luigi Bocconi.

Dal febbraio 2000 al febbraio 2002 ha ricoperto, presso Dresdner Kleinwort Wasserstein, la carica

---

Analyst nel team italiano di M&A ed Equity Capital Markets, specializzato nella gestione di processi nell'ambito di operazioni di finanza straordinaria, presentazione e marketing delle attività e scouting di nuove opportunità di business. Dal febbraio 2002 al maggio 2004 è stato Senior Manager nel team di Corporate Finance di Unicredit Banca Mobiliare, dedicato in prevalenza all'attività di origination ed esecuzione di operazioni nell'ambito di alcuni prodotti di investment banking (M&A, equity capital markets, finanza strutturata), coinvolto in particolare in numerosi processi di M&A fornendo consulenza alla clientela in merito alla strutturazione dell'operazione, valutazione aziendale e gestione del processo. Dal maggio 2004 al gennaio 2011 è stato Investment Director all'interno del team di investimento di Clessidra SGR S.p.A., SGR indipendente di private equity operante in Italia.

#### **Maurizio Biliotti**

Dottore Commercialista, Laureato in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi "Ca' Foscari" di Venezia.

Dal 1978 al 1982 Responsabile del Controllo di Gestione presso la Società capofila di un gruppo di aziende vetrarie della provincia di Venezia.

Dal 1982 al 1987 Consulente di Direzione dello "STUDIO AMBROSETTI" di Milano per le aree finanza e controllo direzionale.

Nel 1987 entra nel Gruppo Banca Popolare di Milano e dal 1988 assume la carica di Vice Direttore Generale della GES.FI.MI. S.p.A. (Società di gestione di Fondi comuni appartenente al suddetto Gruppo creditizio). Nel 1992 viene nominato Direttore Generale della stessa società, che dal 23 giugno 1999 cambia la denominazione in "BIPIEMME GESTIONI SGR S.p.A."

Da febbraio 2002 ricopre la carica di Direttore Centrale della BANCA POPOLARE DI MILANO con le seguenti funzioni: dal febbraio 2002 al dicembre 2007 Responsabile della Pianificazione Strategica; dal settembre 2005 anche Responsabile della Direzione Organizzazione; da gennaio 2008 a gennaio 2011 Responsabile della Divisione Organizzazione I.T. e Operations.

#### **Antonello Di Mascio**

Laureato presso l'Università Luigi Bocconi di Milano in Economia degli Intermediari Finanziari.

Nel dicembre 1989 fino al maggio 1999 ha ricoperto i seguenti ruoli: Gestore presso Gestnord Fondi Sgr S.p.A. (Gruppo Banca Sella), Responsabile del Servizio Gestioni Patrimoniali ed Ufficio Studi di Banca Insinger De Beaufort e Responsabile del Servizio Gestioni Patrimoniali ed Istituzionali (Fondo Nazionale di Previdenza) e Responsabile della Consulenza Finanziaria presso Iccrea Banca. Dal giugno 1999 all'ottobre 2000, a fronte dei diversi progetti realizzati, è stato selezionato tra le Risorse Strategiche ad Alto Potenziale del Gruppo Ina - Generali. Dal novembre 2000 al settembre 2003 ha ricoperto presso il Gruppo Banca Monte dei Paschi di Siena il ruolo Responsabile Segmento Private Banking e Responsabile della Direzione Wealth Management. Dall'ottobre 2003 al giugno 2018 presso il Gruppo Intesa Sanpaolo ha ricoperto i seguenti ruoli: Responsabile Direzione Marketing e Strategie Commerciali, Responsabile CRM e Progetti Strategici, Responsabile del Marketing e Strategie Territoriali, Responsabile del Servizio Affluent, Responsabile del Servizio Prodotti di Raccolta e Gestione della Liquidità della Divisione Banca dei Territori, Direttore Commerciale Clientela Affluent e Responsabile Private Wealth Management HUB. Dal 2018 ad oggi ricopre la carica di Responsabile Funzione Affluent di Banco Posta dedicata al presidio commerciale della clientela.

#### **Gianfranco Venuti**

Ha intrapreso la propria carriera nel luglio del 1987 in qualità di Addetto alla Tesoreria - Direzione finanziaria presso Banca del Friuli S.p.A. e successivamente presso Cassa di risparmio di Udine e Pordenone (Ora "Intesa Sanpaolo"). Dal febbraio 1997 ha ricoperto i seguenti ruoli: Direttore Finanziario presso Cassa di Risparmio di Gorizia (ora "Intesa Sanpaolo"), Direttore Area Finanza e Crediti in Banca Generali, Direttore Servizi Finanziari ed Operativi presso Bipiemme Private Banking Sim S.p.A. (ora Banco BPM).

In data 1 dicembre 2009 ha assunto la posizione di Direttore Servizio Investment Center presso Banca Popolare di Milano e dal 25 marzo 2003 è diventato Responsabile Private Banking e Wealth Management sempre presso Banca Popolare di Milano.

Dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2019 ha lavorato presso Banca Aletti ricoprendo il ruolo di Responsabile Investimenti e Wealth Management.

Dal 1° ottobre 2019 è stato responsabile coordinamento Privati presso Banco BPM.

#### **Francesca Pasinelli**

Laureata presso l'Università degli Studi di Parma in Farmacia, ha in seguito frequentato una scuola di Specialità in Farmacologia.

Dal 1983 al 1986 è stata ricercatrice farmacologica presso Centro Ricerche Glaxo Verona;

successivamente, nel periodo 1986 - 1989 ha ricoperto il ruolo di Clinical Research Associate nella società Smith Kline & French S.p.A..

Dal 1989 al 1991, presso Smith Kline & French S.p.A. è stata Product Manager Linea Vaccini e dal 1991 - 1994 ha maturato la sua esperienza come Marketing Manager Linea Pediatrica e Prodotti Biologici.

Nel periodo 1994 - 2009 è stata Direttore di Divisione presso la società Schering Plough S.p.A., Direttore Scientifico presso la Fondazione Telethon e Direttore Generale presso Dompé Q-rare, divisione di Dompé S.p.A..

#### **Maria Luisa Mosconi**

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei conti, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1992. Svolge attività di Dottore Commercialista con particolare riferimento alle procedure concorsuali e alla consulenza relativa alle ristrutturazioni e crisi aziendali, nonché alle perizie di stima. Valutazioni, piani industriali e strategici, perito asseveratore di piani di risanamento ai sensi della Legge Fallimentare. Attività di Curatore e Liquidatore Giudiziale Tribunale di Milano, Sezione Fallimentare. Ricopre attualmente i seguenti incarichi: membro effettivo del Collegio Sindacale di BANCA AKROS S.p.A.; Presidente del Collegio Sindacale di BIALETTI INDUSTRIE S.p.A.; Membro Effettivo Del Collegio Sindacale di THE WALT DISNEY COMPANY ITALIA S.r.l.; Presidente dell'Organismo di Vigilanza di PRYSMIAN S.p.A..

La seguente tabella indica le società di capitali e di persone diverse dalla SGR con riferimento alle quali i componenti del Consiglio di Amministrazione siano stati membri degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza, ovvero soci negli ultimi cinque anni, con l'indicazione circa il loro status alla data del Prospetto Informativo.

Nome e cognome	Carica ricoperta in ANIMA SGR alla data di validità del Prospetto	Altre Carica ricoperte	Stato della carica in altre società alla data di validità del Prospetto
<b>Livio Raimondi</b>	Presidente (Indipendente)	Anima Holding S.p.A. - Presidente	in carica
		Aletti Gestielle - SGR S.p.A.	cessata
<b>Alessandro Melzi d'Eril</b>	Amministratore Delegato	Anima Holding S.p.A. - Consigliere e Amministratore delegato	in carica
		Anima Alternative SGR S.p.A. - Presidente e Consigliere	in carica
		Aletti Gestielle SGR S.p.A. - Consigliere	cessata
<b>Antonello Di Mascio</b>	Consigliere	Anima Holding S.p.A. - Consigliere	cessata
<b>Francesca Pasinelli</b>	Consigliere (Indipendente)	Anima Holding S.p.A. - Consigliere	in carica
		CIR S.p.A. Compagnie Industriali riunite - Consigliere	in carica
		Anima Alternative SGR S.p.A. - Consigliere	in carica
		Genespaire S.r.l. - Consigliere	in carica
		Diasorin S.p.A. - Consigliere	in carica
		Aletti Gestielle SGR S.p.A. - Consigliere	cessata
		CIR S.p.A. Compagnie Industriali riunite siglabile CIR S.p.A. - Consigliere	cessata
<b>Gianfranco Venuti</b>	Consigliere	Bipiemme Vita S.p.A. - Consigliere	in carica
		Anima Holding S.p.A. - Consigliere	in carica
		Aletti Gestielle SGR S.p.A. - Consigliere	cessata
<b>Maurizio Biliotti</b>	Consigliere (Indipendente)	-	-

Nome e cognome	Carica ricoperta in ANIMA SGR alla data di validità del Prospetto	Altre Carica ricoperte	Stato della carica in altre società alla data di validità del Prospetto
Maria Luisa Mosconi	Consigliere (Indipendente)	Azienda Trasporti Milanesi Servizi S.p.A. - Sindaco supplente	cessata
		Metro Engineering S.r.l. - Sindaco supplente	cessata
		Manifattura Tabacchi S.p.A. - Sindaco supplente	cessata
		Metal Work S.p.A. - Sindaco	cessata
		SEA PRIEM S.p.A. - Sindaco supplente	cessata
		Banca Akros S.p.A. - Sindaco supplente	cessata
		DUFRRITAL S.p.A. - Sindaco supplente	cessata
		Aletti Gestielle SGR S.p.A. - Sindaco	cessata
		SEA ENERGIA S.p.A. - Sindaco supplente	cessata
		Snam S.p.A. - Sindaco	cessata
		Rail Diagnostic S.p.A. - Sindaco supplente	cessata
		SIIQ S.p.A. - Consigliere Nova RE.	cessata
		Nord EST Trasporti S.r.l. - Sindaco	cessata
		Movibus S.r.l. - Sindaco	cessata
		GENERALFINANCE S.p.A. - Consigliere	cessata
		Banco BPM S.p.A. - Sindaco	cessata
		Banca Popolare di Milano S.p.A. - Consigliere	cessata
LVENTURE GROUP S.p.A. - Consigliere	cessata		
A4 HOLDING S.p.A. - Sindaco	cessata		

Per quanto a conoscenza della SGR, nessuno dei membri del Consiglio di Amministrazione della stessa ha riportato, negli ultimi cinque anni, condanne in relazione a reati di frode né è stato associato, nell'ambito dell'assolvimento dei propri incarichi, a procedure di fallimento, amministrazione controllata o liquidazione, né, infine, è stato oggetto di incriminazioni ufficiali e/o destinatario di sanzioni da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) o di interdizioni da parte di un tribunale dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza della SGR o dallo svolgimento di attività di direzione o di gestione di qualsiasi società.

#### 10.1.2 Collegio Sindacale

L'organo di controllo della SGR è il Collegio Sindacale, composto da 5 membri, che durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili; l'attuale Collegio Sindacale è in carica per il triennio 2020/2022 sino all'approvazione da parte dell'Assemblea del bilancio dell'esercizio 2022.

I componenti del Collegio Sindacale sono riportati nella seguente tabella.

Titolo, Nome e Cognome	Carica	Luogo e data di nascita
Gabriele Camillo Erba	Presidente	Sant'Angelo Lodigiano (LO), il 23 settembre 1963
Claudia Rossi	Sindaco effettivo	Urgnano (BG), il 2 giugno 1958
Tiziana Di Vincenzo	Sindaco effettivo	Frascati (RM), il 9 aprile 1972
Carlotta Veneziani	Sindaco supplente	Piacenza, il 13 aprile 1981
Enrico Maria Mosconi	Sindaco supplente	Roma, il 6 febbraio 1969

Tutti i Sindaci sono domiciliati per la carica presso la sede legale della Società.  
Nessuno dei membri del Collegio Sindacale ha rapporti di parentela con gli altri componenti del Collegio Sindacale, con i componenti del Consiglio di Amministrazione, con il Direttore Generale e con i principali dirigenti.

Vengono di seguito riportate le precedenti esperienze professionali e le principali attività attualmente esercitate dai componenti il Collegio Sindacale al di fuori della SGR.

#### **Gabriele Camillo Erba**

Laureato presso l'Università Luigi Bocconi di Milano in Economia Aziendale, ha poi conseguito un'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista con conseguente iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lodi.

Dall'ottobre 1988 all'aprile 1989 ha svolto l'attività di Revisore alle dipendenze della Società di Revisione B.D.O. Sala Scelsi Farina in Milano.

Successivamente, dal maggio 1989 al dicembre 1992 ha ricoperto il ruolo di dottore commercialista in forma collaborativa presso diversi studi professionali.

Dal gennaio 1993 (in corso) svolge l'attività autonoma di dottore commercialista a Lodi. Dal novembre 2011 al dicembre 2016 è stato Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale di Banco Popolare S.c.a.r.l..

Dal 2016 al 2018 è stato Revisore dei Conti presso la Pinacoteca di Brera ed attualmente ricopre il ruolo di Presidente dei Revisori dei Conti della Fondazione BPL.

#### **Claudia Rossi**

Laureata in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Bergamo. Dottore Commercialista dal 03.08.1983. È stata Revisore Ufficiale dei Conti e Revisore Contabile. Dal 07.12.2010 al 10.05.2018 ha assunto il ruolo di Amministratore e Socio della Società Agricola Urganò di Pietro Rossi e Capelli Noemi & C. Società Semplice.

#### **Tiziana Di Vincenzo**

Laureata in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Roma.

Iscritta all'Albo dei Dottori commercialisti e Revisore dei Conti di Roma dal 2001.

Dal 1998 fornisce consulenza a società industriali italiane, gruppi finanziari nell'area del diritto societario, Consulenza in materia di diritto societario, "M&A" e "capital markets", Consulenza a principali società industriali italiane e banche su operazioni di finanziamento/rifinanziamento: redazione di contratti di finanziamento e predisposizione dei connessi strumenti di garanzia e fornisce assistenza nella costituzione di Fondi comuni di investimento nel settore del "private equity" e redazione dei relativi regolamenti.

#### **Carlotta Veneziani**

Laureata in Economia e Legislazione per l'impresa presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi. Dottore commercialista iscritta nel Registro dei Revisori Legali dei Conti.

#### **Enrico Maria Mosconi**

È Dottore Commercialista iscritto nell'elenco speciale all'albo di Roma e iscritto nel Registro dei Revisori Contabili. Attualmente è presidente del Consorzio Università per Civitavecchia.

La seguente tabella indica le società di capitali e di persone diverse dalla SGR con riferimento alle quali i componenti del Collegio Sindacale siano stati membri degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza, ovvero soci negli ultimi cinque anni, con l'indicazione circa il loro status alla data del Prospetto Informativo.

Nome e cognome	Carica ricoperta in ANIMA SGR alla data di validità del Prospetto	Altre Cariche ricoperte	Stato della carica in altre società alla data di validità del Prospetto
<b>Gabriele Camillo Erba</b>	Presidente	Molino Pagani S.p.A. - Presidente Del Collegio Sindacale	in carica
		Anima Holding S.p.A. - sindaco	in carica
		Alba leasing S.p.A. - sindaco	in carica
		BANCO BPM S.p.A. - sindaco supplente	in carica
		Cantina Sociale Cooperativa Valtidone Soc. Coop. A Rl. - presidente collegio sindacale	in carica
		Release S.p.A. - sindaco	cessata
		Line Servizi per la mobilità S.p.A. - sindaco	cessata

Nome e cognome	Carica ricoperta in ANIMA SGR alla data di validità del Prospetto	Altre Cariche ricoperte	Stato della carica in altre società alla data di validità del Prospetto
Claudia Rossi	Sindaco effettivo	Società per l'aeroporto Civile di Bergamo - ORIO AL SERIO - sindaco	in carica
		Banca Akros S.p.A. - sindaco	in carica
		ANIMA HOLDING S.p.A. - sindaco	in carica
		Release S.p.A. - sindaco	in carica
		Invitalia Global Investment S.p.A. - presidente del collegio sindacale	in carica
		BANCO POPOLARE DI MILANO S.p.A. - sindaco supplente	cessata
		ITALCEMENTI FABBRICHE RIUNITE CEMENTO S.p.A. BERGAMO S.p.A. - consigliere	cessata
		ATENEO BERGAMO S.p.A. - consigliere e vice presidente del consiglio di amministrazione	cessata
		BANCO BPM S.p.A. - sindaco	cessata
Tiziana Di Vincenzo	Sindaco effettivo	Aletti Gestielle SGR S.p.A. - consigliere	cessata
		CANDITFRUCHT S.p.A. - sindaco	cessata
		ANIMA HOLDING S.p.A. - sindaco	cessata
		PROTEAM S.r.l. - sindaco	cessata
		MA.RI IMMOBILIARE S.r.l. - amministratore	cessata
		KYRIES S.r.l. - amministratore	cessata
		SISTEMIA S.p.A. - sindaco	cessata
		SOFT STRATEGY S.p.A. - presidente del collegio sindacale e sindaco	cessata
		IMMOBILIARE 2006 S.r.l. - amministratore	cessata
IN MEDIA ABS S.r.l. - consigliere	cessata		
Carlotta Veneziani	Sindaco supplente	FLOS S.p.A. - sindaco	in carica
		INTERNATIONAL ARTSANA - sindaco	in carica
		PIKDARE S.p.A. - sindaco supplente	in carica
		GALILEO TP PROCESS EQUIPMENT S.r.l. - presidente del collegio sindacale	in carica
		MT MANIFATTURA TABACCHI S.p.A. - sindaco supplente	in carica
		SERGIO ROSSI RETAI S.r.l. - sindaco	in carica
		PRENATAL RETAIL GROUP S.p.A. - sindaco	in carica
		OPTOTEC S.p.A. - presidente del collegio sindacale	in carica
		IT SOFTWARE S.p.A. - sindaco	in carica
		CEVA LOGISTICS ITALIA S.r.l. - sindaco	in carica
		SUGHERIFICO GANDOLFI S.p.A. - sindaco	in carica
		CEVA LOGISTICS HOLDING ITALY S.r.l. - sindaco	in carica
		BIOGEN ITALIA S.r.l. - sindaco	in carica
		PILLAR NAVILLE S.r.l. - sindaco	in carica
		TETRA PAK CLOSURES ITALY S.r.l. - sindaco	in carica
		CBRE GLOBAL INVESTORS ITALY S.r.l. - sindaco	in carica
		GALLERIA COMMERCIALE LIMBIATE S.r.l. - sindaco	in carica
		RENDE SHOPPING CENTRE S.r.l. - sindaco	in carica
		CSTONE1 VIA SCIANGAI S.r.l. - sindaco	in carica
		PLATONE S.r.l. - sindaco	in carica
BIANCHI INDUSTRIAL S.p.A. - sindaco supplente	in carica		
NICOLE FASHION GROUP S.p.A. - sindaco supplente	in carica		
COMMUNIS ITALIA S.r.l. - sindaco	in carica		
COMDATA S.p.A. - sindaco supplente	in carica		
JD SPORTS FASHION S.r.l. - sindaco	in carica		

Nome e cognome	Carica ricoperta in ANIMA SGR alla data di validità del Prospetto	Altre Cariche ricoperte	Stato della carica in altre società alla data di validità del Prospetto
Carlotta Veneziani (segue)	Sindaco supplente	IRES VIA BROLETTO PROPCO S.r.l. - consigliere	in carica
		POLIGOF HOLDING S.p.A. - presidente del collegio sindacale	in carica
		ABSOLUTE LUXURY HOLDING S.r.l. - consigliere e presidente del consiglio di amministrazione	in carica
		IREEF -TIME BUILDING MILAN PROPCO S.r.l. - consigliere	in carica
		EVOCA S.p.A. - sindaco supplente	in carica
		NEW GUARDS GROUP S.p.A. - consigliere	in carica
		PEC ITALY SOCIETA DI INVESTIMENTO S.p.A. - sindaco supplente	in carica
		CORSO DI PORTA TICENESE S.r.l. - consigliere delegato	in carica
		EPIQA S.r.l. - sindaco	in carica
		PUNTA CARENA S.r.l. - amministratore unico	in carica
		MCF S.r.l. - sindaco	in carica
		HIPPOCRATES HOLDING S.p.A. - sindaco	in carica
		LATIFOLIA S.p.A. - sindaco supplente	in carica
		IREEF ITALY S.p.A. - sindaco	in carica
		DESIGN HOLDING S.p.A. - sindaco supplente	in carica
		International Design Group S.p.A. - sindaco	in carica
		SEACON ITALY S.p.A. - presidente del collegio sindacale	in carica
		FARFETECH ITAIA S.r.l. - consigliere	in carica
		THE ROW ITALY S.r.l. -consigliere	in carica
		AMAMPOLA S.p.A. - consigliere	in carica
		IRE - EVAF 2 SICAF S.p.A. - presidente del collegio sindacale	in carica
		OC ITALY S.r.l. - amministratore unico	in carica
		ANIMA ALTERNATIVE SGR - sindaco supplente	in carica
		C&M BOOK LOGISTICS - sindaco supplente	in carica
		CEO S.p.A. - presidente del collegio sindacale	in carica
		STL OPTICAL INTERCONNECT S.p.A. - presidente del collegio sindacale	in carica
		SEIMILANO JV S.p.A. - sindaco	in carica
		DELTA MED - sindaco supplente	in carica
		VAIMO S.p.A. - sindaco supplente	in carica
		LIST S.p.A. - sindaco	in carica
		CIME S.p.A. - consigliere	in carica
		LIFEBRAIN S.p.A. - consigliere	in carica
		Q EXCELSIOR ITALIA S.r.l. - sindaco	in carica
		AMERICAN EXPRESS ITALIA S.r.l. - sindaco	in carica
		ARC LINEA ARREDAMENTI S.p.A. - sindaco supplente	in carica
		PIKDARE HOLDING S.p.A. - sindaco	cessata
		SERGIO ROSSI MANUFACTURING - sindaco	cessata
		FR FLOW CONTROL ITALY BIDCO S.p.A. - sindaco supplente	cessata
		ALETTI GESTIELLE SGR S.p.A. - sindaco supplente	cessata
		SOCIETA TRENNO S.r.l. - sindaco	cessata
EOF ASSAGO S.p.A. - sindaco	cessata		
COGETECH GAMIN S.r.l. - sindaco supplente	cessata		
EIF FAENZA S.p.A. - sindaco	cessata		
CEME S.p.A. - presidente del collegio sindacale	cessata		
COMDATA S.r.l. - presidente del collegio sindacale	cessata		
ALTAIR SERVIZI INFORMATICI S.r.l. - sindaco	cessata		
GLOBAL GAMES S.p.A. - sindaco	cessata		

Nome e cognome	Carica ricoperta in ANIMA SGR alla data di validità del Prospetto	Altre Cariche ricoperte	Stato della carica in altre società alla data di validità del Prospetto
Carlotta Veneziani (segue)	Sindaco supplente	ARTSANA GROUP S.p.A. - consigliere	cessata
		PADME S.p.A. - presidente del collegio di amministrazione	cessata
		METERPAIS S.p.A. - consigliere	cessata
		STADIO TDV S.p.A. - presidente del collegio sindacale	cessata
		LSF CAF HOLDINGS S.r.l. - presidente del collegio sindacale	cessata
		Q EXCELSIOR ITALIA S.r.l. - sindaco	cessata
		LSF8 CANTO INVESTMENTS S.p.A. - sindaco supplente	cessata
		BAROLO BIDCO S.p.A. - sindaco	cessata
		EIDOSMEDIA BIDCO S.p.A. - sindaco	cessata
		EIDOSMEDIA ITALY HOLDCO S.p.A. - sindaco	cessata
		ASR RETAIL TDV S.p.A. - sindaco supplente	cessata
		MOBYT ITALY BIDCO S.r.l. - sindaco	cessata
		MOBYT ITALY MIDCO S.r.l. - sindaco	cessata
		MOBYT ITALY MIDCO HOLDCO S.r.l. - sindaco	cessata
		NUPHARM ITALY S.p.A. - sindaco supplente	cessata
		VENTURI S.p.A. - presidente del collegio sindacale	cessata
		FLUID CONTROL INVESTMENT S.p.A. - sindaco supplente	cessata
		LIST COMPANY S.p.A. - presidente del collegio sindacale	cessata
		EUROPEAN FOOD INGREDIENTS HOLDING S.p.A. - sindaco	cessata
		FR FLOW ITALY BID CONTR S.p.A. - sindaco supplente	cessata
		GARDA TAYTON LICENCESCO S.p.A. - sindaco	cessata
		OROGROUP S.p.A. - sindaco supplente	cessata
		ECOPOL S.p.A. - sindaco	cessata
		DELAVILLE S.r.l. - sindaco	cessata
		MT MANIFATTURA TABACCHI S.p.A. - sindaco supplente	cessata
		SGL ITALIA S.r.l. - sindaco supplente	cessata
		NEURAXPHARMA ITALY HLODCO S.p.A. - sindaco supplente	cessata
		IDAHO S.r.l. - consigliere	cessata
		ANIMA HOLDING S.p.A. - sindaco supplente	cessata
		B&B ITALIA S.p.A. - sindaco supplente	cessata
		SILLIKER ITALIA HOLDING S.p.A. - sindaco supplente	cessata
		SEGRETERIA 24 S.r.l. - consigliere	cessata
		T.ONE S.r.l. - sindaco supplente	cessata
		BAROLO MIDCO S.p.A. - sindaco	cessata
		SPIGA S.r.l. - consigliere	cessata
		AXIS RETAIL PARTENRS S.p.A. - sindaco supplente	cessata
		GARDA TAYTON LICENSCO S.r.l. - sindaco	cessata
		INFRAMAERICA HODINGS S.p.A. - presidente del collegio sindacale	cessata
		INFRAMAERICA S.p.A. - presidente del collegio sindacale	cessata
		SAFIM S.r.l. - presidente del collegio sindacale	cessata
CAF S.p.A. - sindaco	cessata		
CLAIRE'S ITALY S.r.l. - sindaco	cessata		
ASR RETAIL S.p.A. - sindaco supplente	cessata		
AIRPORT HANDILING S.p.A. - sindaco supplente	cessata		
Enrico Maria Mosconi	Sindaco supplente	Aletti Gestielle SGR S.p.A. - Sindaco	cessata
		SISTEMIA S.p.A. - sindaco	cessata
		SINERGIE S.r.l. - sindaco	cessata

Per quanto a conoscenza della SGR, nessuno dei membri del Collegio Sindacale della stessa ha riportato, negli ultimi cinque anni, condanne in relazione a reati di frode né è stato associato, nell'ambito dell'assolvimento dei propri incarichi, a procedure di fallimento, amministrazione controllata o liquidazione, né, infine, è stato oggetto di incriminazioni ufficiali e/o destinatario di sanzioni da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) o di interdizioni da parte di un tribunale dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza della SGR o dallo svolgimento di attività di direzione o di gestione di qualsiasi società.

### 10.1.3 Direttore Generale e principali dirigenti

La seguente tabella riporta le informazioni concernenti il Direttore Generale e i principali dirigenti della SGR alla Data del Prospetto.

Titolo, Nome e Cognome	Carica ricoperta	Luogo e data di nascita
Alessandro Melzi d'Eril	Direttore Generale	Milano, il 29 marzo 1975
Pierluigi Giverso	Vice Direttore Generale e Direttore Commerciale	Cuneo, il 7 dicembre 1979
Filippo Di Naro	Vice Direttore Generale e Direttore Investimenti	Milano, il 23 settembre 1967
Davide Sosio	Direttore Finanziario e Direttore Risorse Umane	Sondrio, il 6 aprile 1976
Francesco Betti	Vice Direttore Generale e Responsabile Operations	Cremona, il 25 luglio 1970

Nessuno dei principali dirigenti, né il Direttore Generale, ha rapporti di parentela con i componenti del Consiglio di Amministrazione, con i componenti del Collegio Sindacale e/o con alcuno degli altri soggetti sopra indicati.

Viene di seguito riportato un breve *curriculum vitae* dei principali dirigenti, dal quale emergono la competenza e l'esperienza maturate in materia di gestione aziendale.

Il *curriculum vitae* del dott. Alessandro Melzi d'Eril è già riportato al Paragrafo 10.1.1 tra i Consiglieri di Amministrazione.

#### **Pierluigi Giverso**

È Condirettore Generale di ANIMA Holding e Vice Direttore Generale e Direttore Commerciale di ANIMA SGR.

Precedentemente è stato Responsabile Distribuzione e Marketing di ANIMA SGR S.p.A. (2017-2018), dopo aver già ricoperto il ruolo di Responsabile Marketing di ANIMA SGR S.p.A. (2012-2017) e di Responsabile Pianificazione e sviluppo strategico di Prima Sgr (2009-2011).

Ha lavorato in McKinsey & Company, dal 2003 al 2009, come Business Analyst e poi come associate ed infine come Engagement Manager.

È laureato in Ingegneria delle Telecomunicazioni presso il Politecnico di Torino e ha conseguito un Master in Business Administration (MBA) presso l'Istituto de Empresa Business School di Madrid.

#### **Davide Sosio**

Dal 2018 è Direttore Finanziario (CFO) e Direttore Risorse Umane (HR) del Gruppo ANIMA e vanta una lunga esperienza nel settore finanziario e del risparmio gestito. In particolare, all'interno del Gruppo ANIMA, dal 2010 al 2018, è stato Direttore Generale di ANIMA Asset Management Ltd (Irlanda) e, dal 2003 al 2010, Direttore Generale di Antonveneta ABN AMRO Investment Funds Ltd (Irlanda). Ricopre le cariche di Presidente del Consiglio d'Amministrazione delle SICAV lussemburghesi Gestielle Investment Sicav e Monte SICAV e di Amministratore della SICAV irlandese ANIMA Funds Plc. È laureato in Economia Aziendale presso l'Università Bocconi di Milano ed ha conseguito un Master in Business Administration (MBA) presso la London Business School.

#### **Filippo Di Naro**

Dal 2017 è Direttore Investimenti e Vice Direttore Generale di ANIMA SGR, oltre che Direttore Market & Investments di Anima Holding. Vanta una lunga esperienza nel campo degli investimenti, dove ha ricoperto diversi ruoli. In particolare, dal 2009 al 2017 è stato Amministratore Delegato e Direttore Investimenti di Duemme SGR (Gruppo Mediobanca). In precedenza è stato Direttore Investimenti in Sator capital (dal 2007 al 2009), in UBI Pramerica SGR (dal 2001 al 2007) e Investar Sgr (2000-2001). Inoltre, ha maturato esperienze in Borsa italiana (dal 1999 al 2000), Deutsche Bank Fondi (dal 1993

---

al 1998) e Prudential Bache (dal 1991 al 1993). Si è laureato con lode in Economia presso l'Università Bocconi di Milano.

### **Francesco Betti**

È Responsabile Operations e Vice Direttore Generale di ANIMA dal 2019. Ricopre inoltre l'incarico di direttore di Gestielle Investment Sicav e di Monte Sicav. In precedenza, dal 2000 al 2018, ha ricoperto diversi ruoli in Aletti Gestielle SGR, prima come Responsabile Risk Management, poi come Vice Direttore Generale e infine Direttore Generale. Prima ancora è stato Responsabile del Controllo dei rischi in Deutsche Bank e Junior trader presso la Cassa di risparmio di Parma e Piacenza. È autore di numerose pubblicazioni e papers relativi a information technology e risk management. È laureato in Economia presso l'università di Parma.

Per quanto a conoscenza della SGR, nessuno dei principali dirigenti, né il Direttore Generale ha riportato, negli ultimi cinque anni, condanne in relazione a reati di frode né è stato associato, nell'ambito dell'assolvimento dei propri incarichi, a procedure di fallimento, amministrazione controllata o liquidazione, né, infine, è stato oggetto di incriminazioni ufficiali e/o destinatario di sanzioni da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) o di interdizioni da parte di un tribunale dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza della SGR o dallo svolgimento di attività di direzione o di gestione di qualsiasi società.

## **10.2 Conflitti di interessi dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei componenti del Collegio Sindacale, del Direttore Generale e dei principali dirigenti**

### **10.2.1 Potenziali conflitti di interesse dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, del Direttore Generale e dei principali dirigenti**

Nel rispetto delle disposizioni normative *pro tempore* vigenti nonché della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dalla SGR, il Fondo può:

- acquistare titoli di società finanziate da società del gruppo di appartenenza della SGR;
- investire in parti di OICR aperti gestiti dalla stessa SGR o da altre società di gestione del risparmio alla stessa legate, tramite controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta, purché i programmi di investimento degli OICR da acquisire siano compatibili con quelli del Fondo acquirente.

Il Consiglio di Amministrazione della SGR può adottare una delibera nella quale sono individuati i limiti all'acquisto, per conto dei patrimoni gestiti, di strumenti finanziari emessi o collocati da società del Gruppo.

Il Fondo non investe in attività di investimento ammissibili ai sensi del Regolamento ELTIF nelle quali la SGR ha o assume un interesse diretto o indiretto secondo modalità diverse dalla detenzione di Quote o azioni di altri ELTIF o OICVM eventualmente gestiti dalla stessa SGR. In particolare, il Fondo non investe nelle Imprese di Portafoglio Ammissibili - di cui al paragrafo 1.2.2, del Regolamento di gestione - in cui la SGR detenga, in proprio, in via diretta o indiretta, una partecipazione. Non rilevano gli investimenti effettuati in dette imprese per conto e nell'interesse esclusivo dei patrimoni gestiti dalla SGR.

Le operazioni con parti correlate o in conflitto di interessi sono effettuate nel rispetto delle politiche adottate dalla SGR per l'effettuazione di operazioni con Parti Correlate o in conflitto di interesse e, in ogni caso, nel rispetto dei limiti e dei divieti e con le cautele previsti dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti con riguardo ai FIA chiusi non riservati e agli ELTIF.

La SGR vigila per l'individuazione dei conflitti di interessi e adotta procedure interne idonee a salvaguardare i diritti del Fondo e dei Partecipanti, in modo tale da ridurre al minimo il rischio potenzialmente derivante da operazioni in conflitto di interesse.

Nell'ambito della propria attività di prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, la SGR - anche per effetto dell'appartenenza al Gruppo ANIMA (di seguito il "**Gruppo**") - può trovarsi in situazioni di conflitto di interesse nei confronti dei clienti, degli OICR gestiti o degli investitori. La SGR, ai sensi della vigente normativa, è tenuta a istituire, attuare ed applicare un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse, adeguata alle dimensioni ed all'organizzazione della SGR stessa, nonché alla natura, alle dimensioni ed alla complessità della sua attività finalizzata a (i) individuare le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere l'interesse di uno o più clienti, OICR o investitori e (ii) definire le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire, gestire e monitorare tali conflitti.

---

In ogni caso, qualora un amministratore abbia un qualsiasi interesse per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della SGR, si applicheranno le disposizioni previste dall'articolo 2391 c.c., e la vigente disciplina di vigilanza, con obbligo dello stesso, una volta dichiarato il conflitto, di astenersi o partecipare alla delibera del Consiglio di Amministrazione inerente detta operazione.

La Policy in materia di gestione dei conflitti d'interessi si applica alla Società nella prestazione:

- a. del servizio di gestione collettiva del risparmio;
- b. dei servizi;
- c. del collocamento e gestione del Fondo Pensione Arti e Mestieri.

La presente Policy, che la Società adotta ai sensi della disciplina vigente, recepisce le raccomandazioni contenute nel "Protocollo di Autonomia per la gestione dei conflitti d'interessi" di Assogestioni con particolare riguardo all'obbligo di:

- a. individuare, in relazione alle attività ed ai servizi prestati, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interessi che comporti il rischio significativo di danno agli interessi dell'OICR e/o dei suoi investitori, del Fondo Pensione e/o dei suoi aderenti/beneficiari o del cliente;
- b. definire le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire, gestire e monitorare i conflitti d'interessi identificati.

La Società aderisce al Protocollo di Assogestioni, che sostituisce il "Protocollo di autonomia per le società di gestione del risparmio", e ne informa Assogestioni.

Assogestioni monitora, con le forme e le modalità stabilite dall'articolo 6, commi 2 e 3, del proprio Statuto lo stato di applicazione del Protocollo da parte della Società.

La Società fornisce agli investitori ovvero ai clienti al dettaglio o potenziali clienti al dettaglio informazioni, anche in forma sintetica, sulla Policy adottata, dando successiva comunicazione delle modifiche allo stesso eventualmente apportate.

In ottemperanza a quanto indicato nel D.M. 166/2014, la Politica di gestione dei conflitti di interessi viene comunicata al Responsabile del Fondo Pensione ed alla COVIP.

### **Identificazione dei conflitti di interessi**

#### **Criteri di identificazione dei conflitti d'interessi**

In conformità con quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative, ANIMA SGR, nella prestazione dei servizi dalla stessa prestati, con particolare riferimento a del servizio di gestione collettiva del risparmio, del servizio di gestione di portafoglio, si è dotata della Policy "Politica di gestione dei conflitti di interesse". La Policy definisce i criteri e i presidi da declinare nella procedura sulle misure organizzative per la gestione dei conflitti di interessi per assicurare l'equo trattamento degli OICR, nonché per gestire in modo efficiente i conflitti in grado di ledere gravemente gli interessi dei clienti e degli investitori.

ANIMA SGR svolge la propria attività in piena autonomia, perseguendo l'interesse dei soci e la salvaguardia degli interessi dei Partecipanti agli OICR da essa stessa istituiti o gestiti e dei clienti e adotta ogni misura ragionevole per identificare le circostanze che configurano o potrebbero configurare un conflitto di interessi che comporti il rischio significativo di danno agli interessi degli OICR e dei relativi Sottoscrittori nonché dei clienti.

A tal fine ha individuato le seguenti situazioni di conflitto d'interessi:

- a. alla selezione degli investimenti;
- b. alla scelta delle controparti contrattuali;
- c. all'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti.

La Policy individua per ciascuna situazione in conflitto di interessi le fattispecie oggetto di monitoraggio e ad essa si rinvia per gli opportuni approfondimenti.

La Società ha adottato misure organizzative e procedure per prevenire, gestire e monitorare i conflitti d'interessi identificati ai sensi della Policy. Tali misure sono state individuate con la finalità di evitare che i conflitti possano ledere gravemente gli interessi di uno o più OICR gestiti o quelli dei relativi Partecipanti e incidano negativamente sugli interessi dei clienti. Le procedure formulate sono proporzionate alla natura, alla dimensione e alla complessità dell'attività della Società e del gruppo cui essa appartiene nonché alla tipologia e alla gamma dei prodotti offerti e dei servizi o attività prestati. Inoltre, garantisce che i soggetti rilevanti, impegnati in diverse attività professionali che comportano un rischio di conflitto di interessi, svolgano tali attività con un grado di indipendenza proporzionato alle dimensioni e alle attività della Società e del gruppo cui essa appartiene e adeguato alla significatività del rischio che gli interessi dell'OICR, dei Sottoscrittori e dei clienti siano danneggiati.

Nella Policy la Società sono tenuti distinti i compiti e le responsabilità che possono essere considerati incompatibili fra loro o che appaiono idonei a creare sistematici conflitti d'interessi in conformità con quanto stabilito dal Regolamento Delegato 231/2013.

La Società, al fine di garantire l'indipendenza dei soggetti rilevanti, adotta laddove appropriato, misure e procedure volte a:

- a. impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti anche di società del Gruppo coinvolti in attività che comportino un rischio di conflitto di interessi, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi di uno o più OICR o dei rispettivi Partecipanti e di uno o più clienti;
- b. garantire la vigilanza dei soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicano lo svolgimento di attività o la prestazione di servizi per conto di OICR e di clienti da cui possono originare situazioni di conflitto di interessi con gli OICR e i clienti;
- c. eliminare ogni connessione diretta tra la remunerazione dei soggetti rilevanti coinvolti in un'attività e la remunerazione di, o i ricavi generati da, altri soggetti rilevanti coinvolti in un'attività diversa, quando da tali attività possano originare situazioni di conflitto di interessi;
- d. impedire o limitare l'esercizio di un'influenza indebita sul modo in cui un soggetto rilevante svolge il servizio di gestione collettiva o altri servizi o attività d'investimento;
- e. impedire o controllare la partecipazione simultanea o successiva di un soggetto rilevante a distinte attività riconducibili al servizio di gestione collettiva e agli altri servizi o attività svolti dalla Società, nonché, la partecipazione simultanea o successiva di un soggetto rilevante a distinti servizi o attività di investimento, quando tale partecipazione possa nuocere alla corretta gestione dei conflitti di interessi.

Nel caso in cui le misure e le procedure adottate non assicurino l'indipendenza dei soggetti rilevanti, la Società adotta tutte le misure e procedure alternative o aggiuntive necessarie e appropriate a tal fine.

Quando, nella prestazione dei servizi di gestione collettiva e individuale di portafogli, le misure e le procedure adottate non sono sufficienti a prevenire, con ragionevole certezza, i rischi di danni agli interessi degli OICR o dei Sottoscrittori, tale circostanza viene sottoposta al Consiglio di Amministrazione al fine di adottare ogni decisione o misura necessaria per assicurare che la Società agisca nel miglior interesse dell'OICR/cliente/Partecipanti. In questo caso, La Società rende disponibile periodicamente agli investitori e clienti un'informativa sulle situazioni di conflitto non adeguatamente gestiti, illustrando la decisione assunta dagli organi o dalle funzioni competenti e la relativa motivazione.

La Società mantiene e aggiorna periodicamente un registro nel quale riporta i tipi di attività svolti dalla stessa o per suo conto, per i quali sia sorto, o, nel caso di attività in corso, possa sorgere un conflitto d'interessi che comporta il rischio significativo di danno agli interessi del Fondo Pensione o dei suoi aderenti/beneficiari, di uno o più OICR o dei suoi investitori ovvero agli interessi di uno o più clienti.

La Società si è dotata della Policy "Politica di Remunerazione e Incentivazione", al fine di assicurare che la struttura remunerativa e di incentivazione adottata dalla stessa sia tale da non essere in contrasto con le politiche di prudente gestione del rischio e sia coerente con le strategie di lungo periodo.

La Società per gestire gli incentivi pagati/percepiti nell'ambito della prestazione dei Servizi di gestione collettiva e di investimento e accessori si è dotata della Policy "Incentivi", in cui vengono descritti i criteri da utilizzare per garantire il rispetto delle condizioni di legittimità degli incentivi, le scelte adottate per garantirne una preventiva valutazione, una adeguata declinazione nelle procedure interne.

Il servizio Compliance istituisce e aggiorna periodicamente il registro nel quale sono riportate, annotando i tipi di servizi o attività interessati, le fattispecie per le quali sia sorto, o possa sorgere, un conflitto d'interessi potenzialmente idoneo a ledere gravemente gli interessi degli OICR e dei suoi Partecipanti, ovvero, di uno o più clienti.

**10.2.2 Accordi o intese con i principali azionisti, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali sono stati scelti membri degli organi di amministrazione, di direzione o di controllo o principali dirigenti**

Non applicabile.

**10.2.3 Eventuali restrizioni concordate dai membri del Consiglio di Amministrazione e/o del Collegio Sindacale e/o dai principali dirigenti per quanto riguarda la cessione dei titoli della Società**

Non applicabile.

---

## CAPITOLO XI

### Remunerazione e benefici

(Regolamento Delegato (UE) 980/2019, Allegato I, Sezione 13)

#### 11.1 Remunerazione e benefici dei membri degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza della SGR

Al 31 dicembre 2019 il personale della SGR era composto da 257 dipendenti.

La remunerazione totale del personale più rilevante della SGR, ammonta complessivamente a 7.194.324,00 Euro. La stessa risulta essere suddivisa tra le seguenti categorie di "personale più rilevante" di seguito indicate:

- Direttore Generale, Condirettore Generale e Responsabili di Direzione: 1.731.516,00 Euro.
- Funzioni di controllo (comprensivo di tutto il personale addetto e del costo delle funzioni esternalizzate): 1.651.058,00 Euro.
- Risk Takers: 3.811.750,00 Euro.

Gli emolumenti corrisposti ai membri del Consiglio di Amministrazione ammontano a 317.904,00 Euro ed ai membri del Collegio Sindacale ammontano a 123.760,00 Euro.

#### 11.2 Ammontare importi accantonati a favore dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e degli alti dirigenti per la corresponsione di pensioni, indennità di fine rapporto o benefici analoghi

Si segnala che non sono stati accantonati dalla Società importi a loro favore per la corresponsione di pensioni, indennità di fine rapporto o benefici analoghi, diverso da quanto dovuto per legge.

## CAPITOLO XII

### Prassi del Consiglio di Amministrazione

(Regolamento Delegato (UE) 908/2019, Allegato I, Sezione 14)

#### 12.1 Durata della carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei membri del Collegio Sindacale

L'attuale Consiglio di Amministrazione è in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2022.

Si riporta nella seguente tabella la data a partire dalla quale i membri dell'attuale Consiglio di Amministrazione rivestono tale carica:

Titolo, Nome e Cognome	In carica dal
Livio Raimondi	06 marzo 2014
Alessandro Melzi d'Eril	06 marzo 2014
Antonello Di Mascio	03 giugno 2019
Francesca Pasinelli	16 marzo 2018
Gianfranco Venuti	06 marzo 2014
Maurizio Biliotti	10 maggio 2017
Maria Luisa Mosconi*	02 ottobre 2020

\* Nominata per cooptazione.

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 membri, i quali durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.

L'attuale Collegio Sindacale della Società rimarrà in carica sino all'approvazione da parte dell'Assemblea del bilancio dell'esercizio 2022.

Si riporta nella seguente tabella la data a partire dalla quale i membri dell'attuale Collegio Sindacale rivestono tale carica:

Titolo, Nome e Cognome	In carica dal
Gabriele Camillo Erba (sindaco effettivo)	08 aprile 2020
Claudia Rossi (sindaco effettivo)	08 aprile 2020
Tiziana Di Vincenzo (sindaco effettivo)	06 marzo 2014
Carlotta Veneziani (sindaco supplente)	06 marzo 2014
Enrico Maria Mosconi (sindaco supplente)	10 maggio 2017

Il Collegio Sindacale è composto di tre sindaci effettivi; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. Gli stessi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

#### 12.2 Informazioni sui contratti di lavoro stipulati dai componenti del Consiglio di Amministrazione, dai componenti del Collegio Sindacale e dai principali dirigenti con la Società che prevedono un'indennità di fine rapporto

Alla Data del Prospetto non sono in essere contratti stipulati tra membri del Consiglio di Amministrazione, o del Collegio Sindacale o tra i principali Dirigenti e la Società o società da essa controllate che prevedano il riconoscimento di indennità di fine rapporto (diverso da quanto dovuto per legge).

#### 12.3 Informazioni sui comitati endo-consiliari

Sono istituiti, in seno al Consiglio di Amministrazione, il Comitato Controllo e Rischi ed il Comitato per la Remunerazione.

### **Comitato Controllo e Rischi**

Il Comitato Controlli e Rischi è composto da tre amministratori indipendenti Maurizio Biliotti (Presidente), Maria Luisa Mosconi e Livio Raimondi.

A tale Comitato sono attribuite le funzioni stabilite dalla normativa vigente, nonché le ulteriori attività che possono essere di volta in volta stabilite dal Consiglio di Amministrazione ovvero sottoposte dal Presidente, anche su iniziativa dell'Amministratore Delegato. In ogni caso il Comitato svolge almeno i seguenti compiti:

- supportare il Consiglio di Amministrazione nello svolgimento dei compiti di indirizzo, verifica e valutazione dell'adeguatezza e del corretto funzionamento del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi;
- svolgere funzioni propositive e consultive, favorendo l'interazione ed il raccordo tra tutte le funzioni e gli organi con compiti di controllo e gestione dei rischi;
- assicurare il monitoraggio di progetti di sviluppo del sistema dei controlli e di gestione dei rischi, nonché di piani di intervento finalizzati a rimuovere criticità o anomalie negli assetti organizzativi (strutture, sistemi, processi, procedure) posti a presidio dei rischi aziendali;
- individuare e proporre i responsabili delle funzioni di controllo da nominare;
- esaminare i piani di attività, le relazioni annuali e le informative periodiche prodotte dalle funzioni aziendali di controllo, valutando le criticità e gli eventuali rilievi dalle stesse formulate; in caso di carenze o anomalie gravi ne informa immediatamente il Consiglio di Amministrazione, formulando allo stesso proposte in merito;
- esprimere valutazioni e formulare pareri sul rispetto dei principi cui devono essere uniformati il sistema dei controlli interni e l'organizzazione aziendale e dei requisiti che devono essere rispettati dalle funzioni aziendali di controllo, portando all'attenzione eventuali punti di debolezza e le conseguenti azioni correttive da promuovere;
- esprime valutazioni e pareri in merito alla definizione della politica aziendale di esternalizzazione delle funzioni di controllo, e di funzioni operative essenziali o importanti.

Al Comitato sono attribuite anche le funzioni del Comitato Amministratori Indipendenti istituito ai sensi del Protocollo di Autonomia Assogestioni per la gestione dei conflitti di interesse al quale la Società aderisce.

### **Comitato per la Remunerazione**

Il Comitato Remunerazione è composto da tre amministratori indipendenti: Francesca Pasinelli (Presidente), Maurizio Biliotti e Livio Raimondi.

Al Comitato sono attribuite le funzioni stabilite dalla normativa vigente e dalla Politica di Remunerazione ed Incentivazione approvata dall'Assemblea ordinaria della SGR. In particolare il Comitato svolge i seguenti compiti:

- formula pareri e proposte al Consiglio di Amministrazione in materia di compensi del personale e di identificazione del Personale Rilevante;
- formula pareri e proposte al Consiglio di Amministrazione circa il Regolamento per le Remunerazioni;
- stabilisce i criteri e le soglie di rilevanza per l'individuazione dei Risk-Takers e procede alla successiva identificazione formulando al Consiglio di Amministrazione eventuali proposte di modifica e/o variazione;
- valuta l'adeguatezza e la coerenza del rapporto tra la componente variabile e quella fissa differenziati per tipologia di personale e area aziendale di appartenenza, formulando al Consiglio di Amministrazione eventuali proposte di modifica e/o variazione di tali soglie e delle eventuali deroghe;
- valuta la congruità del rapporto tra la parte assoggettata alla Politica di Remunerazione e quella non assoggettata in caso di attività dei dipendenti condivisa con altre Società del Gruppo formulando al Consiglio di Amministrazione eventuali proposte di modifica e/o variazione;
- monitora periodicamente l'adeguatezza, la coerenza complessiva e l'applicazione della Politica di Remunerazione, formulando al Consiglio di Amministrazione proposte di eventuali azioni correttive;
- valuta i meccanismi adottati per garantire che il sistema di remunerazione e incentivazione:
  - a) tenga adeguatamente conto di tutti i tipi di rischi che gravano sui portafogli gestiti e sul patrimonio della Società;
  - b) sia compatibile con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi della Società e dei portafogli gestiti;
- vigila direttamente sull'adeguatezza e la corretta applicazione delle regole relative alla remunerazione dei responsabili delle funzioni di controllo interno, in stretto raccordo con l'organo con funzione di controllo;
- collabora con gli altri comitati interni all'organo con funzione di supervisione strategica, in particolare con il comitato controlli interni e progetti di conformità;
- assicura il coinvolgimento delle funzioni aziendali competenti nel processo di elaborazione e controllo delle politiche e prassi di remunerazione;
- esprime il proprio parere, anche avvalendosi delle informazioni ricevute dalle funzioni aziendali competenti, sul raggiungimento degli obiettivi di performance cui sono legati i piani di incentivazione e sull'accertamento delle altre condizioni poste per l'erogazione dei compensi;
- esamina formalmente una serie di ipotesi per verificare come il sistema di remunerazione reagirà a eventi futuri, esterni e interni sottoponendolo a analisi di scenario e test retrospettivi;

- esprime parere preventivo sulla eventuale nomina di consulenti esterni per le remunerazioni che la funzione di supervisione strategica può decidere di impiegare per ottenere pareri o sostegno;
- valida l'informativa prevista in materia di remunerazioni con riguardo alla documentazione di offerta e le relazioni periodiche degli OICVM;
- cura la preparazione della documentazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per le relative decisioni;
- stabilisce il livello di prevalenza per l'assegnazione di strumenti finanziari valutando le varie tipologie di OICVM oggetto dell'assegnazione;
- attiva eventualmente processi di valutazione dei compensi delle principali posizioni manageriali rispetto al mercato di riferimento;
- formula al Consiglio di Amministrazione eventuali proposte di modifica e/o graduazione delle regole previste per il personale rilevante (pay-mix, differimento, lock up).

Il Comitato si riunisce ogni qualvolta si renda necessario e comunque con frequenza adeguata ad assicurare il corretto svolgimento delle proprie funzioni e dei propri compiti ovvero su richiesta dell'Amministratore Delegato.

#### 12.4 Recepimento delle norme in materia di governo societario

La Società opera in conformità alle vigenti disposizioni ad essa applicabili (tra le quali quelle emanate dalla Banca d'Italia). In particolare:

- il Regolamento di gestione del Fondo è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della SGR nella riunione del 27 settembre 2019;
- la Società ha adottato il "Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con parti correlate di Anima Holding S.p.A., soggetti collegati del Gruppo e soggetti rilevanti ex art. 136 TUB" che disciplina la procedura da seguire ai fini dell'approvazione delle operazioni con parti correlate; [In seno al Consiglio di Amministrazione sono stati costituiti il Comitato Controllo e Rischi ed il Comitato per la Remunerazione e il Comitato Nomine];
- la Società ha adottato una Policy disciplinante la composizione quantitativa e qualitativa degli organi sociali ritenuta ottimale per l'efficace svolgimento delle rispettive funzioni denominata "Politica in materia di diversità degli organi di amministrazione e controllo di ANIMA SGR S.p.A.". Il Consiglio di Amministrazione della Società ha altresì introdotto e completato un processo di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati endo-consigliari.
- la Società ha pienamente aderito al "Protocollo di Autonomia per la gestione dei conflitti di interesse" predisposto da Assogestioni;
- la Società ha adottato un "Codice Etico e di Comportamento" che contiene un insieme di valori, principi e regole volte ad assicurare che la Società operi nell'interesse degli stakeholder, salvaguardandone in ogni caso i diritti, e nell'interesse dell'integrità dei mercati. In particolare definisce: (i) i principi di condotta negli affari; (ii) i comportamenti richiesti ai dipendenti; e (iii) le regole di condotta della Società verso l'insieme degli stakeholder.

Per quanto concerne la *governance*, inoltre, la SGR dichiara di rispettare tutte le disposizioni normative in merito ai requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza ed alle cause di incompatibilità degli organi di vertice e di controllo.

Il Consiglio di Amministrazione, nelle riunioni rispettivamente del 29 aprile 2020 e del 30 ottobre 2020, ha verificato il possesso da parte di tutti gli amministratori e da parte dei sindaci dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla vigente normativa applicabile in materia.

Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, la SGR si è dotata di un "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo", e osserva le norme in materia di governo societario vigenti in Italia.

La Società ha infine recepito i regolamenti in essere della Capogruppo Anima Holding S.p.A. In particolare:

- il "Regolamento di Gruppo" che disciplina i profili inerenti all'organizzazione e al governo societario del gruppo ANIMA con riferimento all'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento da parte di Anima Holding S.p.A.;
- la "Procedura per le Operazioni con Parti Correlate di Anima Holding S.p.A.";
- le procedure adottate ai sensi delle disposizioni comunitarie in materia di abusi di mercato quali la "Procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle informazioni riservate e privilegiate", la "Procedura per la tenuta del registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate" e la "Procedura Internal Dealing".

#### 12.5 Potenziali impatti significativi sul governo societario

Alla Data del Prospetto, l'Emittente non è a conoscenza di circostanze che possano causare potenziali impatti sul governo societario e nella composizione degli organi di amministrazione, direzione, vigilanza e degli alti dirigenti della SGR.

---

## CAPITOLO XIII

### Dipendenti

(Regolamento Delegato (UE) 980/2019, Allegato I, Punto 15)

#### **13.1 Partecipazioni azionarie e *stock-option* detenute dai membri degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza**

Alla Data del Prospetto nessun membro degli organi di amministrazione, direzione, vigilanza e degli alti dirigenti della SGR detiene Quote del Fondo o della SGR, o ha ricevuto diritti di opzione volti alla relativa acquisizione.

Si segnala inoltre che le predette persone hanno ricevuto e detengono azioni della Capogruppo Anima Holding S.p.A. e diritti di opzione sulle stesse.

---

## CAPITOLO XIV

### Principali azionisti della SGR

(Regolamento Delegato (UE) 980/2019, Allegato I, Sezione 16)

#### 14.1 Azionisti che detengono partecipazioni superiori al 5% del capitale della SGR

Alla Data del Prospetto la SGR è interamente controllata da Anima Holding S.p.A., Capogruppo del Gruppo ANIMA. Anima Holding S.p.A. è una società quotata presso il Mercato Telematico Azionario regolamentato e gestito da Borsa italiana S.p.A..

#### 14.2 Diritti di voto diversi in capo ai principali azionisti della SGR

Alla Data del Prospetto, la SGR non ha azioni di categoria speciale. Non esistono azioni portatrici di diritti di voto o di altra natura diversi dalle azioni ordinarie.

#### 14.3 Controllo diretto o indiretto della SGR

Alla Data del Prospetto, dalle risultanze del libro dei soci, il capitale sociale della SGR è interamente posseduto da Anima Holding S.p.A.. La SGR è soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'unico azionista Anima Holding S.p.A..

#### 14.4 Accordi che possono determinare una variazione dell'assetto di controllo della Società

Alla Data del Prospetto, la Società non è a conoscenza di accordi dalla cui attuazione possa scaturire, ad una data successiva, una variazione del relativo assetto di controllo.

---

## CAPITOLO XV

### Operazioni con parti correlate del Fondo

(Regolamento Delegato (UE) 980/2019, Allegato I, Sezione 17)

Il Prospetto non contiene alcun resoconto delle operazioni con parti correlate in quanto il Fondo è stato istituito in data 27 settembre 2019 e da allora non è stato operativo.

#### 15.1 Parti correlate

Si precisa che, al fine di disciplinare i potenziali conflitti di interesse derivanti dall'operatività del Fondo, il Regolamento di gestione prevede un'apposita disciplina sulle operazioni con parti correlate.

Nel rispetto delle disposizioni normative *pro tempore* vigenti nonché della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dalla SGR, il Fondo può:

- acquistare titoli di società finanziate da società del gruppo di appartenenza della SGR;
- investire in parti di OICR aperti gestiti dalla stessa SGR o da altre società di gestione del risparmio alla stessa legate, tramite controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta, purché i programmi di investimento degli OICR da acquisire siano compatibili con quelli del Fondo acquirente.

Il Consiglio di Amministrazione della SGR può adottare una delibera nella quale sono individuati i limiti all'acquisto, per conto dei patrimoni gestiti, di strumenti finanziari emessi o collocati da società del Gruppo.

Il Fondo non investe in attività di investimento ammissibili ai sensi del Regolamento ELTIF nelle quali la SGR ha o assume un interesse diretto o indiretto secondo modalità diverse dalla detenzione di Quote o azioni di altri ELTIF o OICVM eventualmente gestiti dalla stessa SGR. In particolare, il Fondo non investe nelle Imprese di Portafoglio Ammissibili - di cui al paragrafo 1.2.2, del Regolamento di gestione - in cui la SGR detenga, in proprio, in via diretta o indiretta, una partecipazione. Non rilevano gli investimenti effettuati in dette imprese per conto e nell'interesse esclusivo dei patrimoni gestiti dalla SGR.

Le operazioni con parti correlate o in conflitto di interessi sono effettuate nel rispetto delle politiche adottate dalla SGR per l'effettuazione di operazioni con parti correlate o in conflitto di interesse e, in ogni caso, nel rispetto dei limiti e dei divieti e con le cautele previsti dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti con riguardo ai FIA chiusi non riservati e agli ELTIF.

*Per un ulteriore dettaglio in merito alle ipotesi di conflitto individuate dalla SGR con riferimento al Fondo ed ai relativi presidi posti in essere dalla medesima si rimanda al paragrafo 10.2.1 del Documento di Registrazione.*

## CAPITOLO XVI

### Informazioni finanziarie riguardanti le attività e le passività, la situazione finanziaria e i profitti e le perdite della SGR

(Regolamento Delegato (UE) 980/2018, Allegato I, Sezione 18)

#### 16.1 Informazioni finanziarie relative agli esercizi passati

##### STATO PATRIMONIALE (importi in Euro)

Voci dell'attivo	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
Cassa e disponibilità liquide	3.697	4.096	2.977
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	89.605.441	88.573.617	85.730.732
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	89.605.441	88.573.617	85.730.732
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	337.965.906	245.343.119	274.977.354
Partecipazioni	15.772.124	15.773.943	15.686.978
Attività materiali	14.081.596	3.242.868	1.306.189
Attività immateriali	301.787.442	315.574.774	30.074.434
di cui:			
- avviamento	70.013.847	70.013.847	25.685.909
Attività fiscali	15.721.047	6.798.741	2.097.990
a) correnti	-	4.062.709	-
b) anticipate	15.721.047	2.736.032	2.097.990
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	-	-	-
Altre attività	33.961.325	46.317.854	29.395.588
<b>Totale attivo</b>	<b>808.898.580</b>	<b>721.629.012</b>	<b>439.272.242</b>
<b>Voci del passivo e del patrimonio netto</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	147.796.226	133.759.346	115.441.130
a) debiti	147.796.226	133.759.346	115.441.130
Passività fiscali	38.507.941	36.834.749	5.778.362
a) correnti	3.322.284	-	646.629,00
b) differite	35.185.657	36.834.749	5.131.733
Altre passività	85.793.410	38.669.877	59.031.609
Trattamento di fine rapporto del personale	2.268.380	2.309.573	1.662.124
Fondi per rischi e oneri:	1.464.042	1.176.479	1.043.615
a) impegni e garanzie rilasciate	97.099	105.848	5.589
c) altri fondi per rischi ed oneri	1.366.943	1.070.631	1.038.026
Capitale	23.793.000	23.793.000	23.793.000
Riserve	316.605.329	314.221.599	91.272.081
Riserve da valutazione	(831.869)	(722.859)	(680.537)
Utile d'esercizio	193.502.121	171.587.248	141.930.857
<b>Totale passivo e patrimonio netto</b>	<b>808.898.580</b>	<b>721.629.012</b>	<b>439.272.242</b>

## CONTO ECONOMICO (importi in Euro)

	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
Commissioni attive	1.004.084.269	1.016.477.133	748.819.507
Commissioni passive	(653.651.338)	(724.787.170)	(528.822.316)
<b>COMMISSIONI NETTE</b>	<b>350.432.931</b>	<b>291.689.963</b>	<b>219.997.191</b>
Dividendi e proventi simili	2.500.000	25.824.526	27.000.000
Interessi attivi e proventi assimilati	79.973	415.615	120.491
Interessi passivi e oneri assimilati	(150.273)	(135)	(298)
Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	1.141.558	(2.257.368)	3.219.612
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	1.141.558	(2.257.368)	3.219.612
<b>MARGINE DI INTERMEDIAZIONE</b>	<b>354.004.188</b>	<b>315.672.601</b>	<b>250.336.996</b>
Spese amministrative:	(73.995.068)	(80.251.377)	(60.349.917)
a) spese per il personale	(38.371.401)	(39.395.558)	(31.511.405)
b) altre spese amministrative	(35.623.667)	(40.855.820)	(28.838.512)
Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri	(34.265)	(1.740)	(57.551)
Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali	(3.062.475)	(675.057)	(435.613)
Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali	(16.092.495)	(6.542.925)	(3.673.048)
Altri proventi e oneri di gestione	4.224.241	5.159.713	4.469.206
<b>COSTI OPERATIVI</b>	<b>(88.960.062)</b>	<b>(82.311.387)</b>	<b>(60.046.922)</b>
<b>UTILE DELL'ATTIVITÀ CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE</b>	<b>265.044.126</b>	<b>233.361.214</b>	<b>190.290.073</b>
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	(71.542.005)	(61.773.966)	(48.359.216)
<b>UTILE DELL'ATTIVITÀ CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE</b>	<b>193.502.121</b>	<b>171.587.248</b>	<b>141.930.857</b>
<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>	<b>193.502.121</b>	<b>171.587.248</b>	<b>141.930.857</b>

**Valore complessivo netto degli OICR, valore complessivo delle gestioni patrimoniali individuali di portafoglio, valore complessivo netto dei Fondi**

	2019	2018	2017
Valore complessivo netto degli OICR propri	61.297.401.061	58.123.012.508	44.579.652.923
Valore complessivo netto degli OICR ricevuti in delega	21.874.174.911	19.361.649.454	12.250.226.831
Valore complessivo netto delle gestioni individuali di portafoglio	97.316.970.895	91.487.954.389	9.569.789.538
Valore complessivo netto dei Fondi pensione propri	849.204.421	738.882.791	723.286.138
Valore complessivo netto dei Fondi pensione ricevuti in delega	4.310.760.836	3.385.090.619	3.184.654.904
<b>Totale complessivo</b>	<b>185.648.512.124</b>	<b>173.096.589.761</b>	<b>70.307.610.334</b>

### Prospetto della redditività complessiva

Voci	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
<b>Utile (Perdita) d'esercizio</b>	<b>193.502.121</b>	<b>171.587.248</b>	<b>141.930.857</b>
<b>Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza rigiro a conto economico</b>			
Piani a benefici definiti	(109.011)	(42.322)	(6.729)
Attività finanziarie (diverse dai titoli di capitale) valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva			(2.205.747)
<b>Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte</b>	<b>(109.011)</b>	<b>(42.322)</b>	<b>(2.212.476)</b>
<b>Redditività complessiva (voce 10+170)</b>	<b>193.393.110</b>	<b>171.544.926</b>	<b>139.718.381</b>

## Prospetto delle variazioni del patrimonio netto

Esercizio 2019	Esistenze al 31.12.18	Modifica saldi apertura	Esistenze al 01.01.19	Allocazione risultato esercizio precedente		Variazioni dell'esercizio Operazioni sul patrimonio netto	Redditività complessiva al 31.12.2019	Patrimonio netto al 31.12.2019
				Riserve	Dividendi e altre destinazioni			
Capitale	23.793.000		23.793.000					23.793.000
Sovrapprezzo emissioni								
Riserve:	314.221.600	-	314.221.600			2.383.730		316.605.330
a) di utili	5.512.937		5.512.937					5.512.937
b) altre	308.708.663	-	308.708.663			2.383.730		311.092.393
Riserve da valutazione	(722.859)	-	(722.859)				(109.011)	(831.870)
Strumenti di capitale								
Azioni proprie								
Utile d'esercizio	171.587.248		171.587.248	(171.587.248)			193.502.121	193.502.121
<b>Patrimonio netto</b>	<b>508.878.989</b>	<b>-</b>	<b>508.878.989</b>	<b>(171.587.248)</b>		<b>2.383.730</b>	<b>193.393.110</b>	<b>533.068.581</b>

Esercizio 2018	Esistenze al 31.12.17	Modifica saldi apertura	Esistenze al 01.01.18	Allocazione risultato esercizio precedente		Variazioni dell'esercizio Operazioni sul patrimonio netto	Redditività complessiva al 31.12.2018	Patrimonio netto al 31.12.2018
				Riserve	Dividendi e altre destinazioni			
Capitale	23.793.000		23.793.000					23.793.000
Sovrapprezzo emissioni								
Riserve:	91.455.205	(183.124)	91.272.081			222.949.519		314.221.600
a) di utili	5.512.937		5.512.937					5.512.937
b) altre	85.942.268	(183.124)	85.759.144			222.949.519		308.708.663
Riserve da valutazione	(863.661)	183.124	(680.537)				(42.322)	(722.859)
Strumenti di capitale								
Azioni proprie								
Utile d'esercizio	141.930.857		141.930.857	(141.930.857)			171.587.248	171.587.248
<b>Patrimonio netto</b>	<b>256.315.401</b>	<b>0</b>	<b>256.315.401</b>	<b>(141.930.857)</b>		<b>222.949.519</b>	<b>171.544.926</b>	<b>508.878.989</b>

Esercizio 2017	Esistenze al 31.12.16	Modifica saldi apertura	Esistenze al 01.01.17	Allocazione risultato esercizio precedente		Variazioni dell'esercizio Operazioni sul patrimonio netto	Redditività complessiva al 31.12.2017	Patrimonio netto al 31.12.2017
				Riserve	Dividendi e altre destinazioni			
Capitale	23.793.000		23.793.000					23.793.000
Sovrapprezzo emissioni								
Riserve:	87.899.398		87.899.398			3.555.807		91.455.205
a) di utili	5.512.937		5.512.937					5.512.937
b) altre	82.386.461		82.386.461			3.555.807		85.942.268
Riserve da valutazione	1.348.815		1.348.815				(2.212.476)	(863.661)
Strumenti di capitale								
Azioni proprie								
Utile d'esercizio	119.787.568		119.787.568	(119.787.568)			141.930.857	141.930.857
<b>Patrimonio netto</b>	<b>232.828.781</b>		<b>232.828.781</b>	<b>(119.787.568)</b>		<b>3.555.807</b>	<b>139.718.381</b>	<b>256.315.401</b>

## Rendiconto finanziario - Metodo indiretto

	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
<b>ATTIVITÀ OPERATIVA</b>			
<b>Gestione</b>	<b>208.081.089</b>	<b>208.058.679</b>	<b>149.465.538</b>
- risultato d'esercizio (+/-)	193.502.121	171.587.248	141.930.857
- plus/minusvalenze su attività finanziarie detenute per la negoziazione e sulle altre attività/passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico (-/+)			(2.202.874)
- rettifiche di valore nette su immobilizzazioni materiali e immateriali (+/-)	19.154.970	7.217.982	4.108.661
- accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi (+/-)	287.563	132.864	10.026
- imposte, tasse e crediti d'imposta non liquidati (+/-)	(7.249.114)	26.355.636	2.208.548
- rettifiche di valore nette delle attività operative cessate al netto dell'effetto fiscale (+/-)			
- altri aggiustamenti (+/-)	2.385.549	2.764.949	3.410.320
<b>Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie</b>	<b>(33.962.854)</b>	<b>50.186.490</b>	<b>(64.862.339)</b>
- attività finanziarie detenute per la negoziazione			
- attività finanziarie designate al fair value			
- altre attività obbligatoriamente valutate al fair value	(1.031.824)	(2.842.885)	(4.393.964)
- attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	(45.301.677)	69.951.642	(68.079.993)
- altre attività	12.370.648	(16.922.266)	7.611.618
<b>Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie</b>	<b>48.440.594</b>	<b>(1.438.389)</b>	<b>29.876.367</b>
- passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	1.467.264	18.318.216	24.772.091
- altre passività	46.973.330	(19.756.605)	5.104.276
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa	<b>222.558.829</b>	<b>256.806.780</b>	<b>114.479.566</b>
<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>			
<b>Liquidità generata da</b>	<b>20.825</b>	<b>10.097.604</b>	<b>-</b>
- vendite di attività materiali	20.825		
- operazioni di incorporazione		10.097.604	
<b>Liquidità assorbita da</b>	<b>(3.671.694)</b>	<b>(294.657.620)</b>	<b>(2.254.914)</b>
- acquisti di attività materiali	(1.366.531)	(2.614.355)	(652.091)
- acquisti di attività immateriali	(2.305.163)	(292.043.265)	(1.602.823)
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività d'investimento	<b>(3.650.869)</b>	<b>(284.560.016)</b>	<b>(2.254.914)</b>
<b>ATTIVITÀ DI PROVISTA</b>			
- emissioni/acquisti di strumenti di capitale		210.000.000	
- distribuzione dividendi e altre finalità	(171.587.248)	(141.930.857)	(119.787.568)
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di provvista	<b>(171.587.248)</b>	<b>68.069.143</b>	<b>(119.787.568)</b>
<b>LIQUIDITÀ NETTA GENERATA/ASSORBITA NEL PERIODO</b>	<b>47.320.712</b>	<b>40.315.907</b>	<b>(7.562.916)</b>
<b>RICONCILIAZIONE</b>			
	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
Cassa e disponibilità liquide all'inizio del periodo	171.205.755	130.889.849	138.452.765
Liquidità totale netta generata/assorbita nel periodo	47.320.712	40.315.906	(7.562.916)
Cassa e disponibilità liquide: effetto della variazione dei cambi			
Cassa e disponibilità liquide alla chiusura del periodo	218.526.467	171.205.755	130.889.849

### 16.1.2 Modifica della data di riferimento contabile

La SGR non ha modificato la data di riferimento contabile nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2019, 2018 e 2017.

### 16.1.3 Principi contabili

Il bilancio di esercizio di ANIMA SGR, in applicazione del D. Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005, è redatto secondo i principi contabili IAS/IFRS emanati dall'International Accounting Standards Board (IASB) e le relative interpretazioni dell'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) ed omologati dalla Commissione Europea, come stabilito dal Regolamento Comunitario n. 1606 del 19 luglio 2002 e in vigore alla chiusura dell'esercizio. Non sono state effettuate deroghe all'applicazione dei principi contabili IAS/IFRS.

### 16.1.4 Modifica della disciplina contabile

Le informazioni finanziarie sottoposte a revisione contabile relative agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2019, 2018 e 2017 sono presentate e redatte in una forma coerente con la disciplina contabile che sarà adottata per i successivi bilanci della SGR.

---

#### **16.1.5 Contenuto informazioni finanziarie redatte secondo i Principi Contabili Nazionali**

Non applicabile.

#### **16.1.6 Bilancio consolidato**

La Società, in conformità a quanto previsto dai principi contabili internazionali IAS/IFRS, pur in presenza di partecipazioni di controllo non predispone il bilancio consolidato, in quanto, lo stesso è predisposto dalla Capogruppo Anima Holding, e ricorrono quindi le condizioni di esonero previste dal paragrafo 4(a) dell'IFRS 10.

#### **16.1.7 Data delle informazioni finanziarie**

Il presente Prospetto contiene le informazioni del bilancio dell'esercizio della SGR chiuso al 31/12/2019, che risulta essere l'ultima data del bilancio sottoposto a revisione contabile completa da parte della Società di Revisione.

### **16.2 Informazioni finanziarie infrannuali e altre informazioni finanziarie**

Non applicabile.

### **16.3 Revisione delle informazioni finanziarie annuali relative agli esercizi passati**

Le informazioni finanziarie della SGR relative agli esercizi passati sono state sottoposte a revisione di dalla Società di Revisione DELOITTE & TOUCHE S.p.A. con sede legale in Milano, Via Tortona n. 25 per gli esercizi 2017, 2018 e 2019.

#### **16.3.1 Informazioni finanziarie sottoposte a revisione**

Non vi sono stati rispetto ai bilanci di esercizio della SGR relativi agli esercizi 2017, 2018 e 2019 rilievi o rifiuti di attestazione da parte delle menzionate Società di Revisione.

#### **16.3.2 Ulteriori informazioni controllate dai revisori**

All'interno del Prospetto non sono riportati dati non sottoposti a revisione.

### **16.4 Informazioni finanziarie proforma**

Non applicabile.

### **16.5 Politica dei dividendi**

#### **16.5.1 Descrizione della politica dei dividendi adottata dalla SGR**

Non applicabile.

#### **16.5.2 Ammontare dei dividendi relativi agli esercizi cui si riferiscono le informazioni finanziarie**

Non applicabile.

### **16.6 Procedimenti giudiziari e arbitrari**

Alla Data del Prospetto, per quanto a conoscenza della SGR, non risultano procedimenti amministrativi, giudiziari o arbitrari in corso o minacciati negli ultimi 12 mesi che possano avere, o abbiano avuto nel recente passato, rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria o la redditività della SGR e/o del Gruppo.

### **16.7 Cambiamenti significativi nella situazione finanziaria della SGR**

La Società non è a conoscenza di cambiamenti significativi nella situazione finanziaria del Gruppo che siano intervenuti dal 31 dicembre 2019 alla Data del Prospetto.

---

## CAPITOLO XVII

### Informazioni finanziarie riguardanti le attività e le passività, la situazione finanziaria e i profitti e le perdite del Fondo

*(Regolamento Delegato (UE) 980/2018, Allegato I, Sezione 18)*

Il Fondo non ha ancora avviato la sua operatività per cui, alla data di redazione del Prospetto, non vi sono stati accadimenti significativi che hanno avuto, né vi sono alla Data del presente Prospetto, accadimenti significativi che possano avere in futuro, ripercussioni sul patrimonio del Fondo.

Il Fondo, rispettivamente nelle due Classi di Quote denominate “Classe A” e “Classe AP”, è del tipo ad accumulazione dei proventi.

---

## CAPITOLO XVIII

### Informazioni supplementari relative al Fondo

(Regolamento (UE) 980/2019, Allegato I, Sezione 19)

#### 18.1 Forma e patrimonio del Fondo

Il Fondo è un ELTIF, pertanto gli investitori non possono chiedere il rimborso delle Quote possedute prima della fine del ciclo di vita dell'ELTIF. La data per la fine del ciclo di vita del Fondo è individuata nel "Termine di Durata del Fondo"; tale termine è fissato in 6 anni a decorrere dal giorno di chiusura del "Periodo di Sottoscrizione".

La SGR può prorogare con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione e con il parere favorevole dell'organo di controllo il Termine di Durata del Fondo per un periodo massimo di 1 anno per il completamento delle operazioni di smobilizzo degli investimenti in portafoglio.

Non è attualmente prevista la negoziazione delle Quote del Fondo in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione.

Il patrimonio del Fondo alla chiusura del "Periodo di Sottoscrizione" prevede una raccolta minima pari a 50.000.000,00 Euro (Euro cinquanta milioni/00) definita "Obiettivo Minimo di Raccolta". La SGR si riserva di chiudere anticipatamente il "Periodo di Sottoscrizione" prima della data prevista per la chiusura del "Periodo di Sottoscrizione", dandone comunicazione alla Banca d'Italia e ai Partecipanti con le modalità di cui alla Parte C), paragrafo I.1.3 del Regolamento di gestione del Fondo. La SGR si riserva, altresì, la facoltà di avviare il Fondo anche qualora l'importo raccolto sia inferiore all'importo dell'Obiettivo Minimo di Raccolta.

#### 18.2 Regolamento del Fondo

La SGR ha istituito il Fondo di Investimento Europeo a Lungo Termine (ELTIF), FIA italiano, in forma chiusa, non riservato, denominato "Anima ELTIF Italia" con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2019 approvando contestualmente il relativo Regolamento di gestione. Il Regolamento di gestione del Fondo è stato approvato dalla Banca d'Italia con nota n. 1529919 del 17.12.2019, delibera n. 721/2019.

Nella seduta del 28 luglio 2020, il Consiglio di Amministrazione della SGR ha deliberato la modifica della denominazione del Fondo in "Anima ELTIF Italia 2026" nonché approvato le modifiche regolamentari principalmente finalizzate ad adeguare il prodotto di investimento alle nuove disposizioni normative in materia di "Piani Individuali di Risparmio Alternativi". Nella seduta del 2 ottobre 2020, il Consiglio di Amministrazione della SGR ha inoltre deliberato le modifiche regolamentari volte all'adeguamento al nuovo limite di importo annuale destinabile ai Piani Individuali di Risparmio Alternativi nonché alla variazione della durata del Periodo di sottoscrizione. Il Regolamento di gestione del Fondo, come modificato nelle due citate delibere consiliari, non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia, in quanto rientrante nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.

La gestione del Fondo compete alla SGR che vi provvede nel rispetto delle norme di legge e regolamentari, delle disposizioni delle Autorità di Vigilanza, del Regolamento ELTIF e del Regolamento di gestione del Fondo.

La SGR è iscritta all'Albo tenuto dalla Banca d'Italia, di cui all'art. 35 del TUF, al n. 8 della Sezione Gestori di OICVM, al n. 6 della Sezione Gestori di FIA e, ai sensi dell'articolo 4-*quinquies*.1, comma 2 del TUF e al n. 3 nella Sezione Gestori di ELTIF.

##### 18.2.1 Registro e numero di iscrizione. Oggetto e scopo del Fondo

Le Quote del Fondo sono:

Quote di "Classe A" il cui codice ISIN è: IT0005405870.

Quote di "Classe AP" il cui codice ISIN è: IT0005421471.

Il Fondo mira a conseguire una crescita del capitale investendo principalmente in strumenti finanziari quotati e non quotati emessi da imprese italiane che svolgono attività diverse da quella finanziaria.

##### 18.2.2 Classi di Quote, diritti, privilegi e restrizioni connesse a ciascuna Classe

Il Fondo prevede due Classi di Quote denominate rispettivamente Quote di "Classe A" e Quote di "Classe AP"; entrambe le Classi sono del tipo ad accumulazione dei proventi e presentano il medesimo regime delle spese.

La SGR provvede a determinare il numero delle Quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni Partecipante dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli Partecipanti, per il valore unitario iniziale della Quota, pari a 5 Euro.

Le Quote di "Classe AP", inoltre, sono finalizzate esclusivamente all'investimento nei piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR), pertanto possono essere acquistate solo dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato italiano. Per la predetta Classe di Quote non è consentita la cointestazione.

---

Per i piani di risparmio a lungo termine di cui all'art. 13-bis, comma 2-bis, del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e successive modificazioni, gli investitori possono destinare somme o valori per un importo non superiore a 300.000,00 Euro all'anno e a 1.500.000,00 Euro complessivi.

Le Quote di "Classe AP" possono pertanto essere sottoscritte da ogni singolo Partecipante nel limite massimo di 300.000,00; per le sottoscrizioni superiori alla predetta soglia, la parte eccedente verrà destinata alla sottoscrizione delle Quote di "Classe A".

### **Periodo di Sottoscrizione e modalità di Sottoscrizione delle Quote del Fondo**

La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di Quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo. I Partecipanti al Fondo potranno cedere, in tutto o in parte, le Quote ferme le cautele, i limiti e le altre disposizioni del Regolamento ELTIF in materia di commercializzazione di Quote di ELTIF agli investitori al dettaglio.

La sottoscrizione delle Quote del Fondo può essere effettuata esclusivamente durante il "Periodo di Sottoscrizione".

La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel presente Regolamento di gestione.

La partecipazione al Fondo non è consentita ai soggetti nei confronti dei quali, ai sensi del presente Prospetto, non possono essere offerte o distribuite le Quote del Fondo.

Le Quote dei Fondi non sono state registrate ai sensi dello *U.S. Securities Act* del 1933, come modificato e, pertanto, non possono essere offerte o vendute, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America (incluso qualsiasi territorio o possesso soggetto alla giurisdizione statunitense), nei riguardi o a beneficio di qualsiasi "*U.S. Person*" secondo la definizione contenuta nella *Regulation S* dello *United States Securities Act* del 1933 e successive modifiche.

La *Regulation S* dello *United States Securities Act* del 1933 e successive modifiche definisce quale "*U.S. Person*": (a) qualsiasi persona fisica residente negli Stati Uniti; (b) qualsiasi entità o società organizzata o costituita secondo le leggi degli Stati Uniti; (c) ogni asse patrimoniale (*estate*) il cui curatore o amministratore sia una "*U.S. Person*"; (d) qualsiasi *trust* di cui sia *trustee* una "*U.S. Person*"; (e) qualsiasi succursale o filiale di un ente non statunitense, stabilito negli Stati Uniti; (f) qualsiasi *non-discretionary account* o assimilato (diverso da un *estate* o un *trust*) detenuto da un *dealer* o altro fiduciario a favore o per conto di una "*U.S. Person*"; (g) qualsiasi *discretionary account* o assimilato (diverso da un *estate* o un *trust*) detenuto da un *dealer* o altro fiduciario organizzato, costituito o (se persona fisica) residente negli Stati Uniti; e (h) qualsiasi entità o società se (i) organizzata o costituita secondo le leggi di qualsiasi giurisdizione non statunitense e (ii) partecipata da una "*U.S. Person*" principalmente allo scopo di investire in strumenti finanziari non registrati ai sensi del *U.S. Securities Act* del 1933, come modificato, a meno che non sia organizzata o costituita, e posseduta, da *accredited investors* (come definiti in base alla *Rule 501(a)* ai sensi del *U.S. Securities Act* del 1933, come modificato) che non siano persone fisiche, *estates* o *trusts*. Prima della sottoscrizione delle Quote, i Partecipanti sono tenuti a dichiarare in forma scritta di non essere "*U.S. Person*" e successivamente sono tenuti a comunicare senza indugio alla SGR la circostanza di essere diventati "*U.S. Person*".

A tal fine la SGR può:

- respingere la richiesta di emissione o trasferimento di Quote da o a tali soggetti;
- richiedere ai Partecipanti al Fondo, in qualunque momento, di fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, ogni informazione ritenuta necessaria per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione al Fondo;
- richiedere al Partecipante che non abbia i requisiti previsti per la partecipazione al Fondo, ai sensi di quanto precede, di procedere entro un congruo termine al trasferimento delle stesse a favore di altro soggetto che ne abbia i requisiti.

La sottoscrizione delle Quote del Fondo avviene, esclusivamente durante il "Periodo di Sottoscrizione", mediante versamento in un'unica soluzione. L'importo minimo della sottoscrizione è pari a 10.000 Euro. La SGR si riserva, in ogni caso, la facoltà di prolungare la durata del "Periodo di Sottoscrizione" ovvero di cessare anticipatamente l'offerta al pubblico delle Quote del Fondo. L'eventuale prolungamento del "Periodo di Sottoscrizione" o la cessazione anticipata dell'offerta saranno resi noti mediante pubblicazione sul predetto sito della SGR. La durata del "Periodo di Sottoscrizione" non potrà risultare in ogni caso superiore a sei mesi.

---

La sottoscrizione può essere effettuata:

- direttamente presso la SGR, limitatamente a clienti professionali di cui all'art. 30, comma 2, del TUF;
- per il tramite dei soggetti collocatori.

La sottoscrizione di Quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla società stessa, contenente l'indicazione delle generalità del Sottoscrittore, degli eventuali cointestatori, dell'importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo. La domanda di partecipazione può essere redatta in forma libera, se raccolta nell'ambito dell'offerta ai clienti professionali di cui all'art. 30, comma 2, del TUF. La SGR accetta domande di sottoscrizione di Quote del Fondo trasmesse a mezzo fax e tramite e-mail, nel caso di operazioni effettuate da clienti professionali che abbiano stipulato apposita convenzione con la SGR. La convenzione non è necessaria qualora le domande di sottoscrizione di clienti professionali vengano trasmesse alla SGR per il tramite di piattaforme di raccolta ordini autorizzate a tale scopo dalla SGR stessa.

La sottoscrizione delle Quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all'interno di un contratto per la prestazione di servizi di investimento e di servizi accessori preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore.

I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente: l'indicazione nominativa dei singoli Sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all'emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l'immissione delle Quote nel certificato cumulativo detenuto dal Depositario.

Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei Sottoscrittori.

Il Soggetto Incaricato del Collocamento può altresì trasmettere alla SGR un codice identificativo del Sottoscrittore in luogo dell'indicazione nominativa del medesimo, in tal caso il collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalità del Sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest'ultimo ovvero in caso di revoca del mandato ovvero su richiesta della stessa SGR in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l'assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o del Depositario.

Il versamento del corrispettivo in Euro può avvenire esclusivamente mediante bonifico bancario a favore della SGR - rubrica intestata al Fondo.

La SGR si riserva il diritto di rifiutare le domande di sottoscrizione incomplete, alterate o comunque non conformi alle previsioni del Regolamento.

La sottoscrizione di Quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo in Euro corrispondente al valore delle Quote di partecipazione. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d'Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.

Nel corso del "Periodo di Sottoscrizione" e almeno due settimane dopo la data della sottoscrizione di Quote del Fondo, gli investitori diversi dai "clienti professionali" possono annullare la sottoscrizione e ottenere il rimborso degli importi versati senza incorrere in penalità.

La SGR impegna contrattualmente - anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile - i collocatori a farle pervenire le domande di sottoscrizione ed i relativi mezzi di pagamento, decorso il termine di sospensione dell'efficacia dei contratti di cui all'articolo 30, comma 6, del TUF e, in ogni caso, decorso il termine di due settimane di cui al precedente paragrafo 3, entro e non oltre le ore 8:00 del giorno di chiusura del "Periodo di Sottoscrizione".

La SGR provvede a determinare il numero delle Quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni Partecipante dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli Partecipanti, per il valore unitario iniziale della Quota, pari a 5 Euro.

L'importo netto delle sottoscrizioni viene attribuito al Fondo il primo giorno successivo al giorno di chiusura del "Periodo di Sottoscrizione" con la stessa valuta riconosciuta al mezzo di pagamento utilizzato dal Sottoscrittore. La valuta di addebito del bonifico per il Sottoscrittore è quella del primo giorno successivo al giorno di chiusura del "Periodo di Sottoscrizione".

A fronte di ogni sottoscrizione, successivamente all'emissione delle Quote, la SGR provvede ad inviare al Sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di Quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.

## Rimborso delle Quote

I Partecipanti al Fondo, in quanto ELTIF, non possono chiedere il rimborso delle Quote possedute prima della scadenza del Termine di Durata del Fondo. Il rimborso delle Quote ai Partecipanti avviene con la liquidazione finale del Fondo, alla scadenza del Termine di Durata del Fondo o del Periodo di Grazia come rispettivamente definiti nella Scheda Identificativa e al paragrafo X.2 del Regolamento di gestione, fatto salvo quanto previsto in appresso, in tema di rimborsi anticipati, e al paragrafo X.3 del predetto Regolamento, in tema di liquidazione anticipata del Fondo.

### *Rimborso anticipato*

In deroga a quanto sopra previsto, è possibile richiedere il rimborso anticipato di Quote alle seguenti condizioni:

- (a) i rimborsi anticipati possono essere richiesti solo a partire dal secondo anno dalla data di chiusura del “Periodo di Sottoscrizione”, in quattro finestre temporali predeterminate della durata massima di un mese (ciascuna, “**Periodo di Rimborso Anticipato**”), rispettivamente, al secondo, al terzo, al quarto e al quinto anno dalla data di chiusura del “Periodo di Sottoscrizione”;
- (b) la SGR si riserva la facoltà di non procedere all’apertura di ciascun “Periodo di Rimborso Anticipato” nel caso in cui le condizioni di liquidità delle attività di cui all’art. 9, par. 1, lett. b) del Regolamento ELTIF non siano in grado di garantire parità di trattamento tra i Partecipanti o possano arrecare pregiudizio ai Partecipanti o al Fondo;
- (c) le date di apertura e di chiusura di ciascun “Periodo di Rimborso Anticipato” o l’eventuale mancata apertura di un “Periodo di Rimborso Anticipato” saranno rese note mediante avviso pubblicato sul sito internet della SGR [www.animasgr.it](http://www.animasgr.it);
- (d) fermo il limite di cui alla successiva lettera (e) i rimborsi richiesti da ciascun Partecipante in ciascun “Periodo di Rimborso Anticipato” non possono rappresentare più del 20% delle Quote attribuite al Partecipante alla chiusura del “Periodo di Sottoscrizione”;
- (e) nel caso in cui - per ciascun “Periodo di Rimborso Anticipato” - la SGR riceva da un Partecipante domanda di rimborso per controvalore eccedente la quota di cui alla precedente lettera (d), la stessa procederà a darvi esecuzione solo fino a concorrenza di tale quota;
- (f) per ciascun “Periodo di Rimborso Anticipato” l’importo complessivo dei rimborsi non può superare il 90% delle attività dell’ELTIF di cui all’art. 9, paragrafo 1, lett. b) del Regolamento ELTIF;
- (g) nel caso in cui - per ciascun “Periodo di Rimborso Anticipato” - la SGR riceva domande di rimborso per controvalore eccedente l’importo complessivo di cui alla precedente lettera (f), la stessa procederà a darvi esecuzione pro-quota, in misura proporzionale al numero delle Quote detenute da ciascun richiedente, in modo da garantire parità di trattamento tra i Partecipanti.

La richiesta di rimborso anticipato corredata dei certificati rappresentativi delle Quote da rimborsare - se emessi - deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un Soggetto Incaricato del Collocamento, a partire dal giorno di apertura di ciascun “Periodo di Rimborso Anticipato” e deve essere ricevuta dalla SGR in ogni caso entro le ore 8:00 del giorno di chiusura di ciascun “Periodo di Rimborso Anticipato”.

La domanda di rimborso - la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard - contiene:

- le generalità del richiedente;
- il numero delle Quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
- il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell’importo da rimborsare;
- gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.

Il rimborso è esclusivamente in denaro e può alternativamente avvenire a mezzo: (i) bonifico bancario su un conto intestato all’avente diritto, (ii) assegno circolare o bancario non trasferibile all’ordine dell’avente diritto.

La SGR impegna contrattualmente i collocatori - anche ai sensi dell’art. 1411 del codice civile - ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute.

Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle Quote determinato il primo Giorno di Valutazione successivo a quello di chiusura del relativo “Periodo di Rimborso Anticipato” nel corso del quale la domanda di rimborso è pervenuta alla SGR. Si considerano ricevute in tempo, le domande pervenute alla SGR entro le ore 8:00 del giorno di chiusura del “Periodo di Rimborso Anticipato”.

Qualora il controvalore delle Quote non raggiunga l’ammontare dell’importo eventualmente definito dal Partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell’importo disponibile, nel rispetto dei sopra menzionati limiti.

La SGR provvede, tramite il Depositario, al pagamento dell’importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data di valorizzazione della domanda di rimborso.

---

L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

La SGR si riserva la facoltà di ridurre il capitale del Fondo su base proporzionale in caso di liquidazione di un'attività di cui al paragrafo 1.2.3 del Regolamento di gestione prima della fine del ciclo di vita del Fondo, a condizione che tale liquidazione anticipata sia debitamente valutata dal Consiglio di Amministrazione della SGR nell'interesse degli investitori da parte della SGR. In tal caso, la SGR informerà i Partecipanti in merito: (a) all'importo rimborsabile con riferimento a ciascuna Quota posseduta; e (b) alla procedura da seguire al fine di ricevere gli importi da rimborsare.

#### *Liquidazione anticipata*

La liquidazione del Fondo ha luogo, oltre che alla scadenza del Termine di Durata ovvero alla scadenza dell'eventuale Periodo di Grazia, anche prima di tali date:

- (i) in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte del Gestore dell'ELTIF, all'attività di gestione del Fondo;
- (ii) per iniziativa della SGR, nel caso in cui, a seguito della liquidazione della stessa, non sia stata individuato il Nuovo Gestore di ELTIF che sostituisca la SGR;
- (iii) per iniziativa della SGR, nelle ipotesi previste dal paragrafo V.3, lett. (C) del Regolamento di gestione, a seguito di delibera dell'Assemblea dei Partecipanti di sostituzione della SGR con il Nuovo Gestore di ELTIF.

#### **18.2.3 Disposizioni del Regolamento del Fondo che potrebbero avere l'effetto di ritardare, rinviare o impedire una modifica dell'assetto di controllo del Fondo**

Non applicabile.

---

## CAPITOLO XIX

### Principali contratti della SGR

(Regolamento Delegato (UE) 980/2019, Allegato I, Sezione 20)

#### 19.1 Funzioni relative al Fondo affidate in *outsourcing*

La SGR - ai sensi della disciplina dell'esternalizzazioni - fermo restando le proprie responsabilità ove previste ha affidato alle Società di seguito indicate le seguenti funzioni:

- Servizi amministrativo-contabili di *back office* per gli OICVM, per i FIA e per taluni mandati istituzionali presso BNP Paribas Securities Services S.p.A. - Succursale Italia, avvalendosi per le seguenti attività dei Soggetti subdelegati:
  - BNP Paribas SA (London Branch), BNP Paribas SA (Lisbon Branch) e BNP Paribas India Solutions PVT Ltd (Mumbai, India) per la Gestione del Collateral;
  - BNP Paribas Global Securities Operations Pvt Ltd Chennai India - per la gestione delle operazioni relative a derivati OTC, gli adempimenti previsti dalla normativa EMIR e per talune attività amministrativo-contabili finalizzate al calcolo del valore della Quota dei Fondi;
  - BNP Paribas Financial Service LLC (King of Prussia, USA), per talune attività di supporto ai servizi amministrativi e contabili (es. scarico dei prezzi, gestione delle corporate actions e dividendi, amministrazione dati statici fondi e strumenti finanziari);
  - Servizi amministrazione clienti per gli OICVM e l'acquisizione e la conservazione dei dati per l'assolvimento degli obblighi di conservazione ai fini antiriciclaggio presso DEPOBank - Banca Depositaria Italiana S.p.A..

#### 19.2 Funzioni della SGR affidate in *outsourcing*

- Servizi amministrativo-contabili di *back office* per le gestioni istituzionali (perlopiù mandati di gestione) gestiti dalla Società presso Previnet S.p.A.;
- Servizi amministrativo-contabili di *back office* (back office titoli) per il Fondo Pensione Arti & Mestieri presso DEPOBank - Banca Depositaria Italiana S.p.A.;
- Servizi amministrazione clienti per il Fondo Pensione Arti & Mestieri presso OneWelf S.r.l., avvalendosi della Società Kubique S.p.A. (in qualità di fornitore subdelegato) per le attività di smaterializzazione e istruttoria delle pratiche relative al Fondo Pensione;
- Servizi Affari Legali, Amministrazione Personale, Risorse Umane, Acquisti e Forniture, Pianificazione e Controllo di Gestione, e talune attività di compliance e internal audit alla Controllante Anima Holding S.p.A.;
- Servizio di raccolta e invio degli ordini di investimento ai Broker relativi a taluni OICVM presso la controllata irlandese Anima Asset Management Ltd;
- Servizi informatici (facility e application management) per le applicazioni NETSIM e AMS+ e attività amministrative per le gestioni patrimoniali presso Xchanging Italy S.p.A. (in precedenza AR Enterprise S.p.A.);
- Servizi informatici (application management) presso Nexen S.p.A. (società controllata al 100% da Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.);
- Servizi di archiviazione cartacea e digitale della documentazione relativa alle operazioni della clientela, alle operazioni in titoli e alla valorizzazione della Quota presso Optimo Next S.r.l. avvalendosi della Società Aruba Pec S.p.A. (in qualità di fornitore subdelegato) per le attività di conservazione sostitutiva a norma di libri e registri contabili con apposizione firma digitale.
- Servizi conservazione elettronica a norma dei libri contabili societari presso Able Tech S.r.l..

---

## CAPITOLO XX

### Documenti accessibili al pubblico

(Regolamento Delegato (UE) 980/2019, Allegato I, Sezione 21)

#### 20.1 Informazioni agli investitori

La SGR mette a disposizione degli investitori il Regolamento di gestione, il Prospetto del Fondo e il KID - PRIIPs nel sito internet della stessa [www.animasgr.it](http://www.animasgr.it).

La Società di Gestione mette altresì a disposizione con cadenza annuale, nel sito internet della stessa [www.animasgr.it](http://www.animasgr.it) contestualmente alla relazione semestrale e alla relazione di gestione, le informazioni obbligatorie nei confronti dei Sottoscrittori di cui all'articolo 23, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2011/61/UE, nonché gli aggiornamenti sulla composizione del portafoglio del Fondo, sull'attività di gestione svolta nel periodo e sui prevedibili sviluppi dell'attività di gestione.

I Sottoscrittori hanno diritto di ottenere gratuitamente dalla SGR, anche a domicilio, ovvero mediante tecniche di comunicazione a distanza, copia dei Documenti Contabili. A tal fine, i Sottoscrittori possono inoltrare apposita richiesta scritta presso la sede della SGR: Milano, Corso Garibaldi, 99 - 20121.

Su richiesta del Partecipante, la SGR è tenuta a fornire informazioni aggiuntive relative ai limiti quantitativi che si applicano alla gestione del rischio del Fondo, ai metodi scelti a tal fine e all'evoluzione recente dei principali rischi e dei rendimenti delle categorie di attività.

## CAPITOLO XXI

### Obiettivo e politica di investimento del Fondo

(Regolamento Delegato (UE) 980/2019, Allegato IV, Sezione 1)

#### 21.1 Descrizione della politica, della strategia e degli obiettivi di investimento del Fondo

Il Fondo mira a conseguire una crescita del capitale investendo principalmente in strumenti finanziari quotati e non quotati emessi da imprese italiane che svolgono attività diverse da quella finanziaria, aventi le caratteristiche di seguito descritte. Gli investimenti, coerentemente con l'indirizzo del Fondo, sono effettuati nel rispetto dei divieti e dei limiti disposti dal Regolamento ELTIF e relative disposizioni di attuazione.

Il patrimonio del Fondo è investito in conformità con quanto disciplinato dal Regolamento ELTIF in materia di investimenti ammissibili, composizione e diversificazione del portafoglio, concentrazione, tenendo conto delle previsioni in materia di politica di investimento di cui al presente Regolamento di gestione e delle disposizioni del Regolamento Delegato (UE) 2018/480 della Commissione del 4 dicembre 2017.

La SGR si avvale, relativamente alla componente gestita in titoli, di una procedura interna ("Policy ESG") disponibile sul sito web della Società ([www.animasgr.it](http://www.animasgr.it)) per l'analisi, la valutazione e la classificazione degli emittenti in funzione di fattori ambientali, sociali e di *governance*.

In particolare, il Fondo investe almeno il 70% del suo capitale in strumenti finanziari azionari (inclusi strumenti rappresentativi di *quasi-equity*) o obbligazionari emessi da imprese italiane che svolgono attività diverse da quella finanziaria, non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione oppure, se ammesse alla negoziazione, a bassa e media capitalizzazione e non ricomprese negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati ("c.d. investimenti "qualificati" tramite Imprese di Portafoglio Ammissibili"). Per "imprese italiane" si intendono le imprese residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio dello Stato italiano. Per "imprese che svolgono attività diverse da quella finanziaria" si intendono le imprese che non si qualificano come "impresa finanziaria" ai sensi dell'articolo 2, punto n. 7) del Regolamento ELTIF. Si definiscono "a bassa e media capitalizzazione" le imprese caratterizzate da capitalizzazione di mercato inferiore a 500.000.000 Euro.

Fermi restando i limiti e divieti previsti nel Regolamento ELTIF, il Fondo può investire:

- in strumenti finanziari emessi da emittenti italiani ed esteri indipendentemente dal merito di credito;
- in parti di OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la politica di investimento del Fondo, fino al 10% delle attività;
- in depositi bancari denominati in Euro, fino al 30% delle attività.

Il Fondo non investe in attività reali e non eroga prestiti alle imprese oggetto di investimento. Il Fondo non investe, altresì, in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.

L'attivo del Fondo non può essere investito in misura superiore al 20% in strumenti finanziari emessi da una singola Impresa di Portafoglio Ammissibile.

L'esposizione a valute diverse dall'Euro non può superare il 10% delle attività del Fondo.

Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria (inclusi quelli rappresentativi di *quasi-equity*) possono essere effettuati per un controvalore non superiore al 60% del valore complessivo netto del Fondo.

La politica di investimento prevede la costruzione graduale del portafoglio in un periodo di tre mesi a decorrere dal giorno di chiusura del "Periodo di Sottoscrizione" (di seguito definito anche il "**Periodo di costruzione del portafoglio**").

Gli strumenti finanziari sono selezionati attraverso un processo decisionale basato sull'analisi macroeconomica per la determinazione dei pesi da attribuire ai singoli settori e su analisi economico - finanziarie per la selezione delle società con le migliori prospettive di crescita, con attenzione alle strategie industriali, alla qualità del *management* e a casi di sottovalutazione presunta. Poiché il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari emessi da imprese a bassa e media capitalizzazione, che possono avere un modesto grado di liquidità, la gestione potrà risultare caratterizzata da una contenuta movimentazione del portafoglio.

#### Se il Fondo è un Fondo di Fondi, informazioni sulla sede di stabilimento del/i Fondo/i sottostanti

Non applicabile.

#### Tipi di attività in cui il Fondo può investire

Il Fondo può investire in depositi bancari nonché nei seguenti strumenti finanziari, negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione ovvero OTC:

- strumenti finanziari di natura azionaria;
- strumenti finanziari di natura obbligazionaria, obbligazioni convertibili e/o *cum warrant*;

- strumenti finanziari del mercato monetario;
- OICVM e FIA aperti non riservati (di seguito “OICR aperti”);
- strumenti derivati semplici (quali ad esempio *futures*; opzioni; *swap*; ecc.).

#### **Tecniche che il Fondo può utilizzare e tutti i rischi associati, unitamente alle circostanze in cui può utilizzare la leva finanziaria**

Nella selezione di investimenti in valuta estera si tiene conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio di cambio.

Il Fondo può detenere liquidità per esigenze di tesoreria.

Nella gestione del Fondo la SGR ha facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati unicamente con finalità di copertura dei rischi inerenti agli investimenti del Fondo stesso, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1 del Regolamento Delegato (UE) 2018/480 della Commissione del 4 dicembre 2017 e in conformità alla normativa disposta dall'Organo di Vigilanza. In ogni caso l'utilizzo di strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio-rendimento definito dalla politica di investimento del Fondo.

Compatibilmente con la politica d'investimento del Fondo e ai fini di una più efficiente gestione del portafoglio, possono effettuarsi, nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 9, comma 2, lett. c) del Regolamento ELTIF, operazioni di pronti contro termine e prestito titoli.

Nella gestione del Fondo la SGR non intende assumere prestiti.

#### **I tipi e le fonti di leva finanziaria autorizzati e i rischi associati**

Non applicabile.

#### **Eventuali restrizioni all'uso della leva finanziaria e disposizioni relative al riutilizzo di garanzie finanziarie e di attività**

Non applicabile.

#### **Il livello massimo della leva finanziaria che può essere utilizzato per conto del Fondo**

Non applicabile.

### **21.2 Descrizione delle procedure con cui l'organismo di investimento collettivo può modificare la propria strategia o politica di investimento, o entrambe**

Il Regolamento del Fondo non contempla particolari previsioni rispetto alla modifica delle strategie di investimento. Il Consiglio di Amministrazione della SGR è responsabile dell'attività di gestione. In tale ambito il Consiglio, tra l'altro, approva il processo di investimento e ne verifica periodicamente l'adeguatezza, definisce le politiche di investimento dei Fondi, definisce lo scenario macro economico di riferimento, definisce e rivede periodicamente le Strategie Generali di Investimento, approva la Famiglia di appartenenza di ciascun prodotto, controlla l'andamento consuntivo di ciascun Fondo, con particolare riferimento all'andamento in termini di performance, all'utilizzo del budget di rischio ed alla coerenza dell'attività di gestione con gli indirizzi definiti.

Le modifiche alla politica di investimento del Fondo e, conseguentemente, al Regolamento di gestione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione della SGR ove strettamente necessarie e nell'interesse dei Partecipanti e sottoposte, ai sensi delle disposizioni di tempo in tempo vigenti, all'approvazione della Banca d'Italia. Tutte le modifiche del Regolamento sono comunicate ai Partecipanti mediante avviso pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” e sul sito internet della SGR [www.animasgr.it](http://www.animasgr.it), con indicazione del relativo termine di efficacia. Il Gestore di ELTIF invia gratuitamente una copia del Regolamento modificato ai Partecipanti che ne facciano richiesta.

### **21.3 I limiti della leva finanziaria utilizzabile dal Fondo**

Il Fondo non contrae prestiti nell'ambito della sua strategia d'investimento. Nella gestione del Fondo la SGR ha facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati unicamente con finalità di copertura dei rischi inerenti agli investimenti del Fondo stesso, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1 del Regolamento Delegato (UE) 2018/480 della Commissione del 4 dicembre 2017. In ogni caso l'utilizzo di strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio-rendimento definito dalla politica di investimento del Fondo.

### **21.4 Status del Fondo sotto il profilo della regolamentazione e nome dell'Autorità di vigilanza competente in relazione al Fondo**

Il Fondo è un Fondo comune d'investimento ossia un patrimonio collettivo costituito dalle somme versate da una pluralità di Partecipanti e investite in strumenti finanziari.

---

Il Fondo comune di investimento costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della SGR e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società; delle obbligazioni contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della SGR o nell'interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub Depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei Fondi gestiti. Ciascun Partecipante detiene un numero di Quote, tutte di uguale valore e con uguali diritti, proporzionale all'importo versato a titolo di Sottoscrizione. Il Fondo è "mobiliare" poiché il suo patrimonio è investito esclusivamente in strumenti finanziari. È "chiuso" in quanto non è previsto a carico del Fondo né della SGR un obbligo di rimborso o di riacquisto delle Quote prima del Termine di Durata del Fondo. Il Fondo è soggetto ad autorizzazione e vigilanza della Banca d'Italia, nonché alla vigilanza della CONSOB. Il Regolamento del Fondo è stato approvato da Banca d'Italia con nota n. 1529919 del 17.12.2019, delibera n. 721/2019, ai sensi dell'art. 37, comma 4 del TUF.

### 21.5 Profilo dell'investitore tipico per cui il Fondo è pensato

La SGR ha individuato il mercato di riferimento potenziale delle Quote del Fondo sia nei "clienti professionali", come individuati dall'art. 35, comma 1, lettera d), del Regolamento CONSOB in materia di Intermediari, adottato con Delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 che negli investitori al dettaglio.

L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base delle seguenti caratteristiche:

- è un investitore disposto ad immobilizzare le somme investite per un lungo periodo di tempo in coerenza con la durata pluriennale del Fondo; conseguentemente il Fondo non è adatto a investitori con orizzonte temporale breve;
- è un investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito, in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato da un grado di rischio "alto";
- è un investitore con un obiettivo di crescita del capitale;
- è un investitore per il quale la partecipazione al Fondo non rappresenti l'unica forma d'investimento di natura finanziaria, che investa nel Fondo soltanto una quota parte del proprio portafoglio di investimenti complessivo e che disponga quindi di un patrimonio che gli permetta di mantenere una diversificazione degli investimenti coerente con il proprio portafoglio, considerando altresì che l'importo minimo di sottoscrizione è pari a 10.000 Euro;
- è un investitore con una conoscenza ed esperienza superiore a quella di base ("investitore informato" o "investitore avanzato") che gli consenta di comprendere le caratteristiche del Fondo, le strategie d'investimento adottate dalla SGR ed i rischi ad esse connessi.
- ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE "ELTIF" è inoltre previsto che per gli investitori al dettaglio il cui portafoglio non superi i 500.000 Euro, il Gestore dell'ELTIF o qualsiasi distributore dovrebbe garantire, dopo aver effettuato un test di idoneità e aver fornito una consulenza adeguata in materia di investimenti, che l'investitore al dettaglio non investa negli ELTIF un importo aggregato superiore al 10% del proprio portafoglio e che l'importo iniziale investito in uno o più ELTIF non sia inferiore a 10.000 Euro.

Il collocamento dell'ELTIF alla clientela al dettaglio viene effettuato esclusivamente per il tramite di intermediari distributori e in ogni caso, in conformità al "Regolamento ELTIF", solo nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti. In tale contesto trova, tra l'altro, applicazione la Comunicazione CONSOB n. 0097996/14 del 22 dicembre 2014 in materia di distribuzione di prodotti finanziari complessi alla clientela *retail*, in relazione alla qualificazione dell'ELTIF quale Fondo di Investimento Alternativo (FIA).

Le Classi di Quote del Fondo non possono essere offerte o distribuite a «U.S. Person» secondo la definizione contenuta nel Regulation S della Securities and Exchange Commission («SEC») e nel Prospetto.

### 21.6 Autorità competente

ANIMA SGR S.p.A. ha trasmesso il Prospetto alla CONSOB in quanto autorità di vigilanza competente ai sensi dell'articolo 4-*quinquies*.1.

La trasmissione non dovrebbe essere considerata un avallo della qualità del Fondo.

## CAPITOLO XXII

### Restrizioni all'investimento del Fondo

(Regolamento Delegato (UE) 980/2019, Allegato IV, Sezione 2)

#### 22.1 Restrizioni e limiti agli investimenti del Fondo

Gli investimenti sono effettuati in conformità a quanto previsto dal "Regolamento ELTIF" in materia di attività ammissibili, composizione del portafoglio, diversificazione e concentrazione, e tenuto conto altresì delle disposizioni in materia di politica di investimento previste nel Regolamento Delegato (UE) 2018/480 della Commissione del 4 dicembre 2017.

Il Fondo rientra tra gli investimenti "qualificati" destinati ai piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) ai sensi della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. "legge finanziaria 2017") e dell'articolo 13-bis, comma 2-bis, del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e successive modificazioni apportate dalla legge di conversione del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34.

La Società di Gestione si attiene inoltre a ulteriori limiti previsti dal Regolamento di gestione del Fondo (i "Limiti Regolamentari").

In particolare, fermi restando i limiti e divieti previsti nel Regolamento ELTIF, il Fondo può investire:

- in strumenti finanziari emessi da emittenti italiani ed esteri indipendentemente dal merito di credito;
- in parti di OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la politica di investimento del Fondo, fino al 10% delle attività;
- in depositi bancari denominati in Euro, fino al 30% delle attività.

Il Fondo non investe in attività reali e non eroga prestiti alle imprese oggetto di investimento. Il Fondo non investe altresì in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.

L'attivo del Fondo può essere investito in misura non superiore al 20% in strumenti finanziari emessi da una singola Impresa di Portafoglio Ammissibile, a condizione che il valore aggregato delle attività detenute dal Fondo in Imprese Ammissibili in cui il Fondo investe più del 10% non superi il 40% del valore dell'ammontare complessivo sottoscritto.

L'esposizione a valute diverse dall'Euro non può superare il 10% delle attività del Fondo.

Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria (inclusi quelli rappresentativi di *quasi-equity*) possono essere effettuati per un controvalore non superiore al 60% del valore complessivo netto del Fondo.

Nella gestione del Fondo la SGR non intende assumere prestiti.

Non possono in ogni caso formare oggetto di investimento le imprese che si qualificano come "impresa finanziaria" ai sensi dell'articolo 2, punto n. 7) del "Regolamento ELTIF".

#### 22.2 Investimento del Fondo in misura superiore al 20% del suo patrimonio in un unico emittente sottostante, o in uno o più OICR che a loro volta investano più del 20% in altri OICR, o in attività che dipendono dall'affidabilità creditizia o dalla solvibilità di una controparte del Fondo

Non applicabile.

#### 22.3 Investimento di una parte superiore al 20% del patrimonio del Fondo in un altro OICR

Non applicabile.

#### 22.4 Informazioni sulle garanzie collaterali a copertura della quota di esposizione di una qualsiasi delle controparti del Fondo superiore al 20% del patrimonio del Fondo

Non applicabile.

#### 22.5 Investimento di una parte superiore al 40% del patrimonio del Fondo in un altro OICR

Non applicabile.

#### 22.6 Investimento diretto in materie prime

Non applicabile.

#### 22.7 Descrizione del patrimonio immobiliare del Fondo

Non applicabile.

#### 22.8 Strumenti finanziari derivati/Strumenti del mercato monetario/Valute

Nella gestione del Fondo la SGR ha facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati unicamente con finalità di copertura dei rischi inerenti agli investimenti del Fondo stesso, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1 del Regolamento Delegato (UE) 2018/480 della Commissione del 4 dicembre 2017 e in conformità alla normativa disposta dall'Organo di Vigilanza. In ogni caso l'utilizzo di strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio-rendimento definito dalla politica di investimento del Fondo.

Il Fondo può detenere liquidità per esigenze di tesoreria.

L'esposizione a valute diverse dall'Euro non può superare il 10% delle attività del Fondo.

## CAPITOLO XXIII

### Fornitori di servizi del Fondo

(Regolamento Delegato (UE) 980/2019, Allegato IV, Sezione 3)

#### Oneri e spese a carico del Fondo

Sono a carico del Fondo i seguenti oneri, costi e spese:

- a) Commissione di gestione: per le Quote di “Classe A” e per le Quote di “Classe AP” è prevista a favore della SGR una commissione di gestione pari all'1,60% su base annua, calcolata ogni Giorno di Valutazione sul valore complessivo netto del Fondo. La commissione di gestione è applicata a partire dal giorno successivo alla chiusura del “Periodo di Sottoscrizione” e fino alla scadenza del Termine di Durata del Fondo. Tale commissione è prelevata mensilmente dalle disponibilità del Fondo stesso il primo giorno successivo al Giorno di Calcolo;
- b) Costo per il calcolo del valore della Quota: è a carico del Fondo il costo sostenuto per il calcolo del valore della quota del Fondo, calcolato ogni Giorno di Valutazione sul valore complessivo netto del Fondo, nella misura massima dello 0,05% su base annua, oltre le imposte dovute ai sensi delle disposizioni normative di tempo in tempo vigenti, prelevato mensilmente dalle disponibilità del Fondo entro il quindicesimo giorno lavorativo del mese successivo al mese solare di riferimento;
- c) il compenso riconosciuto al Depositario per l'incarico svolto, calcolato ogni Giorno di Valutazione sul valore complessivo netto del Fondo, nella misura massima dello 0,05% su base annua, oltre le imposte dovute ai sensi delle disposizioni normative di tempo in tempo vigenti;
- d) gli oneri connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo (tra i quali, a mero titolo indicativo, i costi di intermediazione, le spese notarili, le spese per consulenze e servizi tecnici, le spese legali, le spese per valutazioni e verifiche, le spese peritali, le spese per le attività di *due diligence* commissionate dalla SGR, i costi sostenuti per attività di consulenza e di assistenza finalizzate e comunque strumentali all'acquisto o alla dismissione di attività del Fondo, costi che potranno essere imputati al Fondo solo per le operazioni effettivamente realizzate);
- e) gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari; può inoltre figurare tra gli oneri di intermediazione la commissione per il servizio di raccolta ordini, prestato anche da Società appartenenti al medesimo gruppo della SGR, calcolata quotidianamente - in misura percentuale - sulle singole operazioni di negoziazione degli strumenti finanziari. Nella Relazione annuale del Fondo saranno resi noti gli importi effettivamente corrisposti per il servizio di raccolta ordini, da comprendere nel calcolo del “*total expense ratio*” (TER);
- f) le spese di pubblicazione del valore unitario delle Quote e dei prospetti periodici del Fondo;
- g) i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei Partecipanti purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento di Quote del Fondo;
- h) le spese degli avvisi inerenti alla liquidazione del Fondo e relativi alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza;
- i) le spese per la revisione della contabilità e delle Relazioni di gestione del Fondo, ivi compreso il rendiconto finale di liquidazione;
- j) gli oneri finanziari connessi all'eventuale accensione di prestiti e le spese connesse;
- k) le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;
- l) gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo previsti dalla normativa vigente;
- m) il contributo di vigilanza dovuto alla CONSOB, per lo svolgimento delle attività di controllo e di vigilanza.

L'incidenza complessiva del costo sostenuto per il calcolo del valore della quota unitamente al compenso riconosciuto al Depositario per l'incarico svolto, al netto delle imposte dovute ai sensi delle disposizioni normative di tempo in tempo vigenti, non potrà comunque essere superiore allo 0,10%.

Il pagamento delle suddette spese, ad eccezione delle commissioni di gestione e del costo per il calcolo del valore della quota, è disposto dalla SGR mediante prelievo dalle disponibilità del Fondo, con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.

In caso di investimento in OICR collegati, dal compenso riconosciuto alla SGR, fino a concorrenza della percentuale della provvigione di gestione a carico del Fondo, è dedotta, per singola componente, la remunerazione avente la stessa natura percepita dal gestore degli OICR collegati, fermo restando che sul Fondo acquirente non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e rimborso delle parti di OICR collegati acquisiti.

#### Oneri a carico dei Partecipanti

1. La SGR, all'atto della sottoscrizione, ha il diritto di prelevare per entrambe le Classi una commissione di sottoscrizione del valore massimo pari al 3% dell'ammontare lordo delle somme investite.
2. La SGR ha comunque il diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del Sottoscrittore:
  - a) un diritto fisso pari a 8,00 Euro sul versamento iniziale; se il Sottoscrittore opta, nel Modulo di sottoscrizione, per l'invio della lettera di conferma dell'operazione in formato elettronico, il diritto fisso è pari a 6,00 Euro;
  - b) un diritto fisso pari a 8,00 Euro per ogni operazione di rimborso; se il Partecipante, nel Modulo di sottoscrizione, opta per l'invio della lettera di conferma dell'operazione in formato elettronico il diritto fisso è pari a 6,00 Euro;

- c) un diritto fisso per il rimborso delle spese amministrative per l'emissione e il frazionamento dei certificati fisici, pari a 10,00 Euro per ogni nuovo certificato;
  - d) ove richiesto dal Sottoscrittore che non voglia avvalersi della facoltà di ritirare i certificati presso il Depositario, il rimborso delle spese di spedizione dei certificati, che viaggeranno a rischio del richiedente;
  - e) un diritto fisso per ogni pratica di successione, pari a 75,00 Euro.
  - f) le imposte e tasse eventualmente dovute ai sensi delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti anche in relazione alla stipula del contratto di sottoscrizione e alla comunicazione dell'avvenuto investimento e disinvestimento;
  - g) nel limite della copertura degli oneri effettivamente sostenuti che saranno di volta in volta indicati al Partecipante, il rimborso delle spese di spedizione e di assicurazione per l'invio dei mezzi di pagamento.
3. Gli importi di cui al precedente paragrafo 2, lett. b), potrebbero essere aggiornati ogni anno sulla base della variazione intervenuta rispetto all'ultimo aggiornamento dell'indice generale accertato dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Tali aggiornamenti verranno adeguatamente pubblicizzati dalla SGR con avviso sul sito.

*Informativa sui costi sostenuti direttamente o indirettamente dagli investitori*

TIPOLOGIA DI COSTI	Classe A	Classe AP
A) costi di costituzione dell'ELTIF (costi di ingresso - commissione di sottoscrizione) (costi di ingresso - commissione di sottoscrizione su base annua)	3,00%	3,00%
B) costi relativi all'acquisizione di attività (costi di transazione del portafoglio su base annua)	0,30%	0,30%
C1) commissioni relative alla gestione su base annua	1,60%	1,60%
C2) commissioni relative alla performance*	0,46%	0,46%
D) costi di distribuzione	Non previsti	Non previsti
E) altri costi su base annua (tra cui costi amministrativi, regolamentari, di deposito, di custodia e per servizi professionali e di revisione dei conti)	0,08%	0,08%

\*Per entrambe le Classi di Quote del Fondo, è prevista una commissione di incentivo applicata come di seguito indicato:

**Parametri di calcolo:**

- (i) Giorno di riferimento: giorno a cui si riferisce il valore della quota;
- (ii) Periodo di riferimento: dal giorno relativo all'ultimo High Watermark Relativo (come di seguito definito) al Giorno di riferimento;
- (iii) Frequenza di calcolo: ad ogni valorizzazione della quota;
- (iv) Valore lordo della quota: numero indice calcolato come concatenazione dei rendimenti lordi giornalieri così come definito nell'Allegato V.1.2 del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio emesso da Banca d'Italia;
- (v) Valore complessivo netto medio: media dei valori complessivi netti del Fondo rilevati nel Periodo di riferimento escluso il Giorno di riferimento.
- (vi) Parametro di Riferimento: numero indice fissato a 100 alla Data iniziale dell'HWR, come di seguito definita, e incrementato linearmente dell'interesse maturato giornalmente (senza capitalizzazione periodica).

Il Parametro di riferimento per il calcolo della commissione di incentivo è un tasso d'interesse del 2,50% annuo.

La commissione di incentivo viene applicata se la differenza tra la variazione percentuale del Valore lordo della Quota del Fondo (tenendo conto anche degli eventuali proventi distribuiti) e la variazione percentuale del Parametro di riferimento (di seguito definita "Differenziale") entrambe calcolate dalla Data iniziale dell'HWR, come di seguito definita, è superiore rispetto all'ultimo High Watermark Relativo (HWR).

Per HWR si intende il valore più elevato del Differenziale registrato in ciascun giorno nel periodo intercorrente tra la Data iniziale dell'HWR, come di seguito definita, ed il giorno precedente a quello di Riferimento. Il valore iniziale dell'HWR è fissato allo 0% alla Data iniziale corrispondente all'ultimo giorno di quota fissa del Fondo.

Se la condizione di applicabilità risulta verificata: (i) si calcola l'overperformance come differenza tra il Differenziale e l'ultimo HWR; (ii) il nuovo HWR Relativo è pari al Differenziale registrato nel Giorno di riferimento stesso.

L'aliquota di prelievo applicata è pari al 15% dell'overperformance.

La commissione di incentivo viene applicata al minore ammontare tra il valore complessivo netto del Fondo nel giorno precedente al Giorno di riferimento ed il Valore complessivo netto medio dello stesso.

La SGR preleva la commissione di incentivo dalle disponibilità liquide del Fondo con cadenza mensile entro il quinto giorno lavorativo del mese di calendario successivo.

È previsto un *fee cap* al compenso della SGR pari alla provvigione di gestione a cui si aggiunge la commissione d'incentivo; quest'ultima sommata alla commissione di gestione non può superare il 10% del valore complessivo netto medio del Fondo nell'anno solare di riferimento;

I valori riportati comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da pagare dall'investitore al consulente o al distributore.

I valori relativi alle spese correnti riportati riflettono una stima delle spese.

Il valore delle spese correnti può variare da un anno all'altro.

#### *Rapporto generale tra costi e capitale dell'ELTIF.*

Il rapporto generale tra costi e capitale dell'ELTIF su base annua è pari all'1,70% sia per la "Classe A" che per la "Classe AP".

Il rapporto generale tra costi, inclusi il costo relativo alla commissione di incentivo, e capitale dell'ELTIF su base annua è al 2,16% sia per la "Classe A" sia per la "Classe AP".

### **23.1 Benefici a favore di prestatori di servizi al Fondo**

A fronte dell'attività di promozione e collocamento nonché dell'attività di assistenza fornita in via continuativa nei confronti dei Partecipanti al Fondo e a fronte del servizio di consulenza, ai collocatori del Fondo sono riconosciuti, sulla base degli accordi in essere, i seguenti compensi.

La SGR retrocede al soggetto collocatore una quota parte delle Commissioni di Gestione complessive percepite dalla SGR medesima fino ad un massimo del 78% delle Commissioni di Gestione complessive e il 100% della Commissione di Sottoscrizione. Tale compenso è volto a remunerare il soggetto collocatore per la prestazione del servizio di collocamento delle Quote del Fondo e del servizio di consulenza nonché per le attività di assistenza fornite al cliente, successivamente alla sottoscrizione delle Quote del Fondo e per l'intera durata dell'investimento.

I collocatori delle Quote del Fondo sono:

- Banco BPM S.p.A., sede legale in Milano, Piazza F. Meda n. 4;
- Aletti & C. Banca di Investimento Mobiliare S.p.A., sede legale in Milano, Passaggio Duomo, n. 2.

La SGR può fornire utilità non monetarie a favore del collocatore sotto forma di prestazione, organizzazione e sostenimento dei costi in relazione all'attività di formazione e qualificazione del personale del collocatore medesimo.

#### **Incentivi percepiti dalla SGR**

Sulla base di specifici accordi la SGR può ricevere, dagli OICR terzi oggetto di investimento del Fondo, retrocessioni commissionali di importo variabile. Dette retrocessioni commissionali sono integralmente riconosciute al patrimonio dello stesso Fondo.

La SGR non percepisce dai negozianti di cui si avvale nell'attività di investimento utilità non monetarie e non stipula con il negoziante *soft commission agreements* o *commission sharing agreements*.

La SGR considera comunque ammissibili le seguenti tipologie di benefici non monetari di minore entità:

- a) le informazioni o la documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento di natura generica;
- b) il materiale scritto da terzi, commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando l'intermediario è contrattualmente impegnato e pagato dall'emittente per produrre tale materiale in via continuativa, purché il rapporto sia chiaramente documentato nel materiale e quest'ultimo sia messo a disposizione di qualsiasi intermediario che desideri riceverlo o del pubblico in generale nello stesso momento;
- c) partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e sulle caratteristiche di un determinato strumento finanziario o servizio di investimento;
- d) ospitalità di un valore de *minimis* ragionevole, come cibi e bevande nel corso di un incontro di lavoro o di una conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).

La SGR non considera comunque ammissibili i seguenti beni o servizi legati all'esecuzione degli ordini, ove percepiti mediante le commissioni di intermediazione:

- a) servizi relativi alla valutazione o alla stima delle *performance* dei portafogli degli OICR;
- b) *hardware* del computer;
- c) servizi di connessione, compresa la fornitura di *electronic networks* e di linee telefoniche dedicate;
- d) pagamento dei costi di iscrizioni a seminari;
- e) *corporate access services*, intesi come servizi di predisposizione o realizzazione di contatti tra la Società e un emittente o potenziale tale;
- f) abbonamenti a pubblicazioni;
- g) viaggi, alloggi e intrattenimenti;

- h) *software* del computer e in particolare *order management systems* e *software* per amministrazione dell'ufficio, come ad esempio programmi di *word processing* o di *accounting*;
- i) costi di iscrizione ad associazioni professionali;
- j) acquisto o affitto di strumenti "standard" per l'ufficio o di strutture accessorie;
- k) stipendi dei dipendenti;
- l) pagamenti diretti in danaro;
- m) informazioni già disponibili al pubblico;
- n) servizi di custodia.

La SGR non conclude con gli intermediari negozianti accordi che possano impedire il rispetto della disciplina sulla *best execution*.

**23.2 Commissione che il Fondo deve corrispondere direttamente o indirettamente, che non può essere calcolata conformemente al punto 23.1 e che è, o potrebbe essere, significativa**

Non applicabile; non sono previste ulteriori commissioni rispetto a quanto previsto al precedente punto 23.1.

**23.3 Qualora un fornitore di servizi del Fondo riceva benefici da terzi (diversi dal Fondo) per servizi prestati al Fondo, e qualora tali benefici non possano essere destinati all'organismo di investimento collettivo, dichiarare tale fatto, fornire il nome dei terzi, se noto, e descrivere la natura dei benefici**

Alla Data del Prospetto non risultano in essere benefici legati alla fattispecie prevista.

**23.4 Identità dei prestatori di servizi e descrizione dei loro obblighi e dei diritti dell'investitore**  
**Depositario**

Il Depositario del Fondo è BNP Paribas Securities Services SCA, società interamente controllata da BNP Paribas S.A.. Le funzioni del Depositario sono definite dall'art. 48 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e si sostanziano nel controllo della regolarità delle operazioni disposte dalla Società di Gestione, nella verifica della correttezza del calcolo del valore delle Quote del Fondo, nel monitoraggio dei flussi di cassa del Fondo e nella custodia degli attivi del Fondo. L'obiettivo principale dei compiti assegnati al Depositario consiste nel proteggere gli interessi degli investitori del Fondo.

**Società di revisione**

DELOITTE & TOUCHE S.p.A. con sede legale in Milano, Via Tortona n. 25, è la Società di Revisione della SGR e del Fondo, iscritta nel Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Alla Società di Revisione è affidata la revisione legale dei conti della SGR. La Società di Revisione provvede altresì, con apposita relazione di revisione, a rilasciare un giudizio sulla relazione del Fondo.

La Società di Revisione è indipendente dalla società per cui effettua la revisione legale dei conti (nel caso di specie, la SGR) e non è in alcun modo coinvolto nel processo decisionale di quest'ultima, né per quanto attiene agli aspetti riguardanti la SGR né per quanto attiene la gestione del Fondo.

I revisori legali e la Società di Revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. Nei rapporti interni tra i debitori solidali, essi sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato.

Il responsabile della revisione ed i dipendenti che hanno collaborato all'attività di revisione contabile sono responsabili, in solido tra loro, e con la Società di Revisione legale, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati. Essi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato.

In caso di inadempimento da parte della Società di Revisione dei propri obblighi, i Partecipanti ai Fondi hanno a disposizione gli ordinari mezzi di tutela previsti dall'ordinamento italiano.

Per la commercializzazione delle Quote, la SGR ha stipulato l'apposita convenzione con il Gruppo Banco BPM S.p.A., il quale provvede al collocamento tramite le reti distributive di Banco BPM e Banca Aletti (di seguito "il collocatore" o "i collocatori") di cui si riportano i rispettivi dati identificativi:

Banco BPM S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza F. Meda n. 4, codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro Imprese di Milano: 09722490969, Capogruppo del Gruppo Bancario Banco BPM iscritta all'Albo delle Banche e all'Albo dei Gruppi Bancari. Codice LEI: 815600E4E6DCD2D25E30.

Banca Aletti & C. S.p.A. con sede legale in Milano, Passaggio Duomo n. 2, codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Milano n. 00479730459, partita iva 10994160157, Banca iscritta all'Albo delle Banche al numero 5383 e appartenente al Gruppo Bancario Banco BPM iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari. Codice LEI: 549300NQ32SR0NWPB72.

La SGR, sulla base di specifici accordi stipulati con il soggetto collocatore nell'ambito delle attività di distribuzione del Fondo agli investitori al dettaglio, riconosce a tale soggetto retrocessioni commissionali, a fronte della prestazione del servizio di consulenza e della valutazione di adeguatezza svolta.

La SGR retrocede ai soggetti collocatori una quota parte delle Commissioni di Gestione complessive percepite dalla stessa per un importo fino al 78% delle Commissioni di Gestione percepite.

È inoltre retrocesso ai collocatori il 100% della commissione di sottoscrizione applicata.

Tale compenso è volto a remunerare il soggetto collocatore per la prestazione del servizio di collocamento delle Quote e del servizio di consulenza nonché per le attività di assistenza fornite al cliente, successivamente alla sottoscrizione delle Quote del Fondo e per l'intera durata dell'investimento e viene definito sulla base di prassi di mercato.

Il soggetto collocatore assicura inoltre che qualora il portafoglio di strumenti finanziari di un potenziale investitore al dettaglio non superi 500.000,00 Euro, quest'ultimo non investa un importo aggregato che superi il 10% del portafoglio di strumenti finanziari di tale investitore in ELTIF e che l'importo minimo iniziale investito in uno o più ELTIF sia pari a 10.000,00 Euro. Il Collocatore ha assunto, inoltre, l'impegno di:

(i) svolgere le funzioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento Delegato (UE) 2018/480 della Commissione del 04.12.2017,

e

(ii) mettere a disposizione le infrastrutture tecniche, linguistiche ed informative di cui all'art. 5, comma 2 del predetto Regolamento Delegato per eseguire le funzioni indicate al precedente punto (i).

### **23.5 Conflitti di interessi significativi dei prestatori di servizi del Fondo**

Nello svolgimento delle proprie funzioni il Depositario può incorrere in situazioni di conflitto di interesse con il Fondo e gli investitori

(i) per il fatto che il Depositario calcola, con delega da parte della Società di Gestione, il valore del patrimonio netto del Fondo;

(ii) qualora abbia ulteriori relazioni commerciali con la Società di Gestione, oppure

(iii) nel caso sussistesse un legame di gruppo tra la Società di Gestione e il Depositario.

Al fine di far fronte a situazioni di conflitto di interessi, il Depositario ha introdotto ed applica una politica di gestione dei conflitti di interesse finalizzata a:

a. identificare e analizzare potenziali situazioni di conflitto di interessi;

b. registrare, gestire e monitorare le situazioni di conflitto di interessi:

i. facendo affidamento sulle misure permanenti in atto per fronteggiare i conflitti di interessi quali il mantenimento di entità giuridiche distinte, la separazione delle funzioni, la separazione delle linee gerarchiche, liste di persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate per i membri dello staff;

ii. applicando una gestione caso per caso per: (i) adottare le opportune misure di prevenzione, come l'elaborazione di una nuova lista di controllo, l'implementazione di chinese wall, assicurandosi che le operazioni siano effettuate a condizioni di mercato e/o informando il Cliente in questione, o, (ii) rifiutare di svolgere l'attività che possa dar origine al conflitto di interessi.

La SGR, per la commercializzazione delle Quote del Fondo, ha stipulato apposita convenzione con i collocatori terzi con i quali ha concluso accordi aventi ad oggetto compensi, commissioni o prestazioni non monetarie, il cui pagamento è volto ad accrescere la qualità del servizio di gestione collettiva e non ostacola l'adempimento dell'obbligo di servire al meglio gli interessi del Fondo o dei Sottoscrittori. In particolare, la SGR riconosce ai distributori delle Quote del Fondo, a fronte dell'attività di promozione e del collocamento di tali Quote e delle attività di assistenza pre e post-vendita e/o di consulenza in materia di investimenti prestate agli investitori:

- la totalità degli importi percepiti a titolo di commissione di sottoscrizione;

- una percentuale degli importi percepiti a titolo di commissione di gestione.

---

## CAPITOLO XXIV

### Gestore degli investimenti del Fondo e consulenti

*(Regolamento 980/2019, Allegato IV, Sezione 4)*

#### **24.1 Gestori delegati**

Alla data del presente Prospetto la SGR non si avvale di gestori delegati nella gestione del patrimonio del Fondo.

#### **24.2 Consulenti**

Alla data del presente Prospetto la SGR non si avvale di consulenti nella gestione del patrimonio del Fondo.

---

## CAPITOLO XXV

### Custodia

(Regolamento Delegato (UE) 980/2019, Allegato IV, Sezione 5)

#### 25.1 Modalità di custodia delle attività del Fondo

L'incarico di Depositario del Fondo è stato conferito a BNP Paribas Securities Services S.C.A. (di seguito il "Depositario"), con sede legale in 3 Rue d'Antin, 75002 Parigi, operante tramite la propria succursale di Milano, con sede in Piazza Lina Bo Bardi, n. 3 - iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano al numero al n. 13449250151 e al n. 5483 dell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia, è il Depositario del Fondo. Il sito internet del Depositario è: [www.bnpparibas.com](http://www.bnpparibas.com). Telefono: 02.72471.

Il codice LEI del Depositario è: 549300WCGB07D06XZS54.

Il Depositario è stata costituito in data in 17/04/1936.

Il Depositario è costituito in Francia in forma di società in accomandita per azioni, opera in base alla legislazione francese. Il capitale sociale, interamente versato e sottoscritto, è di Euro 182.839.216.

diviso in numero 26.119.888 azioni. Le funzioni di emissione e di rimborso dei certificati di partecipazione al Fondo vengono espletate presso la sede della succursale di Milano del Depositario, la quale effettuerà, in regime di esternalizzazione, il calcolo del valore della quota del Fondo.

I rapporti tra la SGR e il Depositario sono regolati da apposita convenzione che specifica, tra l'altro, le funzioni svolte dal Depositario e le modalità di scambio dei flussi informativi tra il medesimo Depositario e la SGR.

Il Depositario adempie agli obblighi di custodia degli strumenti finanziari ad esso affidati e alla verifica della proprietà nonché alla tenuta delle registrazioni degli altri beni e, se non sono affidate a soggetti diversi, detiene altresì le disponibilità liquide del Fondo. Il Depositario, nell'esercizio delle proprie funzioni:

- accerta la legittimità delle operazioni di vendita, emissione, riacquisto, rimborso e annullamento delle Quote del Fondo, nonché la destinazione dei redditi dello stesso;
- accerta la correttezza del calcolo del valore delle Quote del Fondo;
- accerta che nelle operazioni relative al Fondo la controprestazione sia rimessa nei termini d'uso;
- esegue le istruzioni della SGR se non sono contrarie alla legge, al Regolamento di gestione o alle prescrizioni degli Organi di Vigilanza;
- monitora i flussi di liquidità del Fondo, nel caso in cui la liquidità non sia affidata al medesimo.

Ove sussista un motivo oggettivo e in conformità alla normativa applicabile, il Depositario, previo consenso della SGR, ha facoltà di delegare a terzi le funzioni di custodia e di verifica della proprietà dei beni del Fondo.

Il Depositario è responsabile nei confronti della SGR e dei Partecipanti al Fondo di ogni pregiudizio da questi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi. Il Depositario è responsabile nei confronti del Fondo e dei Partecipanti al Fondo per la perdita di strumenti finanziari detenuti in custodia dal Depositario oppure da un terzo al quale è stata delegata la custodia degli stessi.

L'incarico al Depositario, conferito a tempo indeterminato, può essere revocato in qualsiasi momento da parte della SGR. Il Depositario può a sua volta rinunciarvi con preavviso non inferiore a sei mesi. L'efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa fino a che:

- un altro depositario in possesso dei requisiti normativamente previsti accetti l'incarico di Depositario del Fondo, in sostituzione del precedente;
- la conseguente modifica del Regolamento di gestione sia stata approvata dalla SGR;
- le attività e, ove detenute dal Depositario, le disponibilità liquide del Fondo siano trasferite ed accreditate presso il nuovo Depositario.

#### 25.2 Attività di custodia svolte da soggetti diversi da quello indicato al precedente punto 25.1

Il Depositario, ove sussistano motivazioni obiettive e ciò non comporti un'elusione della Normativa applicabile, previo consenso della SGR, ha facoltà di delegare l'assolvimento degli obblighi di custodia degli strumenti finanziari a uno o più delegati e/o sub depositare la totalità o una parte degli strumenti finanziari di pertinenza del Fondo presso soggetti terzi in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni normative *pro tempore* vigenti. In conformità a quanto previsto dall'articolo 29, paragrafo 5, del Regolamento ELTIF, è fatto divieto ai soggetti delegati dal Depositario di riutilizzare le attività detenute in custodia.

---

## CAPITOLO XXVI

### Valutazione

(Regolamento Delegato (UE) 980/2019, Allegato IV, Sezione 6)

#### 26.1 Calcolo del valore della Quota

Il valore complessivo netto del Fondo è pari al valore delle attività che lo compongono - determinato con riferimento al Giorno di Valutazione (come di seguito definito), sulla base dei criteri di valutazione approvati dalla SGR in ottemperanza alla normativa della Banca d'Italia - al netto delle passività.

Il valore unitario della quota del Fondo, espresso in Euro, è calcolato con cadenza mensile nel Giorno di Calcolo (come di seguito definito), ed è pubblicato sul sito internet della SGR.

Sulla medesima fonte è pubblicato mediante avviso il contenuto di ogni modifica regolamentare.

Il valore della quota è reperibile anche sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

Il valore unitario della Quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella Scheda Identificativa, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di Quote in circolazione, entrambi relativi all'ultimo giorno di ogni mese (il "**Giorno di Valutazione**"). Qualora tale giorno sia un giorno di chiusura della Borsa Italiana o una festività nazionale italiana, il Giorno di Valutazione è il giorno lavorativo e di Borsa aperta immediatamente precedente. Il calcolo è effettuato il primo giorno del mese successivo al Giorno di Valutazione (il "**Giorno di Calcolo**"); qualora tale giorno sia un giorno di chiusura della Borsa italiana o una festività nazionale italiana, il Giorno di Calcolo è il giorno lavorativo e di Borsa aperta immediatamente successivo.

La SGR invia gratuitamente copia dei criteri di valutazione applicati ai Partecipanti che ne facciano richiesta.

#### 26.2 Sospensione della valutazione e informativa agli investitori

La SGR sospende il calcolo in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione.

La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della Quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.

Al cessare di tali situazioni la SGR determina il valore unitario della Quota e provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della Quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle Quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.

---

## CAPITOLO XXVII

### Obbligazioni incrociate

*(Regolamento Delegato (UE) 980/2019, Allegato IV, Sezione 7)*

#### **27.1 Obbligazioni incrociate**

Non applicabile. Il Fondo non è un organismo di investimento collettivo “ombrello”.

---

## CAPITOLO XXVIII

### Informazioni finanziarie sul Fondo

(Regolamento Delegato (UE) 980/2019, Allegato IV, Sezione 8)

#### **28.1 Informazioni finanziarie relative agli esercizi passati**

Il Prospetto non contiene informazioni finanziarie sul Fondo, in quanto il Fondo è stato istituito in data 27.09.2019 e, a decorrere da tale data, non ha ancora iniziato l'attività né redatto alcuna relazione di gestione.

---

Offerta al pubblico di Quote del  
Fondo di Investimento Europeo a Lungo Termine (ELTIF)  
rientrante nell'ambito di applicazione del  
Regolamento (UE) n. 2015/760 denominato

## **ANIMA ELTIF ITALIA 2026**

Fondo Comune di Investimento Alternativo mobiliare chiuso non riservato

# **Nota Informativa**

---

## CAPITOLO I

### Persone responsabili, informazioni provenienti da terzi, relazioni di esperti e approvazione da parte delle autorità competenti (Regolamento Delegato (UE)980/2019, Allegato XI, Sezione 1)

#### 1.1 Indicazione delle persone responsabili

La Società di Gestione del Risparmio ANIMA SGR S.p.A. (la “**SGR**”), società di gestione del risparmio - soggetta ad attività di direzione e coordinamento dell'azionista unico, nonché Capogruppo, Anima Holding S.p.A. - con sede legale in Milano, Corso Garibaldi n. 99, iscritta all'Albo tenuto dalla Banca d'Italia, di cui all'art. 35 del D. Lgs. 58/98 (“**TUF**”), al n. 8 della Sezione Gestori di OICVM, al n. 6 della Sezione Gestori di FIA e, al n. 3 nella Sezione Gestori di ELTIF, è responsabile delle informazioni fornite nel presente Prospetto (il “**Prospetto**”).

#### 1.2 Dichiarazione di responsabilità

ANIMA SGR S.p.A., in qualità di soggetto responsabile della redazione del Prospetto, dichiara che le informazioni contenute nella presente Nota Informativa sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

#### 1.3 Dichiarazioni e relazioni di esperti

Nella presente Nota Informativa non vi sono pareri o relazioni di esperti.

#### 1.4 Informazioni provenienti da terzi

Nella presente Nota Informativa non vi sono informazioni provenienti da terzi.

#### 1.5 Autorità competente

La SGR ha trasmesso il Prospetto alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“**CONSOB**”) in quanto autorità nazionale competente ai sensi dell'articolo 4-*quinquies*.1, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (“**TUF**”).

La trasmissione del Prospetto alla CONSOB non dovrebbe essere considerata un avallo della qualità dello strumento finanziario oggetto di tale Prospetto.

Gli investitori dovrebbero valutare in prima persona l'idoneità dell'investimento nelle Quote del Fondo.

---

## CAPITOLO II

### Fattori di rischio

*(Regolamento Delegato (UE) 980/2019, Allegato XI, Sezione 2)*

**Per una descrizione dei rischi più strettamente connessi al Fondo e agli investimenti da quest'ultimo effettuati si rinvia alla specifica sezione del Prospetto "Fattori di rischio".**

---

## CAPITOLO III

### Informazioni essenziali

(Regolamento Delegato (UE) 980/2019, Allegato XI, Sezione 3)

#### 3.1 Dichiarazione relativa al capitale circolante

Non applicabile, in quanto il Fondo è di nuova di istituzione e non ha ancora avviato l'attività.

#### 3.2 Capitalizzazione e indebitamento

Non applicabile, in quanto il Fondo è di nuova di istituzione e non ha ancora avviato l'attività.

#### 3.3 Interessi di persone fisiche e giuridiche Partecipanti all'offerta

La SGR retrocede ai soggetti collocatori una Quota parte delle Commissioni di Gestione complessive percepite dalla SGR per un importo fino al 78% delle Commissioni di Gestione percepite.

È inoltre retrocesso ai collocatori il 100% della commissione di sottoscrizione applicata. Tale compenso è volto a remunerare il soggetto collocatore per la prestazione del servizio di collocamento delle Quote e del servizio di consulenza nonché per le attività di assistenza fornite al cliente, successivamente alla sottoscrizione delle Quote del Fondo e per l'intera durata dell'investimento e viene definito sulla base di prassi di mercato.

I collocatori delle Quote del Fondo sono:

- Banco BPM S.p.A., sede legale in Milano, Piazza F. Meda n. 4;
- Aletti & C. Banca di Investimento Mobiliare S.p.A., sede legale in Milano, Passaggio Duomo, n. 2.

#### 3.4 Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi

L'ammontare ricavato dalla Sottoscrizione delle Quote descritte nella presente Sezione confluirà nel Fondo e sarà utilizzato dalla SGR nell'ordinaria attività di gestione del patrimonio mobiliare del Fondo medesimo. Il Prospetto non contiene stime sui proventi del Fondo. Il Fondo non farà ricorso all'indebitamento.

## CAPITOLO IV

### Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire

(Regolamento Delegato (UE) 980/2019, Allegato XI, Sezione 4)

#### 4.1 Descrizione del tipo e della Classe degli strumenti finanziari

Il Fondo si qualifica come Fondo di Investimento Europeo a Lungo Termine (ELTIF) ai sensi del Regolamento UE 2015/760 del 29 aprile 2015 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 e registrato ai sensi del medesimo regolamento nel registro pubblico centrale in cui sono iscritti i Fondi di investimento europei a lungo termine, e si configura Fondo comune di investimento mobiliare chiuso e non riservato.

Il Fondo rientra tra gli investimenti "qualificati" destinati ai piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) ai sensi della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. "legge finanziaria 2017") e dell'articolo 13-bis, comma 2-bis, del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e successive modificazioni.

Le Quote del Fondo, ciascuna delle quali rappresenta una porzione del patrimonio complessivamente detenuto dal Fondo e gestito dalla SGR, sono definite Quote di "Classe A" e Quote di "Classe AP", entrambe a capitalizzazione dei proventi, che presentano le medesime caratteristiche per quanto attiene al regime commissionale applicato. Le Quote di "Classe AP" sono finalizzate esclusivamente all'investimento nei Piani individuali di risparmio a lungo termine e pertanto destinate esclusivamente alle persone fisiche residenti in Italia. Tutte le Quote hanno uguale valore e uguali diritti. Gli investitori beneficiano di pari trattamento: non sono previsti trattamenti preferenziali o vantaggi economici specifici a favore di singoli investitori o di gruppi di investitori.

La SGR provvede a determinare il numero delle Quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni Partecipante dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli Partecipanti, per il valore unitario iniziale della Quota, pari a 5 Euro. L'importo minimo della sottoscrizione è pari a 10.000 Euro.

Codice ISIN Classe A portatore: IT0005405870.

Codice ISIN Classe AP portatore: IT0005421471.

#### 4.2 Legislazione in base alla quale le Quote del Fondo sono state create

Il Fondo è stato istituito ai sensi del Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo ai Fondi di Investimento Europei a Lungo Termine (il "Regolamento ELTIF") e delle relative norme nazionali attuative di cui al D. Lgs. n. 58/1998 ("Testo Unico della Finanza" o "TUF"). Le relative Quote sono offerte al pubblico in conformità alle disposizioni di cui al TUF e delle disposizioni regolamentari applicabili.

#### 4.3 Natura degli strumenti finanziari

Le Quote sono rappresentate da certificati nominativi. I certificati, emessi per un numero intero di Quote e/o per frazioni millesimali delle stesse arrotondate per difetto, sono predisposti dalla SGR, avvalorati dal Depositario e messi a disposizione degli aventi diritto presso la sede della SGR o presso i soggetti incaricati del collocamento. Qualora le Quote non siano destinate alla dematerializzazione, il Partecipante può sempre chiedere - sia all'atto della sottoscrizione, sia successivamente - l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie Quote ovvero l'immissione delle stesse nel certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso il Depositario con rubriche distinte per singoli Partecipanti. È facoltà del Depositario procedere - senza oneri per il Fondo o per i Partecipanti - al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli Partecipanti. Il Partecipante può chiedere che le Quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il Partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.

A richiesta degli aventi diritto, è ammesso il frazionamento o il raggruppamento dei certificati nominativi.

In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

#### 4.4 Valuta di emissione delle Quote

Le Quote oggetto della presente offerta sono denominate in Euro.

#### 4.5 Diritti connessi alle Quote

Come indicato nei paragrafi precedenti, tutte le Quote hanno uguale valore e uguali diritti.

Ciascuna Quota rappresenta i seguenti diritti patrimoniali e amministrativi del Partecipante:

a) *Diritto al pagamento dei proventi del Fondo e alle distribuzioni di capitale parziali pro quota prima del Termine di Durata del Fondo*

Il Fondo è del tipo a capitalizzazione dei proventi. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai Partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo.

b) *Diritti di voto*

Ciascuna Quota attribuisce altresì al Partecipante, il diritto a intervenire e votare nell'Assemblea dei Partecipanti del Fondo, in conformità a quanto previsto dalla Parte C articolo IV del Regolamento di gestione del Fondo.

L'Assemblea dei Partecipanti delibera a maggioranza assoluta delle Quote degli intervenuti e con il voto favorevole di almeno il 10% (dieci per cento) del valore di tutte le Quote in circolazione.

c) *Disposizioni di rimborso*

I Partecipanti al Fondo, in quanto ELTIF, non possono chiedere il rimborso delle Quote possedute prima della scadenza del Termine di Durata del Fondo. Il rimborso delle Quote ai Partecipanti avviene con la liquidazione finale del Fondo, alla scadenza del Termine di Durata del Fondo o del Periodo di Grazia come rispettivamente definiti nel Regolamento, fatto salvo quanto previsto in appresso, in tema di rimborsi anticipati e in tema di liquidazione anticipata del Fondo.

In deroga a tale previsione, è possibile richiedere il rimborso anticipato di Quote alle seguenti condizioni:

- (a) i rimborsi anticipati possono essere richiesti solo a partire dal secondo anno dalla data di chiusura del "Periodo di Sottoscrizione", in quattro finestre temporali predeterminate della durata massima di un mese (ciascuna, "**Periodo di Rimborso Anticipato**"), rispettivamente, al secondo, al terzo, al quarto e al quinto anno dalla data di chiusura del "Periodo di Sottoscrizione";
- (b) la SGR si riserva la facoltà di non procedere all'apertura di ciascun "Periodo di Rimborso Anticipato" nel caso in cui le condizioni di liquidità delle attività di cui all'art. 9, par. 1, lett. b) del Regolamento ELTIF non siano in grado di garantire parità di trattamento tra i Partecipanti o possano arrecare pregiudizio ai Partecipanti o al Fondo;
- (c) le date di apertura e di chiusura di ciascun "Periodo di Rimborso Anticipato" o l'eventuale mancata apertura di un "Periodo di Rimborso Anticipato" saranno rese note mediante avviso pubblicato sul sito internet della SGR [www.animasgr.it](http://www.animasgr.it);
- (d) fermo il limite di cui alla successiva lettera (e) i rimborsi richiesti da ciascun Partecipante in ciascuna Periodo di Rimborso Anticipato non possono rappresentare più del 20% delle Quote attribuite al Partecipante alla chiusura del "Periodo di Sottoscrizione";
- (e) nel caso in cui - per ciascun "Periodo di Rimborso Anticipato" - la SGR riceva da un Partecipante domanda di rimborso per controvalore eccedente la Quota di cui alla precedente lettera (d), la stessa procederà a darvi esecuzione solo fino a concorrenza di tale Quota;
- (f) per ciascun "Periodo di Rimborso Anticipato" l'importo complessivo dei rimborsi non può superare il 90% delle attività dell'ELTIF di cui all'art. 9, paragrafo 1, lett. b) del Regolamento ELTIF;
- (g) nel caso in cui - per ciascun "Periodo di Rimborso Anticipato" - la SGR riceva domande di rimborso per controvalore eccedente l'importo complessivo di cui alla precedente lettera (f), la stessa procederà a darvi esecuzione pro-quota, in misura proporzionale al numero delle Quote detenute da ciascun richiedente, in modo da garantire parità di trattamento tra i Partecipanti.

La richiesta di rimborso anticipato corredata dei certificati rappresentativi delle Quote da rimborsare - se emessi - deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un Soggetto Incaricato del Collocamento, a partire dal giorno di apertura di ciascun "Periodo di Rimborso Anticipato" e deve essere ricevuta dalla SGR in ogni caso entro le ore 8:00 del giorno di chiusura di ciascun "Periodo di Rimborso Anticipato". La domanda di rimborso - la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli *standard* - contiene:

- le generalità del richiedente;
- il numero delle Quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
- il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
- gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.

Il rimborso è esclusivamente in denaro e può alternativamente avvenire a mezzo: (i) bonifico bancario su un conto intestato all'avente diritto, (ii) assegno circolare o bancario non trasferibile all'ordine dell'avente diritto.

La SGR impegna contrattualmente i collocatori - anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile - ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute.

Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle Quote determinato il primo Giorno di Valutazione successivo a quello di chiusura del relativo "Periodo di Rimborso Anticipato" nel corso del quale la domanda di rimborso è pervenuta alla SGR. Si considerano ricevute in tempo, le domande pervenute alla SGR entro le ore 8:00 del giorno di chiusura del Periodo di Rimborso Anticipato.

Qualora il controvalore delle Quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal Partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile, nel rispetto dei limiti di cui alle precedenti lett. (c) ed (e) e in misura proporzionale ai sensi della lett. (d) del medesimo paragrafo. La SGR provvede, tramite il Depositario, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data di valorizzazione della domanda di rimborso.

L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

La SGR si riserva la facoltà di ridurre il capitale del Fondo su base proporzionale in caso di liquidazione di un'attività di cui al paragrafo 1.2.2 del Regolamento prima della fine del ciclo di vita del Fondo, come definito nella Scheda identificativa del Regolamento, a condizione che tale liquidazione anticipata sia debitamente valutata dal Consiglio di Amministrazione della SGR nell'interesse degli investitori da parte della SGR. In tal caso, la SGR informerà i Partecipanti in merito: (a) all'importo rimborsabile con riferimento a ciascuna Quota posseduta; e (b) alla procedura da seguire al fine di ricevere gli importi da rimborsare.

d) Diritto alla partecipazione all'eventuale residuo attivo in caso di liquidazione

La liquidazione finale del Fondo ai fini del rimborso delle Quote ai Partecipanti ha luogo alla scadenza del Termine di Durata del Fondo come eventualmente prorogato. La liquidazione del Fondo viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previa informativa alla Banca d'Italia. Nel rispetto del termine di cui all'art. 21, comma 1, del Regolamento ELTIF per la comunicazione alla Banca d'Italia del piano dettagliato di smobilizzo, è successivamente data informazione alla Banca d'Italia dell'avvenuta deliberazione e dell'avvio del Periodo di Smobilizzo del portafoglio di cui al paragrafo 10.1 del Regolamento di gestione.

La SGR può prorogare, con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione e con il parere favorevole dell'organo di controllo, il Termine di Durata del Fondo per un periodo massimo di 1 anno (di seguito, il "Periodo di Grazia") per il completamento delle operazioni di smobilizzo degli investimenti in portafoglio. La SGR delibera la proroga ove l'integrale smobilizzo degli investimenti non sia potuto avvenire entro il Termine di Durata del Fondo per cause esterne al proprio controllo ovvero anche quando la proroga risulti opportuna nell'interesse dei Partecipanti, a giudizio del Gestore dell'ELTIF, in considerazione dell'andamento dei mercati. Il Gestore dell'ELTIF dà comunicazione della proroga alla Banca d'Italia e alla CONSOB, specificando le motivazioni poste a supporto della decisione. La delibera di proroga contiene altresì un aggiornamento del piano di smobilizzo degli investimenti dal quale risultano i tempi e le modalità dell'attività di vendita dei residui attivi che compongono il patrimonio del Fondo. L'eventuale delibera di approvazione del Periodo di Grazia è comunicata ai Partecipanti mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della Quota.

La liquidazione del Fondo ha luogo, oltre che alla scadenza del Termine di Durata ovvero alla scadenza dell'eventuale Periodo di Grazia, anche prima di tali date:

- (i) in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte del Gestore dell'ELTIF, all'attività di gestione del Fondo;
- (ii) per iniziativa della SGR, nel caso in cui, a seguito della liquidazione della stessa, non sia stata individuato il Nuovo Gestore di ELTIF che sostituisca la SGR;
- (iii) per iniziativa della SGR, nelle ipotesi previste dal paragrafo V.3, lett. (C) del Regolamento di gestione, a seguito di delibera dell'Assemblea dei Partecipanti di sostituzione della SGR con il Nuovo Gestore di ELTIF.

La SGR:

- (a) informa i Partecipanti dell'avvio della liquidazione, mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della Quota;
- (b) provvede, sotto il controllo del collegio sindacale, a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei Partecipanti, realizzando alle migliori condizioni possibili le attività che lo compongono, secondo il piano di smobilizzo predisposto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 21, comma 2 del Regolamento ELTIF, e portato a conoscenza della Banca d'Italia nel termine di cui all'art. 21, comma 1 del Regolamento ELTIF;
- (c) terminate le operazioni di realizzo, redige il rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, attenendosi ai criteri, per quanto applicabili, stabiliti per la redazione del rendiconto di gestione e indicando il piano di riparto delle somme di denaro spettanti a ciascun Partecipante (il "Piano di Riparto"); l'ammontare di tali somme è determinato dal rapporto tra: (a) l'attivo netto liquidato del Fondo e (b) il numero delle Quote di pertinenza del Partecipante;
- (d) i Partecipanti hanno diritto a percepire le somme calcolate secondo il Piano di Riparto;
- (e) la società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità anche per quanto attiene alle operazioni di liquidazione, nonché alla certificazione del rendiconto finale di liquidazione;
- (f) il rendiconto finale di liquidazione, corredato della relazione di certificazione predisposta dalla Società di Revisione, viene messo a disposizione dei Partecipanti presso la sede della SGR e del Depositario. Ogni Partecipante può prenderne visione e ottenerne copia a proprie spese. La notizia dell'avvenuta redazione del rendiconto finale di liquidazione e della data di inizio del riparto è comunicata ai Partecipanti mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della Quota;
- (g) il Depositario provvede, su istruzioni della SGR, al rimborso delle Quote nella misura prevista, per ciascuna di esse, dal Piano di Riparto;
- (h) le somme non riscosse dai Partecipanti aventi diritto entro 90 (novanta) Giorni Lavorativi dalla data di inizio delle operazioni di rimborso rimangono depositate presso il Depositario su un conto intestato alla SGR rubricato al Fondo, con l'indicazione che trattasi dell'attivo netto della liquidazione del Fondo e, salvo il caso in cui sia tecnicamente impossibile, con sottorubriche nominative degli aventi diritto. Il diritto a riscuotere le somme da parte degli aventi diritto si prescrive nei termini di legge in favore del Gestore dell'ELTIF.

(i) la procedura di liquidazione del Fondo si conclude con la comunicazione dell'avvenuto riparto alla Banca d'Italia.

#### 4.6 Delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali le Quote sono emesse

La presente emissione di Quote è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione della SGR in data 27 settembre 2020. Il Regolamento di gestione del Fondo è stato approvato dalla Banca d'Italia con nota n. 1529919 del 17.12.2019, delibera n. 721/2019. Il Regolamento è stato successivamente modificato con delibera dell'organo amministrativo della SGR in data 28 luglio 2020 e in data 2 ottobre 2020. Il Regolamento, come modificato nelle citate delibere consiliari, non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia, in quanto rientrante nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.

#### 4.7 Data di emissione delle Quote

Il patrimonio del Fondo viene raccolto mediante un'unica emissione di Quote al termine del "Periodo di Sottoscrizione". Non sono previste nuove emissioni di Quote successivamente alla chiusura del "Periodo di Sottoscrizione". Il periodo di sottoscrizione delle Quote è pari ad un massimo di sei mesi con decorrenza dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 94 comma 1 del TUF.

#### 4.8 Trasferimento delle Quote e restrizioni alla loro trasferibilità

I Partecipanti al Fondo potranno cedere, in tutto o in parte, le Quote ferme le cautele, i limiti e le altre disposizioni del Regolamento ELTIF in materia di commercializzazione di Quote di ELTIF agli investitori al dettaglio.

Le Quote acquisite dai Partecipanti potranno essere trasferite a qualsiasi titolo, per qualsiasi causa e in qualsiasi forma, a condizione che:

- a) il soggetto che intende acquistare le Quote (l'"Acquirente") soddisfi i requisiti richiesti ai sensi dell'art. 1, comma 4 del Regolamento del Fondo per l'acquisto delle stesse, in funzione della Classe di appartenenza delle Quote che l'Acquirente intende acquistare;
- b) il soggetto che intende alienare le Quote (l'"Alienante") renda noto alla SGR - per il tramite del collocatore - l'intenzione di trasferire le Quote mediante comunicazione scritta, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di efficacia dell'atto di trasferimento; alla SGR dovrà essere altresì trasmessa idonea documentazione atta a comprovare il possesso, da parte dell'Acquirente, dei requisiti richiesti ai sensi dell'art. 1, comma 4 del Regolamento del Fondo per l'acquisto delle Quote oggetto di trasferimento, in funzione della relativa Classe di appartenenza e secondo le indicazioni o i moduli che saranno a tal fine appositamente forniti dalla SGR. La SGR si riserva la facoltà di consentire un termine di preavviso inferiore.

La SGR, in relazione alla richiesta di trasferimento delle Quote, può:

- accogliere la richiesta di trasferimento delle Quote;
- respingere la richiesta di trasferimento di Quote da o a tali soggetti;
- richiedere ai Partecipanti al Fondo, in qualunque momento, di fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, ogni informazione ritenuta necessaria per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione al Fondo;
- richiedere al Partecipante che non abbia i requisiti previsti per la partecipazione al Fondo di procedere entro un congruo termine al trasferimento delle stesse a favore di altro soggetto che ne abbia i requisiti.

Le Quote di Classe A e di Classe AP potranno essere trasferite soltanto a soggetti che, anche in esito a tale cessione, detengano rispettivamente Quote di Classe A e di Classe AP per un valore nominale complessivo non inferiore all'Importo Minimo previsto per la sottoscrizione delle stesse.

In caso di trasferimento delle Quote, l'Acquirente subentrerà in tutti i diritti e gli obblighi inerenti alle Quote trasferite, incluso con riferimento all'effettuazione dei versamenti non richiamati dalla SGR, ove ancora dovuti. L'Alienante sarà responsabile in solido con l'Acquirente per l'ammontare di tali versamenti, salvo che l'Alienante non sia espressamente liberato dalla SGR da tale obbligo di solidarietà; alla responsabilità dell'Alienante si applica, in quanto compatibile, l'art. 2356, co. 2, del codice civile.

La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel presente Regolamento di gestione.

Le Quote dei Fondi non sono state registrate ai sensi dello *U.S. Securities Act* del 1933, come modificato e, pertanto, non possono essere offerte o vendute, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America (incluso qualsiasi territorio o possesso soggetto alla giurisdizione statunitense), nei riguardi o a beneficio di qualsiasi "*U.S. Person*" secondo la definizione contenuta nella *Regulation S* dello *United States Securities Act* del 1933 e successive modifiche.

La *Regulation S* dello *United States Securities Act* del 1933 e successive modifiche definisce quale "*U.S. Person*": (a) qualsiasi persona fisica residente negli Stati Uniti; (b) qualsiasi entità o società organizzata o costituita secondo le leggi degli Stati Uniti; (c) ogni asse patrimoniale (*estate*) il cui curatore o amministratore sia una "*U.S. Person*";

(d) qualsiasi *trust* di cui sia *trustee* una "U.S. Person"; (e) qualsiasi succursale o filiale di un ente non statunitense, stabilito negli Stati Uniti; (f) qualsiasi *non-discretionary account* o assimilato (diverso da un *estate* o un *trust*) detenuto da un *dealer* o altro fiduciario a favore o per conto di una "U.S. Person"; (g) qualsiasi *discretionary account* o assimilato (diverso da un *estate* o un *trust*) detenuto da un *dealer* o altro fiduciario organizzato, costituito o (se persona fisica) residente negli Stati Uniti; e (h) qualsiasi entità o società se (i) organizzata o costituita secondo le leggi di qualsiasi giurisdizione non statunitense e (ii) partecipata da una "U.S. Person" principalmente allo scopo di investire in strumenti finanziari non registrati ai sensi del U.S. Securities Act del 1933, come modificato, a meno che non sia organizzata o costituita, e posseduta, da *accredited investors* (come definiti in base alla Rule 501(a) ai sensi del U.S. Securities Act del 1933, come modificato) che non siano persone fisiche, *estates* o *trusts*. Prima della sottoscrizione delle Quote, i Partecipanti sono tenuti a dichiarare in forma scritta di non essere "U.S. Person" e successivamente sono tenuti a comunicare senza indugio alla SGR la circostanza di essere diventati "U.S. Person".

#### 4.9 Legislazione nazionale in materia di offerta pubblica di acquisto

Non applicabile.

#### 4.10 Offerte pubbliche di acquisto effettuate da terzi sulle azioni dell'Emittente nel corso dell'ultimo esercizio e dell'esercizio in corso

Non applicabile.

#### 4.11 Trattamento fiscale

**Avvertenza: si avvertano gli investitori che la normativa fiscale dello Stato membro del Partecipante e quella del Fondo possono avere un impatto sul reddito generato da titoli.**

L'Emittente avverte che la normativa fiscale dello Stato Membro dell'Investitore e quella del paese di costituzione dell'Emittente possono aver un impatto sul reddito generato dalle Quote del Fondo.

Si forniscono di seguito le informazioni in merito al regime fiscale del Fondo e dei suoi Partecipanti in relazione - per questi ultimi - all'acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Quote del Fondo, ai sensi della legislazione tributaria italiana. Tali informazioni non rappresentano, tuttavia, in maniera esaustiva la fiscalità del Fondo e dei suoi Partecipanti.

##### Regime di tassazione del Fondo

I redditi del Fondo sono esenti dalle imposte sui redditi e dall'IRAP. Il Fondo percepisce i redditi di capitale al lordo delle ritenute e delle imposte sostitutive applicabili, tranne talune eccezioni. In particolare, il Fondo rimane soggetto alla ritenuta alla fonte sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea (UE) e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) inclusi nella lista degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni (c.d. *white list*) emessi da società residenti non quotate nonché alla ritenuta sui proventi dei titoli atipici.

##### Regime di tassazione dei Partecipanti

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al Fondo è applicata una ritenuta del 26 per cento. La ritenuta è applicata sull'ammontare dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Fondo e sull'ammontare dei proventi compresi nella differenza tra il valore di rimborso, liquidazione o cessione delle Quote e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle Quote medesime, al netto del 51,92 per cento della Quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella *white list* e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50 per cento). I proventi riferibili ai titoli pubblici italiani e esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita, direttamente o indirettamente, per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella *white list*), nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle Quote ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo, sulla base di tale Prospetto. A tali fini, la SGR fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

La ritenuta è altresì applicata nell'ipotesi di trasferimento delle Quote a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.

La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a Quote comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da

soggetti esteri che risiedono, ai fini fiscali, in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e da altri organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.

Nel caso in cui le Quote siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione al Fondo si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 461 del 1997, che comporta obblighi di certificazione da parte dell'intermediario. È fatta salva la facoltà del Partecipante di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92 per cento del loro ammontare.

Nel caso in cui le Quote di partecipazione al Fondo siano oggetto di donazione o di altra liberalità tra vivi, l'intero valore delle Quote concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le Quote di partecipazione al Fondo siano oggetto di successione ereditaria, non concorre alla formazione della base imponibile ai fini del calcolo del tributo successorio l'importo corrispondente al valore, comprensivo dei relativi frutti maturati e non riscossi, dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli, emessi o garantiti dallo Stato italiano o ad essi equiparati e quello corrispondente al valore dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli di Stato, garantiti o ad essi equiparati, emessi da Stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo detenuti dal Fondo alla data di apertura della successione. A tal fine la SGR fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio del Fondo.

Non sono soggette alla predetta tassazione, nel rispetto delle condizioni di legge previste, le Quote del Fondo di "Classe AP" detenute nell'ambito dei "Piani di risparmio a lungo termine" (PIR) ai sensi della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. "legge finanziaria 2017") e dell'art. 13-bis, comma 2-bis, del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e successive modificazioni. Pertanto, non sono soggetti a tassazione i redditi relativi a Quote detenute da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato italiano nell'ambito di un PIR alternativo al di fuori dell'esercizio di un'attività di impresa commerciale. L'investitore può destinare nel PIR alternativo somme o valori per un importo non superiore a 300.000 Euro all'anno e a 1.500.000 Euro complessivi e potrà beneficiare del regime di esenzione purché siano soddisfatte tutte le condizioni stabilite dalla legge di bilancio 2017. Tale regime di esenzione è applicabile anche nei confronti degli enti di previdenza obbligatoria di cui al D. Lgs. n. 509/94 e al D. Lgs. n. 103/96 e delle forme pensionistiche complementari di cui al D. Lgs. n. 252/05 che, a norma dei commi 88 e 92 dell'art. 1 della legge di bilancio 2017, rientrano tra i soggetti che possono essere titolari di un PIR alternativo, nel quale possono destinare risorse per un ammontare pari al 10% dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente.

Nei confronti delle persone fisiche è previsto, altresì, un regime di esenzione dall'imposta di successione delle Quote del Fondo detenute nel PIR alternativo e, pertanto, in caso di decesso del titolare del piano, queste non concorrono a formare l'attivo ereditario.

Ai sensi delle disposizioni contenute nei commi 219-225 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. "Legge di bilancio 2021") - in relazione ai PIR alternativi costituiti dal 1° gennaio 2021 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021 - alle persone fisiche titolari di un PIR alternativo è riconosciuto un credito d'imposta pari alle minusvalenze, perdite e differenziali negativi realizzati, ai sensi dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ("TUIR"), relativamente agli strumenti finanziari qualificati ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 13-bis del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, a condizione che tali strumenti finanziari siano detenuti per almeno cinque anni e il credito d'imposta non ecceda il 20 per cento delle somme investite negli strumenti finanziari medesimi. Tale credito d'imposta: (i) è utilizzabile, in dieci quote annuali di pari importo, nelle dichiarazioni dei redditi a partire da quella relativa al periodo d'imposta in cui le minusvalenze, perdite e differenziali negativi si considerano realizzati ai fini delle imposte sui redditi ovvero in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (nel modello F24) e, in tal caso, non si applicano i limiti per l'utilizzo in compensazione di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e (ii) non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi. Inoltre, le minusvalenze, le perdite o i differenziali negativi oggetto del credito d'imposta non possono essere utilizzati o riportati in deduzione ai sensi dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

La normativa statunitense sui *Foreign Account Tax Compliance Act* ("FATCA") prevede determinati obblighi di comunicazione a carico delle istituzioni finanziarie non statunitensi, pena l'applicazione di un prelievo alla fonte del 30% su determinati redditi di fonte statunitense ("*withholdable payments*") da esse ricevuti.

Il 10 gennaio 2014 l'Italia ha sottoscritto con gli Stati Uniti d'America un accordo intergovernativo del tipo modello IGA 1, ratificato con la Legge 18 giugno 2015 n. 95, per migliorare la *tax compliance* internazionale e per applicare la normativa FATCA.

---

In virtù di tale accordo le istituzioni finanziarie residenti in Italia, inclusi gli OICR ivi istituiti, sono tenute ad acquisire dai propri clienti determinate informazioni in relazione ai conti finanziari, incluse le Quote o azioni di OICR sottoscritte e/o acquistate, e a comunicare annualmente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai conti che risultino detenuti da determinati investitori statunitensi ("*specified U.S. Persons*"), da entità non finanziarie passive ("*passive NFFEs*") controllate da uno o più dei predetti investitori nonché i pagamenti effettuati a istituzioni finanziarie non statunitensi che non rispettino la normativa FATCA ("*non-participating FFIs*"). L'Agenzia delle entrate provvede, a sua volta, a trasmettere le suddette informazioni all'Autorità statunitense (*Internal Revenue Service - IRS*).]

#### **4.12 Potenziale impatto sull'investimento in caso di risoluzione a norma della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio**

Il Fondo, compatibilmente con la politica di investimento degli ELTIF, potrà investire in titoli assoggettabili a riduzione o conversione degli strumenti di capitale e/o a "*bail-in*". La riduzione o conversione degli strumenti di capitale e il *bail-in* costituiscono misure per la gestione della crisi di una banca o di una impresa di investimento introdotte dai decreti legislativi nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015 di recepimento della direttiva 2014/59/UE (c.d. *Banking Resolution and Recovery Directive*).

Si evidenzia, altresì, che i depositi degli Organismi di investimento collettivi sono esclusi da qualsiasi rimborso da parte dei Sistemi di garanzia dei Depositi (art. 5, comma 1, lett. h) della Direttiva 2014/49UE).

#### **4.13 Identità e i dati di contatto della SGR**

Il Fondo è gestito da ANIMA SGR S.p.A. (la "SGR" o "ANIMA"), con sede legale in Milano, Corso Garibaldi n. 99, Codice fiscale, Registro delle Imprese e Partita IVA n. 07507200157, iscritta all'Albo tenuto dalla Banca d'Italia, di cui all'art. 35 del D. Lgs. 58/98 ("*TUF*"), al n. 8 della Sezione Gestori di OICVM, al n. 6 della Sezione Gestori di FIA e, ai sensi dell'articolo 4-*quinquies*.1, comma 2 del TUF, al n. 3 nella Sezione Gestori di ELTIF è il Gestore dell'ELTIF, ai fini e ai sensi del Regolamento ELTIF. Sito internet: [www.animasgr.it](http://www.animasgr.it); Numero di telefono: 02 806381.

Il codice LEI identificato della SGR è 549300FEFKSO50KOU830.

---

## CAPITOLO V

### Termini e condizioni dell'offerta pubblica di titoli

(Regolamento Delegato (UE) 980/2019, Allegato XI, Sezione 5)

#### 5.1 Condizioni, statistiche relative all'offerta, calendario previsto e modalità di Sottoscrizione dell'offerta

La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di Quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo. I Partecipanti al Fondo potranno cedere, in tutto o in parte, le Quote ferme le cautele, i limiti e le altre disposizioni del Regolamento ELTIF in materia di commercializzazione di Quote di ELTIF agli investitori al dettaglio. La sottoscrizione delle Quote del Fondo avviene, esclusivamente durante il "Periodo di Sottoscrizione", mediante versamento in un'unica soluzione. L'importo minimo della sottoscrizione è pari a 10.000 Euro.

Le Quote oggetto della presente offerta potranno essere sottoscritte nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 settembre 2021.

Le date di apertura e di chiusura del "Periodo di Sottoscrizione" saranno rese note mediante avviso pubblicato sul sito internet della SGR [www.animasgr.it](http://www.animasgr.it).

La SGR si riserva, in ogni caso, la facoltà di prolungare la durata del "Periodo di Sottoscrizione" ovvero di cessare anticipatamente l'offerta al pubblico delle Quote del Fondo. L'eventuale prolungamento del "Periodo di Sottoscrizione" o la cessazione anticipata dell'offerta saranno resi noti mediante pubblicazione sul predetto sito della SGR. La durata del "Periodo di Sottoscrizione" non potrà risultare in ogni caso superiore a sei mesi.

La sottoscrizione può essere effettuata:

- direttamente presso la SGR, limitatamente a clienti professionali di cui all'art. 30, comma 2, del TUF;
- per il tramite dei soggetti collocatori.

La sottoscrizione di Quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla società stessa, contenente l'indicazione delle generalità del Sottoscrittore, degli eventuali cointestatari, dell'importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo. La domanda di partecipazione può essere redatta in forma libera, se raccolta nell'ambito dell'offerta ai clienti professionali di cui all'art. 30, comma 2, del TUF. La SGR accetta domande di sottoscrizione di Quote del Fondo trasmesse a mezzo fax e tramite e-mail, nel caso di operazioni effettuate da clienti professionali che abbiano stipulato apposita convenzione con la SGR. La convenzione non è necessaria qualora le domande di sottoscrizione di clienti professionali vengano trasmesse alla SGR per il tramite di piattaforme di raccolta ordini autorizzate a tale scopo dalla SGR stessa.

La sottoscrizione delle Quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all'interno di un contratto per la prestazione di servizi di investimento e di servizi accessori preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore.

I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente: l'indicazione nominativa dei singoli Sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all'emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l'immissione delle Quote nel certificato cumulativo detenuto dal Depositario.

Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei Sottoscrittori.

Il Soggetto Incaricato del Collocamento può altresì trasmettere alla SGR un codice identificativo del Sottoscrittore in luogo dell'indicazione nominativa del medesimo, in tal caso il collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalità del Sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest'ultimo ovvero in caso di revoca del mandato ovvero su richiesta della stessa SGR in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l'assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o del Depositario.

Il versamento del corrispettivo in Euro può avvenire esclusivamente mediante bonifico bancario a favore della SGR - rubrica intestata al Fondo.

La SGR si riserva il diritto di rifiutare le domande di sottoscrizione incomplete, alterate o comunque non conformi alle previsioni del Regolamento.

Nel corso del "Periodo di Sottoscrizione" e almeno due settimane dopo la data della sottoscrizione di Quote del Fondo, gli investitori diversi dai "clienti professionali" possono annullare la sottoscrizione e ottenere il rimborso degli importi versati senza incorrere in penalità.

La SGR impegna contrattualmente - anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile - i collocatori a farle pervenire le domande di sottoscrizione ed i relativi mezzi di pagamento, decorso il termine di sospensione dell'efficacia dei contratti di cui all'articolo 30, comma 6, del TUF e, in ogni caso, decorso il termine di due settimane di cui al precedente paragrafo 3, entro e non oltre le ore 8:00 del giorno di chiusura del "Periodo di Sottoscrizione".

La SGR provvede a determinare il numero delle Quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni Partecipante dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli Partecipanti, per il valore unitario iniziale della Quota, pari a 5 Euro.

L'importo netto delle sottoscrizioni viene attribuito al Fondo il primo giorno successivo al giorno di chiusura del "Periodo di Sottoscrizione" con la stessa valuta riconosciuta al mezzo di pagamento utilizzato dal Sottoscrittore.

La valuta di addebito del bonifico per il Sottoscrittore è quella del primo giorno successivo al giorno di chiusura del "Periodo di Sottoscrizione".

La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel presente Regolamento di gestione.

Le Quote dei Fondi non sono state registrate ai sensi dello *U.S. Securities Act* del 1933, come modificato e, pertanto, non possono essere offerte o vendute, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America (incluso qualsiasi territorio o possesso soggetto alla giurisdizione statunitense), nei riguardi o a beneficio di qualsiasi "U.S. Person" secondo la definizione contenuta nella *Regulation S* dello *United States Securities Act* del 1933 e successive modifiche.

La *Regulation S* dello *United States Securities Act* del 1933 e successive modifiche definisce quale "U.S. Person": (a) qualsiasi persona fisica residente negli Stati Uniti; (b) qualsiasi entità o società organizzata o costituita secondo le leggi degli Stati Uniti; (c) ogni asse patrimoniale (*estate*) il cui curatore o amministratore sia una "U.S. Person"; (d) qualsiasi *trust* di cui sia *trustee* una "U.S. Person"; (e) qualsiasi succursale o filiale di un ente non statunitense, stabilito negli Stati Uniti; (f) qualsiasi *non-discretionary account* o assimilato (diverso da un *estate* o un *trust*) detenuto da un *dealer* o altro fiduciario a favore o per conto di una "U.S. Person"; (g) qualsiasi *discretionary account* o assimilato (diverso da un *estate* o un *trust*) detenuto da un *dealer* o altro fiduciario organizzato, costituito o (se persona fisica) residente negli Stati Uniti; e (h) qualsiasi entità o società se (i) organizzata o costituita secondo le leggi di qualsiasi giurisdizione non statunitense e (ii) partecipata da una "U.S. Person" principalmente allo scopo di investire in strumenti finanziari non registrati ai sensi del *U.S. Securities Act* del 1933, come modificato, a meno che non sia organizzata o costituita, e posseduta, da *accredited investors* (come definiti in base alla *Rule 501(a)* ai sensi del *U.S. Securities Act* del 1933, come modificato) che non siano persone fisiche, *estates* o *trusts*. Prima della sottoscrizione delle Quote, i Partecipanti sono tenuti a dichiarare in forma scritta di non essere "U.S. Person" e successivamente sono tenuti a comunicare senza indugio alla SGR la circostanza di essere diventati "U.S. Person".

#### **5.1.1 Condizioni alle quali l'offerta è subordinata**

L'offerta non è subordinata ad alcuna condizione, fatto salvo il raggiungimento dell'obiettivo minimo di raccolta di cui al paragrafo successivo.

#### **5.1.2 Ammontare totale dell'offerta**

Il patrimonio del Fondo alla chiusura del "Periodo di Sottoscrizione" prevede una raccolta minima pari a 50.000.000,00 Euro (Euro cinquanta milioni/00).

La SGR si riserva, altresì, la facoltà di avviare il Fondo anche qualora l'importo raccolto sia inferiore all'importo minimo dell'Obiettivo minimo di Raccolta pari a 50.000,00 Euro.

#### **5.1.3 Periodo di validità dell'offerta e descrizione della procedura di sottoscrizione**

La sottoscrizione delle Quote del Fondo può essere effettuata esclusivamente durante il "Periodo di Sottoscrizione".

Le Quote del Fondo potranno essere sottoscritte nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 settembre 2021. Le date di apertura e di chiusura del "Periodo di Sottoscrizione" saranno rese note mediante avviso pubblicato sul sito internet della SGR [www.animasgr.it](http://www.animasgr.it).

La SGR si riserva, in ogni caso, la facoltà di prolungare la durata del "Periodo di Sottoscrizione" ovvero di cessare anticipatamente l'offerta al pubblico delle Quote del Fondo. L'eventuale prolungamento del "Periodo di Sottoscrizione" o la cessazione anticipata dell'offerta saranno resi noti mediante pubblicazione sul predetto sito della SGR. La durata del "Periodo di Sottoscrizione" non potrà risultare in ogni caso superiore a sei mesi.

Il patrimonio del Fondo viene raccolto mediante un'unica emissione di Quote al termine del "Periodo di Sottoscrizione". Non sono previste nuove emissioni di Quote successivamente alla chiusura del "Periodo di Sottoscrizione".

La SGR provvede a determinare il numero delle Quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni Partecipante dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli Partecipanti, per il valore unitario iniziale della Quota, pari a 5 Euro.

La sottoscrizione di Quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla società stessa, contenente l'indicazione delle generalità del Sottoscrittore, degli eventuali cointestatari, dell'importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo. La domanda di partecipazione può essere redatta in forma libera, se raccolta nell'ambito dell'offerta ai clienti professionali di cui all'art. 30, comma 2, del TUF. La SGR accetta domande di sottoscrizione di Quote del Fondo trasmesse a mezzo fax e tramite e-mail, nel caso di operazioni effettuate da clienti professionali che abbiano stipulato apposita convenzione con la SGR. La convenzione non è necessaria qualora le domande di sottoscrizione di clienti professionali vengano trasmesse alla SGR per il tramite di piattaforme di raccolta ordini autorizzate a tale scopo dalla SGR stessa.

- 
- 5.1.4 Momento e circostanze in cui l'offerta può essere revocata o sospesa**  
Qualora la SGR abbia ricevuto offerte minori rispetto all'Obiettivo minimo di raccolta, potrebbe liberare i Sottoscrittori dagli impegni assunti, dandone avviso nel termine di trenta giorni dalla data di chiusura del Periodo di Sottoscrizione. Entro lo stesso termine, la SGR comunica alla Banca d'Italia la decisione di non avviare l'operatività del Fondo.
- 5.1.5 Riduzione della sottoscrizione e modalità di rimborso dell'ammontare eccedente versato dai Sottoscrittori**  
Non applicabile.
- 5.1.6 Ammontare minimo e massimo della Sottoscrizione**  
L'importo minimo della sottoscrizione per entrambe le Classi di Quote denominate "Classe A" e "Classe AP" è pari a 10.000 Euro. Non è previsto un ammontare massimo.  
Il versamento del corrispettivo in Euro può avvenire esclusivamente mediante bonifico bancario a favore della SGR - rubrica intestata al Fondo.
- 5.1.7 Periodo durante il quale la sottoscrizione può essere ritirata**  
Conformemente a quanto disposto dall'articolo 30, paragrafo 6, del Regolamento ELTIF, nel corso del "Periodo di Sottoscrizione" e almeno due settimane dopo la data della sottoscrizione di Quote del Fondo, gli investitori diversi dai "clienti professionali" possono annullare la sottoscrizione e ottenere il rimborso degli importi versati senza incorrere in penalità. La suddetta previsione trova applicazione indipendentemente dalla circostanza per cui le Quote siano oggetto di offerta al di fuori della sede o delle dipendenze della SGR; il termine di sette giorni previsto dall'articolo 30, comma 6, del TUF per l'esercizio del diritto di recesso in caso di offerta fuori sede si ritiene, a tal fine, esteso convenzionalmente a quattordici giorni, in linea con le previsioni che precedono.
- 5.1.8 Modalità e termini per il pagamento e la consegna delle Quote**  
L'emissione delle Quote avviene al termine del "Periodo di Sottoscrizione" al valore unitario iniziale della quota del Fondo (pari a 5 Euro).  
La SGR può richiedere ai Partecipanti i versamenti dovuti entro e non oltre un mese dal termine del Periodo di Sottoscrizione. Il versamento in denaro relativo alla sottoscrizione deve essere effettuato da ciascun Partecipante in un'unica soluzione su richiesta della SGR, anche mediante il Soggetto Incaricato del Collocamento.  
Successivamente all'avvenuto versamento e avvaloramento delle Quote, la SGR provvederà a inviare a ciascun Partecipante la lettera di conferma delle operazioni di investimento.  
L'importo netto delle sottoscrizioni viene attribuito al Fondo il primo giorno successivo al giorno di chiusura del "Periodo di Sottoscrizione" con la stessa valuta riconosciuta al mezzo di pagamento utilizzato dal Sottoscrittore. La valuta di addebito del bonifico per il Sottoscrittore è quella del primo giorno successivo al giorno di chiusura del "Periodo di Sottoscrizione".  
A fronte di ogni sottoscrizione, successivamente all'emissione delle Quote, la SGR provvede ad inviare al Sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di Quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.  
In caso di mancato adempimento, la SGR ha facoltà di chiedere il recupero sia giudiziale che stragiudiziale dei versamenti dovuti a qualsiasi titolo e non corrisposti dal Partecipante inadempiente nel rispetto di quanto previsto dalla normativa *pro tempore* vigente e dal Regolamento.
- 5.1.9 Indicazione della data in cui i risultati dell'offerta verranno resi pubblici e descrizione completa delle modalità seguite**  
La SGR comunica ai Partecipanti l'avvenuta chiusura delle sottoscrizioni e i risultati dell'offerta nei venti giorni successivi alla scadenza del Periodo di Sottoscrizione ovvero in altrettanti successivi alla data di chiusura anticipata mediante avviso pubblicato sul proprio sito internet.
- 5.1.10 Procedura per l'esercizio di un eventuale diritto di prelazione, per la negoziabilità dei diritti di sottoscrizione e per il trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati**  
Non applicabile.

## 5.2 Piano di ripartizione e di assegnazione

### 5.2.1 Categorie di potenziali investitori

La partecipazione al Fondo è consentita sia alla generalità degli investitori al dettaglio che ai “clienti professionali”, come individuati dall’art. 35, comma 1, lettera d), del Regolamento CONSOB in materia di Intermediari, adottato con Delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018.

### 5.2.2 Sottoscrizione dell’offerta da parte dei principali azionisti o dei membri degli organi di amministrazione, di direzione o di sorveglianza della SGR

Le Quote di Classe A e Classe AP del Fondo sono offerte ai membri del Consiglio di Amministrazione e ai dipendenti della SGR.

### 5.2.3 Informazioni da comunicare prima dell’assegnazione

Non applicabile.

### 5.2.4 Procedura per comunicare ai Sottoscrittori l’ammontare assegnato e indicazione dell’eventuale possibilità di iniziare le negoziazioni prima della notifica

La SGR invia ai Partecipanti, entro il termine massimo di dieci giorni dalla prima valorizzazione delle Quote, una conferma scritta della ricezione e della corretta esecuzione della domanda di sottoscrizione, che contiene anche:

- la data di ricezione da parte del Depositario del mezzo di pagamento;
- l’importo versato, con indicazione separata al lordo e al netto degli oneri di sottoscrizione, ove applicabili;
- l’importo totale delle commissioni di sottoscrizione e degli altri eventuali oneri, ove applicabili;
- il numero delle Quote attribuite e il relativo valore unitario.

## 5.3 Fissazione del prezzo.

### 5.3.1 Indicazione del prezzo al quale le Quote saranno offerte e dell’importo delle spese e delle imposte a carico del Sottoscrittore o dell’acquirente

Il valore unitario iniziale della quota è pari a 5 Euro.

L’importo minimo della sottoscrizione è pari a 10.000 Euro.

A fronte di ogni sottoscrizione la SGR ha diritto di trattenere per il Fondo commissioni di sottoscrizione prelevate sull’ammontare delle somme investite, nella misura del 3,00% sia per la “Classe A” che per la “Classe AP”. La SGR inoltre applica un diritto fisso pari a 8,00 Euro sul versamento iniziale; se il Sottoscrittore opta, nel Modulo di sottoscrizione, per l’invio della lettera di conferma dell’operazione in formato elettronico, il diritto fisso è pari a 6,00 Euro;

La SGR ha comunque il diritto di prelevare dall’importo di pertinenza del Sottoscrittore:

- a) un diritto fisso pari a 8,00 Euro sul versamento iniziale; se il Sottoscrittore opta, nel Modulo di sottoscrizione, per l’invio della lettera di conferma dell’operazione in formato elettronico, il diritto fisso è pari a 6,00 Euro;
- b) un diritto fisso pari a 8,00 Euro per ogni operazione di rimborso; se il Partecipante, nel Modulo di sottoscrizione, opta per l’invio della lettera di conferma dell’operazione in formato elettronico il diritto fisso è pari a 6,00 Euro;
- c) un diritto fisso per il rimborso delle spese amministrative per l’emissione e il frazionamento dei certificati fisici, pari a 10,00 Euro per ogni nuovo certificato;
- d) ove richiesto dal Sottoscrittore che non voglia avvalersi della facoltà di ritirare i certificati presso il Depositario, il rimborso delle spese di spedizione dei certificati, che viaggeranno a rischio del richiedente;
- e) un diritto fisso per ogni pratica di successione, pari a 75,00 Euro;
- f) le imposte e tasse eventualmente dovute ai sensi delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti anche in relazione alla stipula del contratto di sottoscrizione e alla comunicazione dell’avvenuto investimento e disinvestimento;
- g) nel limite della copertura degli oneri effettivamente sostenuti che saranno di volta in volta indicati al Partecipante, il rimborso delle spese di spedizione e di assicurazione per l’invio dei mezzi di pagamento.

Gli importi di cui alla precedente lettera b), potrebbero essere aggiornati ogni anno sulla base della variazione intervenuta rispetto all’ultimo aggiornamento dell’indice generale accertato dall’ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Tali aggiornamenti verranno adeguatamente pubblicizzati dalla SGR con avviso sul sito.

I soggetti incaricati del collocamento non possono porre a carico dei clienti oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel Regolamento.

### 5.3.2 Procedura per la comunicazione del prezzo dell'offerta

La SGR invia ai Partecipanti, entro il termine massimo di dieci giorni dalla prima valorizzazione delle Quote, una conferma scritta della ricezione e della corretta esecuzione della domanda di sottoscrizione.

### 5.3.3 Se gli azionisti dell'emittente hanno un diritto di prelazione e se tale diritto è limitato o soppresso, indicare la base per il calcolo del prezzo di emissione, se si tratta di un'emissione contro pagamento in contanti, nonché i motivi e i beneficiari della limitazione o della soppressione

Non applicabile.

### 5.3.4 Confronto tra il contributo del pubblico indistinto all'offerta delle Quote e l'effettivo contributo dei membri degli organi di amministrazione, di direzione o di sorveglianza e gli alti dirigenti, o persone collegate, della SGR

Non applicabile.

## 5.4 Collocamento e Sottoscrizione

### 5.4.1 Coordinatori dell'offerta e collocatori

Le Quote del Fondo sono offerte ai clienti al dettaglio e ai clienti professionali.

La sottoscrizione può essere effettuata:

- direttamente presso la SGR, limitatamente a clienti professionali di cui all'art. 30, comma 2, del TUF;
- per il tramite dei soggetti collocatori.

Il collocamento delle Quote del Fondo alla clientela al dettaglio in conformità al Regolamento ELTIF, solo nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti.

In tale contesto trova applicazione, tra l'altro, la Comunicazione CONSOB n. 0097996/14 del 22 dicembre 2014 in materia di distribuzione di prodotti finanziari complessi alla clientela *retail*, in relazione alla qualificazione dell'ELTIF quale Fondo di Investimento Alternativo (FIA).

Il collocamento delle Quote del Fondo alla clientela al dettaglio viene effettuato esclusivamente per il tramite dei seguenti Soggetti Collocatori:

- Banco BPM S.p.A., sede legale in Milano, Piazza F. Meda n. 4.
- Aletti & C. Banca di Investimento Mobiliare S.p.A., sede legale in Milano, Passaggio Duomo, n. 2.

Il collocamento avviene tramite sportelli bancari e consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.

La sottoscrizione può essere effettuata direttamente presso la SGR limitatamente a clienti professionali.

### 5.4.2 Organismi incaricati del servizio finanziario e agenti depositari in ogni Paese

Le funzioni di Depositario sono svolte da "BNP Paribas Securities Services S.C.A." con sede legale in 3 Rue d'Antin, 75002 Parigi, operante tramite la propria succursale di Milano, con sede in Piazza Lina Bo Bardi, n. 3 - iscritta al n. 5483 dell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia, (si veda il Capitolo 24, Paragrafo 24.1 del Documento di Registrazione) aderente al Fondo di Protezione dei Depositi.

### 5.4.3 Soggetti incaricati di collocare il Fondo senza un impegno di assunzione a fermo, elementi essenziali degli accordi, ammontare complessivo della commissione di sottoscrizione e della commissione di collocamento

Alla Data del Prospetto non esistono accordi per l'emissione delle Quote sulla base di un impegno di assunzione a fermo.

La SGR, all'atto della sottoscrizione, ha il diritto di prelevare per entrambe le Classi una commissione di sottoscrizione del valore massimo pari al 3% dell'ammontare lordo delle somme investite.

I soggetti incaricati del collocamento non possono porre a carico dei clienti oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Regolamento.

### 5.4.4 Data in cui è stato o sarà concluso l'accordo di sottoscrizione

Non applicabile.

---

## CAPITOLO VI

### Ammissione alla negoziazione e modalità di negoziazione

*(Regolamento (UE) 980/2019 Allegato XI, Sezione 6)*

Non applicabile in quanto non è attualmente prevista la negoziazione delle Quote del Fondo in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione.

---

## CAPITOLO VII

### Possessori di titoli che procedono alla vendita

*(Regolamento Delegato (UE) 980/2019 Allegato XI, Sezione 7)*

Non applicabile.

---

## CAPITOLO VIII

### Spese relative all'offerta

(Regolamento Delegato (UE) 980/2019 Allegato XI, Sezione 8)

Non applicabile.

---

## CAPITOLO IX

### Diluizione

*(Regolamento Delegato (UE) 980/2019 Allegato XI, Sezione 9)*

Non applicabile, in quanto il Fondo è di nuova istituzione e non ha ancora avviato l'attività.

---

## CAPITOLO X

### Informazioni supplementari

*(Regolamento Delegato (UE) 980/2019 Allegato XI, Sezione 10)*

#### **10.1 Consulenti legati all'emissione delle Quote**

La SGR non si avvale di alcun consulente specificamente legato all'emissione delle Quote.

#### **10.2 Informazioni sottoposte a revisione**

La presente Nota Informativa non contiene informazioni sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte dei revisori legali dei conti.

---

Offerta al pubblico di Quote del  
Fondo di Investimento Europeo a Lungo Termine (ELTIF)  
rientrante nell'ambito di applicazione del  
Regolamento (UE) n. 2015/760 denominato

## Anima ELTIF Italia 2026

Fondo Comune di Investimento Alternativo mobiliare chiuso non riservato

### Informazioni che devono essere comunicate agli investitori

Documento redatto ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 3, lettera c) del Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo ai Fondi di Investimento Europei a Lungo Termine ("**Regolamento ELTIF**").

# Appendice

AL PROSPETTO DEPOSITATO IN CONSOB IL 29 marzo 2021  
CON VALIDITÀ DAL 1° aprile 2021

## **a) Politica e strategia di investimento del FIA**

### **a.1) Strategia e obiettivi di investimento**

Per tali informazioni si vedano la Sezione 20, punto 20.1, lettere A del Documento di Registrazione, di cui al Prospetto.

### **a.2) I tipi di attività in cui il FIA può investire, nonché le tecniche che può utilizzare e tutti i rischi associati, ove diversi da quelli da indicare al punto a.4), e ogni eventuale limite all'investimento**

Per tali informazioni si vedano i Capitoli 3, 20 e 21 del Documento di Registrazione, di cui al Prospetto.

### **a.3) Circostanze in cui il FIA può ricorrere alla leva finanziaria, i tipi e le fonti di leva finanziaria autorizzati e i rischi associati, ogni eventuale restrizione all'utilizzo della leva finanziaria e tutte le disposizioni relative al riutilizzo di garanzie finanziarie e di attività, nonché il livello massimo di leva finanziaria che il gestore è autorizzato ad utilizzare per conto del FIA**

Per tali informazioni si vedano i Capitoli 3 e 20 del Documento di Registrazione, di cui al Prospetto.

### **a.4) Nel caso di Fondo feeder, descrizione del Fondo master, e con riferimento a quest'ultimo, dove è stabilito e la relativa politica di investimento e nel caso di Fondo di Fondi informazioni in merito allo Stato dove sono domiciliati i Fondi sottostanti**

Il Fondo non è un feeder né si configura come Fondo master per altri FIA ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. n. 58/1998 (il "Testo Unico della Finanza" o "TUF"), e delle relative norme di attuazione. Il Fondo non si qualifica come Fondo di Fondi in quanto può investire in altri OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la politica di investimento del Fondo, fino al 10% delle attività.

### **a.5) Laddove siano previste operazioni di finanziamento tramite titoli o di riutilizzo di strumenti finanziari, ovvero la sottoscrizione di total return swap, come definiti nel Regolamento (UE) 2015/2365 del 25 novembre 2015**

- una descrizione generale delle operazioni di finanziamento tramite titoli e dei total return swap ai quali può fare ricorso il FIA, incluse le motivazioni dell'utilizzo di tali tecniche

- per ciascun tipo di operazione di finanziamento tramite titoli e di total return swap, tipologie di attività e quota massima del patrimonio gestito assoggettabili all'utilizzo di tali tecniche, nonché quota del patrimonio gestito che si prevede di assoggettare a tali tecniche

- criteri utilizzati per selezionare le controparti, inclusi status giuridico, paese di origine, rating di credito minimo

- descrizione delle garanzie accettabili (in funzione delle tipologie di attività, emittente, scadenza e liquidità) nonché delle politiche di diversificazione e decorrelazione delle garanzie stesse

- descrizione della metodologia adottata per la valutazione delle garanzie e delle motivazioni sottese alla scelta, indicando l'eventuale utilizzo di valutazioni giornaliere ai prezzi di mercato e di margini di variazione giornalieri

- descrizione dei rischi connessi alle operazioni di finanziamento tramite titoli e ai total return swap, nonché dei rischi connessi alla gestione delle garanzie (rischi operativi, di liquidità, di controparte, di custodia, legali e, ove rilevanti, rischi associati al riutilizzo)

- modalità di custodia (ad esempio per mezzo di affidamento al depositario) delle attività soggette a operazioni di finanziamento tramite titoli o total return swap nonché delle garanzie ricevute

- indicazione di eventuali limiti normativi o contrattuali al riutilizzo delle garanzie ricevute

- descrizione della politica di ripartizione dei rendimenti derivanti dalle operazioni di finanziamento tramite titoli e di total return swap, indicando la quota di proventi imputati al FIA, i costi e le commissioni che competono al gestore ovvero a terzi (quali agent lender etc.), precisando se questi ultimi sono parti correlate al gestore

Al momento non sono previste operazioni di finanziamento tramite titoli o di riutilizzo di strumenti finanziari, ovvero la sottoscrizione di total return swap.

## **b) Modalità secondo le quali può essere modificata la strategia di investimento o la politica di investimento del FIA, o entrambe**

Per tali informazioni si veda il Paragrafo 20.2 del Documento di Registrazione, di cui al Prospetto.

## **c) Principali implicazioni giuridiche del rapporto contrattuale con gli investitori, comprese le informazioni sulla giurisdizione, la legge applicabile e l'eventuale esistenza di strumenti giuridici che prevedano il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze emesse sul territorio in cui è stabilito il FIA**

Il FIA e la SGR sono regolati da un complesso di norme, sovranazionali (quali Regolamenti UE, direttamente applicabili) nonché nazionali, di rango primario (D. Lgs. n. 58 del 1998) e secondario (regolamenti ministeriali, della CONSOB e della Banca d'Italia).

La SGR agisce in modo indipendente e nell'interesse dei Partecipanti al FIA, assumendo verso questi ultimi gli obblighi e le responsabilità del mandatario.

Ciascun FIA costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della SGR e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società; delle obbligazioni contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della SGR o nell'interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub Depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei Fondi gestiti.

Il rapporto contrattuale tra i Partecipanti e la SGR è disciplinato dal Regolamento di gestione del Fondo, assoggettato alla normativa italiana.

Le controversie tra i Partecipanti e la Società di Gestione, sono di competenza esclusiva del Tribunale di Milano; qualora il Partecipante rivesta la qualifica di consumatore ai sensi delle disposizioni normative di tempo in tempo vigenti sarà competente il Foro nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Partecipante. Il Regolamento del Fondo non prevede specifici strumenti giuridici per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere.

I Partecipanti al Fondo hanno inoltre la facoltà di adire l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF). Il Partecipante, qualora non riceva risposta a un proprio reclamo entro il termine di 60 giorni o sia insoddisfatto dell'esito dello stesso e non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie sui medesimi fatti oggetto del reclamo, potrà rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito dalla CONSOB con Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

Il ricorso deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo.

Possono adire l'ACF i clienti al dettaglio (sono esclusi i clienti professionali e le controparti qualificate) e l'accesso è gratuito per l'investitore e sono previsti ridotti termini per giungere a una decisione: in ogni caso resta fermo il diritto dell'investitore di rivolgersi all'autorità giudiziaria qualunque sia stato l'esito della procedura di composizione extragiudiziale.

L'ACF è competente in merito alle controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo inferiore a 500.000 Euro, relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori nella prestazione dei servizi di investimento e gestione collettiva del risparmio.

Il diritto di ricorrere all'Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.

Per il funzionamento e l'utilizzo dell'ACF si rimanda al sito web dell'ACF ([www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it)).

**d) *Identità del Gestore, del Depositario del FIA, del Revisore e di ogni altro prestatore di servizi in favore del Fondo; indicazione delle funzioni e responsabilità di tali soggetti e i corrispondenti diritti degli investitori in ipotesi di inadempimento***

Per tali informazioni si vedano i Capitoli 1, 2, 4, 22 e 24 del Documento di Registrazione, di cui al Prospetto.

La durata e la modalità di revoca degli incarichi conferiti ai soggetti di cui al presente paragrafo sono disciplinate nei contratti stipulati tra la SGR e la controparte in conformità alle disposizioni normative tempo per tempo vigenti. In ogni caso, il conferimento di tali incarichi non implica alcun esonero o limitazione di responsabilità della SGR.

In caso di inadempimento dei rispettivi obblighi da parte dei soggetti sopra indicati, i Sottoscrittori del Fondo hanno a disposizione gli ordinari mezzi di tutela previsti dall'ordinamento italiano.

**e) *Modalità con cui il Gestore soddisfa i requisiti relativi alla copertura su potenziali rischi di responsabilità professionale derivanti dalle attività che lo stesso esercita***

La copertura a fronte del rischio derivante dalla responsabilità professionale viene effettuata mediante una dotazione patrimoniale aggiuntiva rispetto agli altri requisiti patrimoniali richiesti dalla normativa applicabile nella misura e secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni normative *pro tempore* vigenti.

**f) *Eventuale delega a terzi della gestione del portafoglio o della gestione del rischio ovvero delle funzioni di custodia attribuite dalla legge al Depositario, identità del soggetto delegato ed eventuali conflitti di interesse che possono derivare da tali deleghe***

Per tali informazioni si vedano i Capitoli 18, 22.4 e 23 del Documento di Registrazione, di cui al Prospetto.

La SGR non si avvale né di gestori delegati né di consulenti nella gestione del patrimonio del Fondo.

**g) *Procedura di valutazione del FIA e metodologia di determinazione del prezzo per la valutazione delle attività oggetto di investimento da parte dello stesso, ivi comprese le attività difficili da valutare***

Per tali informazioni relative alla procedura di valutazione del FIA si veda il Capitolo 25 del Documento di Registrazione, di cui al Prospetto.

**h) *Descrizione della gestione del rischio di liquidità del FIA, inclusi i diritti di rimborso in circostanze normali e in circostanze eccezionali***

Per tali informazioni si vedano i Capitoli 3 e 17.2.5 del Documento di Registrazione, di cui al Prospetto.

**i) *Oneri a carico del Sottoscrittore e a carico del Fondo con indicazione dell'importo massimo***

Per tali informazioni si vedano il Capitolo 22.1 del Documento di Registrazione ed il Capitolo 5.3.1 della Nota Informativa, di cui al Prospetto.

**j) *In ipotesi di trattamento preferenziale, il tipo di investitori beneficiari e, ove pertinente, gli eventuali legami giuridici e economici tra questi ultimi e il FIA o il gestore***

La SGR non prevede alcun tipo di trattamento preferenziale a favore di uno o più Partecipanti o categorie di Partecipanti. Tutte le Quote appartenenti alla stessa Classe hanno eguale valore e attribuiscono gli stessi diritti ai Partecipanti.

- 
- k) Indicazione sulle modalità di accesso alla più recente relazione annuale**  
Il Prospetto non contiene informazioni finanziarie sul Fondo, in quanto il Fondo è stato istituito in data 27 settembre 2019 e, da tale data, non ha ancora iniziato l'attività né redatto alcuna relazione di gestione.
- l) Modalità di sottoscrizione e rimborso delle Quote**  
Per tali informazioni si vedano il Capitolo 17 del Documento di Registrazione ed il Capitolo 5 della Nota Informativa, di cui al Prospetto.
- m) NAV del FIA più recente disponibile o ultimo prezzo formatosi su un mercato regolamentato o piattaforma di scambio organizzata**  
Il Fondo è di nuova istituzione e non ancora operativo; pertanto, alla data della presente Appendice, non è disponibile alcun valore quota del Fondo (NAV).
- n) Rendimento storico del FIA, ove disponibile**  
Il Fondo è di nuova istituzione e non ancora operativo; pertanto, alla data della presente Appendice, non è disponibile alcun dato rappresentativo del rendimento storico del Fondo.
- o) Identità dei prime brokers e accordi rilevanti conclusi con gli stessi e modalità di gestione dei relativi conflitti di interesse, nonché informazioni su qualsiasi trasferimento di responsabilità all'eventuale intermediario principale. Contratto con il Depositario: possibilità di trasferire e riutilizzare le attività del FIA, eventuale esonero da responsabilità ai sensi dell'articolo 49, comma 3 del TUF e modalità con le quali verranno messe a disposizione degli investitori eventuali modifiche in relazione alla responsabilità del medesimo Depositario**  
La SGR, nella gestione del Fondo, non fa ricorso a prime brokers.  
Il Depositario dell'ELTIF non è autorizzato ad esonerarsi dalle proprie responsabilità in caso di perdita di strumenti finanziari tenuti in custodia presso terzi.
- p) Modalità e tempistica di divulgazione delle informazioni di cui all'articolo 23, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2011/61/UE**  
Le informazioni di cui all'art. 23, commi 4 e 5, della direttiva 2011/61/UE, ove pertinenti, sono fornite dalla SGR in occasione dell'approvazione della relazione semestrale e della relazione di gestione del Fondo.  
Tali documenti sono messi a disposizione dei Partecipanti al Fondo con le modalità indicate al paragrafo 19.1 del Documento di Registrazione.  
Le informazioni di cui all'art. 23, paragrafo 5, della Direttiva 2011/61/UE relative ad eventuali modifiche del livello massimo della leva finanziaria che la SGR può utilizzare per conto del Fondo, saranno comunicate ai Partecipanti senza indebito ritardo. Pertanto, tali informazioni saranno oggetto di apposita informativa.

## GLOSSARIO DEI TERMINI TECNICI UTILIZZATI NEL PROSPETTO

Si riporta di seguito un elenco delle definizioni e dei termini tecnici utilizzati all'interno del Prospetto. Tali definizioni e termini, salvo diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato, essendo inteso che il medesimo si intenderà attribuito sia al singolare sia al plurale.

<b>Borsa Italiana</b>	Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6 è una società per azioni di natura privatistica che organizza e gestisce mercati per la negoziazione di strumenti finanziari.
<b>Certificato</b>	Certificato nominativo rappresentativo della Quota.
<b>Certificato Cumulativo</b>	Certificato rappresentativo di una pluralità di Quote.
<b>Consiglio di Amministrazione</b>	Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione (come di seguito definita).
<b>Commissioni (o Provvigioni) di Gestione</b>	Compensi pagati al gestore mediante addebito diretto sul patrimonio del Fondo per remunerare l'attività di gestione in senso stretto. Sono calcolate quotidianamente sul patrimonio netto del Fondo e prelevate con cadenza mensile. Sono espresse su base annua.
<b>Data del Prospetto</b>	La data di pubblicazione del presente Prospetto (come di seguito definito).
<b>Depositario</b>	Soggetto preposto alla custodia del patrimonio del Fondo e alla verifica della proprietà nonché alla tenuta delle registrazioni degli altri beni. Se non sono affidate a soggetti diversi, detiene altresì le disponibilità liquide del Fondo.
<b>Fondo chiuso</b>	Fondo comune di investimento mobiliare o immobiliare il cui diritto al rimborso delle Quote viene riconosciuto ai Partecipanti solo a scadenze predeterminate secondo quanto indicato nel Regolamento di gestione.
<b>Fondo di Investimento Alternativo (FIA)</b>	Fondo comune di investimento rientrante nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE sui gestori di Fondi di investimento alternativi.
<b>Fondo di Investimento Europeo a Lungo Termine (ELTIF)</b>	Fondo di Investimento Alternativo (FIA), istituito ai sensi Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015, i cui investimenti sono effettuati per almeno il 70% in attività illiquide che richiedono impegni e che presentano un profilo economico a lungo termine.
<b>Giorno di Calcolo</b>	1° giorno del mese successivo al Giorno di Valutazione. In tale giorno la SGR calcola il valore complessivo netto del Fondo riferito al Giorno di Valutazione.
<b>Giorno di Valutazione</b>	Ultimo giorno di ogni mese con riferimento al quale viene calcolato il valore unitario della Quota del Fondo.
<b>Modulo di Sottoscrizione</b>	Modulo sottoscritto dall'investitore con il quale egli aderisce al Fondo - sottoscrivendo un certo numero delle sue Quote - in base alle caratteristiche e alle condizioni indicate nel Modulo stesso.
<b>Periodo di Grazia</b>	Periodo di proroga del Termine di Durata del Fondo, per un massimo di 1 anno, per il completamento delle operazioni di smobilizzo degli investimenti in portafoglio.
<b>Periodo di Sottoscrizione</b>	Il periodo durante il quale è possibile sottoscrivere Quote del Fondo, pari ad un massimo di 6 mesi, con decorrenza dalla data di apertura del Periodo stesso, fatta salva la possibilità di proroga o chiusura anticipata.
<b>Piani di risparmio a lungo termine alternativi o PIR Alternativi</b>	Piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) ai sensi della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. "legge finanziaria 2017") e dell'articolo 13-bis, comma 2-bis, del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e successive modificazioni.

<b>Protocollo di Autonomia</b>	Il protocollo di autonomia per la gestione dei conflitti d'interessi di Assogestioni, cui ANIMA SGR ha pienamente aderito, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dello Statuto Assogestioni, con la Relazione sull'Adozione del Protocollo di Autonomia per la Gestione dei Conflitti d'Interessi.
<b>Quota ovvero Quote del Fondo</b>	Unità di misura di un Fondo comune di investimento. Rappresenta la "quota parte" in cui è suddiviso il patrimonio del Fondo. Quando si sottoscrive un Fondo si acquista un certo numero di Quote (tutte aventi uguale valore unitario) ad un determinato prezzo.
<b>Regolamento 1129/2017</b>	Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al Prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE.
<b>Regolamento ELTIF</b>	Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015
<b>Regolamento Delegato 979/2019</b>	Regolamento Delegato (UE) 2019/979 della Commissione del 14 marzo 2019, che integra il Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alle informazioni finanziarie chiave nella Nota di Sintesi del Prospetto, alla pubblicazione e alla classificazione dei prospetti, alla pubblicità relativa ai titoli, ai supplementi al Prospetto e al portale di notifica, e che abroga i Regolamenti Delegati (UE) n. 382/2014 e (UE) 2016/301 della Commissione.
<b>Regolamento Delegato 980/2019</b>	Regolamento Delegato (UE) 980/2019 della Commissione che integra il Regolamento 1129/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato, il contenuto, il controllo e l'approvazione del Prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga il regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione.
<b>Regolamento di gestione del Fondo</b>	Documento che completa le informazioni contenute nel Prospetto di un Fondo. Il Regolamento di gestione di un Fondo deve essere approvato dalla Banca d'Italia e contiene l'insieme di norme che definiscono le modalità di funzionamento di un Fondo, i compiti dei vari soggetti coinvolti e che regolano i rapporti con i Sottoscrittori.
<b>Relazione Annuale</b>	La relazione annuale relativa alle consistenze del Fondo redatta dalla SGR in ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia di documentazione contabile del Fondo.
<b>Relazione Semestrale</b>	La relazione semestrale relativa alle consistenze del Fondo redatta dalla SGR in ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia di documentazione contabile del Fondo.
<b>Società di Gestione del Risparmio (SGR)</b>	Società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio.
<b>Società di Revisione/Revisore legale</b>	Società/persona fisica abilitata a esercitare la revisione legale, iscritta ad apposito albo tenuto dalla CONSOB, che svolge l'attività di controllo sulla regolarità nella tenuta della contabilità del Fondo e sulla corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili del medesimo. A seguito dell'analisi, la Società di Revisione /revisore legale provvedono con apposita relazione di revisione a rilasciare un giudizio sul rendiconto del Fondo comune.
<b>Sottoscrittore ovvero Partecipante</b>	Ciascun Sottoscrittore delle Quote del Fondo e ogni successivo cessionario o acquirente delle stesse.
<b>Sottoscrizione</b>	La sottoscrizione delle Quote del Fondo mediante l'apposito Modulo di Sottoscrizione.

---

<b>Termine di Durata del Fondo</b>	La durata del Fondo è fissata in 6 anni a decorrere dal giorno di chiusura del Periodo di Sottoscrizione, fatti salvi i casi di liquidazione anticipata del Fondo e di proroga del Termine di Durata del Fondo ai sensi del Regolamento del Fondo.
<b>TUF</b>	Il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato.
<b>Valore del patrimonio netto (c.d. NAV)</b>	Rappresenta la valorizzazione di tutte le attività finanziarie oggetto di investimento da parte del Fondo, al netto delle passività gravanti sullo stesso, ad una certa data di riferimento.
<b>Valore Unitario delle Quote (c.d. uNAV)</b>	Rappresenta il valore unitario della Quota di un Fondo ed è determinato dividendo il valore del patrimonio netto del Fondo (NAV) per il numero delle Quote in circolazione alla data di riferimento della valorizzazione.

---





**ANIMA SGR S.p.A. - Società di gestione del risparmio**

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A.  
Corso Garibaldi 99 - 20121 Milano - Telefono: +39 02 80638.1 - Fax +39 02 80638222  
Cod. Fisc./P.IVA e Reg. Imprese di Milano n. 07507200157  
Capitale Sociale Euro 23.793.000 int. vers. - R.E.A. di Milano n. 1162082  
[www.animasgr.it](http://www.animasgr.it) - Info: [clienti@animasgr.it](mailto:clienti@animasgr.it)  
Numero verde: 800.388.876